

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

ELEONORA BONACCORSI

L'ESPERIMENTO COSTITUZIONALE
NELLA SICILIA DEL 1812

———
TESI DI LAUREA
———

RELATORE:
Chiar.mo Prof. Francesco Migliorino

A N N O A C C A D E M I C O 2 0 0 9 / 2 0 1 0

A mia figlia

Agata

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	5
 CAPITOLO 1: IL COSTITUZIONALISMO IN SICILIA: GLI INFLUSSI EUROPEI. LA PRESENZA INGLESE. I RIFLESSI NELLA COSTITUZIONE SICILIANA	
 <u>1.1 IL COSTITUZIONALISMO EUROPEO POST-RIVOLUZIONARIO.</u>	 11
<u>1.2 LA PRESENZA INGLESE E I RAPPORTI CON I BORBONI.</u>	15
<u>1.3 IL SENTIMENTO “NAZIONALISTA” SICILIANO</u>	21
<u>1.4 UNA COSTITUZIONE “BRITANNICA”</u>	24
 CAPITOLO 2: LA COSTITUZIONE DEL 1812	
 <u>2.1 LA SICILIA TRA LA FINE DEL XVIII E L’INIZIO DEL XIX SECOLO</u>	 34
<u>2.2 LA POLITICA RIFORMATRICE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE</u>	40
<u>2.3 LA PRESENZA INGLESE: I RIFLESSI NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL 1812.</u>	52
<u>2.4 L’ELABORAZIONE E L’APPROVAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE.</u>	62
<u>2.4.1 LE BASI DELLA COSTITUZIONE SICILIANA</u>	66
<u>2.4.2 LA REDAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE: IL POTERE LEGISLATIVO.</u>	71
<u>2.4.3 I DIRITTI, LIBERTA’ E DOVERI DEL CITTADINO</u>	81
<u>2.4.4 L’ABOLIZIONE DELLA FEUDALITA’ E DEL FEDECOMMESSO</u>	85
<u>2.4.5 IL POTERE ESECUTIVO</u>	91
<u>2.4.6 IL POTERE GIUDIZIARIO</u>	94

CAPITOLO 3: IL FALLIMENTO DELL'ESPERIMENTO COSTITUZIONALE IN SICILIA

<u>3.1 I DISSENSI NEI CONFRONTI DELLA NUOVA COSTITUZIONE. LE DIFFICOLTA' NELL' ATTUAZIONE DEL PROGETTO COSTITUZIONALE</u>	232
<u>3.2 IL PARLAMENTO DEL 1813: LA PRIMA LEGISLATURA E IL SUO FALLIMENTO</u>	239
<u>3.3 LA LEGISLATURA DEL 1815. LA RESTAURAZIONE DELLA MONARCHIA.</u>	247

CAPITOLO 4: IL REGNO DELLE DUE SICILIE

<u>4.1 LA NASCITA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE</u>	260
---	-----

<u>CONCLUSIONI</u>	269
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	273
<u>SITOGRAFIA</u>	276

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di ricerca mira ad un'analisi storico-politica degli avvenimenti che nel corso della prima metà del secolo XIX hanno caratterizzato il percorso evolutivo del pensiero costituzionale e hanno condotto all'elaborazione della Costituzione siciliana del 1812.

La Carta costituzionale del 1812 rappresenta il nodo centrale attorno al quale si concentrano gli eventi del panorama politico internazionale, i quali hanno tracciato le linee fondamentali del disegno politico siciliano, intrecciandosi con la storia locale.

Essa trova le proprie origini nella storia del costituzionalismo europeo, sul quale si è ritenuto opportuno effettuare una breve digressione, per poter individuare con maggiore precisione le ragioni che hanno condotto alla stesura di una carta costituzionale in Sicilia, imbastita su un modello completamente avulso dagli schemi costituzionali che dopo la Rivoluzione Francese del 1789, e ancor di più durante la politica espansionistica attuata da Napoleone Bonaparte, si erano diffusi in quasi tutto il Continente, e che è rappresentato dal modello costituzionale britannico.

Per meglio comprendere l'essenza intrinseca della carta costituzionale, che ha segnato una tappa fondamentale per la crescita del sistema istituzionale siciliano, è stato, dunque, ritenuto opportuno compiere un *excursus* storico che, dalla fine del secolo XVIII, giunge alla prima metà del XIX secolo, e prosegue, per completezza, fino al 1848, anno che, come il 1812, rappresenta un momento pregnante della storia costituzionale siciliana.

Il lavoro di ricerca esposto nei capitoli a seguire si articola, in primo luogo, in un'analisi storico-politica degli avvenimenti della prima metà dell'800 in Europa, prendendo come punto di riferimento le due grandi potenze dell'Inghilterra e della Francia, e lo scontro ideologico, non solo militare, che le ha coinvolte. Il conflitto ha innescato un meccanismo la cui conseguenza principale è data dal proliferare di carte costituzionali concesse o imposte nella maggior parte dei Paesi europei.

Mentre la continua e repentina espansione napoleonica causa la diffusione di codici e costituzioni di matrice francese, basati soprattutto sulle idee post-rivoluzionarie, coinvolgendo gran parte dei Paesi europei, in Sicilia si afferma un modello costituzionale che assume a propria base il sistema istituzionale, politico e giuridico britannico.

La carta del 1812 affonda le proprie radici, infatti, su una struttura che mira alla creazione di un governo costituzionale che, almeno formalmente, si plasma su quello inglese.

Tuttavia è da rilevare che la Sicilia di questi anni politicamente si trova in una condizione di assoluta arretratezza e completamente aliena rispetto alla modernità che caratterizza le istituzioni politiche degli altri Stati.

In particolare, l'analisi che ci si appresta ad effettuare si sofferma sugli aspetti istituzionali e giuridici che interessano la Sicilia del 1800, dominata a quel tempo dalla Corona Borbonica;

Ma la presenza regia nei fatti, potrebbe essere definita formale: il sistema su cui si basa il modello governativo siciliano è imperniato

sulle secolari strutture feudali che lasciano nelle mani dei nobili baroni un'alta concentrazione di potere, che consente loro di mantenere una posizione egemonica fino ad ergersi essi stessi quasi al livello del sovrano, in virtù della forte autorità impositiva che esercitano sulla popolazione.

Ci si trova davanti, una Sicilia che, succube di molteplici dominazioni, nel corso dei secoli, schiacciata dal potere baronale avvantaggiato dal sistema feudale, sottoposta ad un ulteriore potere, quello assoluto del monarca, è comunque sempre stata pervasa da un grande spirito nazionalistico, filo conduttore degli eventi che sono sfociati nella stesura di una prima Carta Costituzionale nel 1812.

La Costituzione siciliana rappresenta la prima manifestazione dell'attitudine all'autonomia di quella che politicamente e moralmente costituiva una "nazione" a sè, con una propria coscienza assolutamente siciliana¹ riscontrabile anche nelle sue istituzioni, tradizioni e cultura, che le non poche dominazioni di cui la Sicilia è stata oggetto nel corso dei secoli, hanno influenzato senza comunque intaccarne lo spirito sotteso e, appunto, prettamente "siciliano".

Ma essa è anche il prodotto di un disegno ben più grande che vede intrecciati gli interessi politici ed economici degli Inglesi sull'isola, nonché il tornaconto della classe aristocratica, che mira a realizzare un abile disegno volto a confermare e rafforzare il proprio potere, attraverso la redazione di un documento che, dietro l'abito del

¹ E. Del Cerro – Niceforo in "Archivio Storico Siciliano" N.S. XXXVIII (1913), p. 197

modello inglese, consente loro di emergere come classe dirigente², scavalcando lo stesso sovrano.

Come potrà osservarsi nel corso di quest'analisi, il primo esperimento costituzionale non avrà un grande successo: l'attuazione delle cosiddette "basi" della Costituzione Siciliana risulterà difficoltosa e sarà poco recepita nel contesto culturale e sociale della Sicilia del tempo, troppo legata alle proprie tradizioni e poco incline ad accettare un così repentino cambiamento.

Peraltro la breve vita del periodo costituzionale della Sicilia "inglese" è connotata da un lungo dibattito che ha coinvolto le forze politiche esistenti ed è sfociata in un vero e proprio conflitto di interessi, rimasto sempre irrisolto, che ha reso effimera l'esistenza stessa del documento.

Conflitti che durante il triennio 1812 – 1815 sono stati al centro del dibattito riformista cui la Costituzione è stata continuamente sottoposta, evidenziando la precarietà e il disaccordo tra le compagini politiche coinvolte, protese al soddisfacimento ciascuna dei propri interessi.

Proprio di queste circostanze il Re approfitta, unitamente alla situazione internazionale favorevole che gli aveva restituito il trono partenopeo, quando l'8 dicembre del 1816 decreta la fine del Regno di Sicilia, unendo le due Corone sotto l'unico titolo di Regno delle Due Sicilie.

² D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14 – 16 novembre 1996)*, a cura di A. Romano, Milano, 1998, p. 778

La Costituzione siciliana, tuttavia, è il simbolo di quell'esigenza di cambiamento insita nel popolo siciliano e rappresenta il momento fondamentale in cui si concretizza la volontà di giungere ad una condizione di indipendenza da qualsiasi altro regno e di autonomia.

Sulla Carta del 1812 infatti si farà leva quando nel 1848 verrà decretato lo Statuto del Regno di Sicilia, suggellando la volontà dei Siciliani di essere una Nazione.

CAPITOLO 1

IL COSTITUZIONALISMO IN SICILIA: GLI INFLUSSI EUROPEI. LA PRESENZA INGLESE. I RIFLESSI NELLA COSTITUZIONE SICILIANA

1.1. IL COSTITUZIONALISMO EUROPEO POST-RIVOLUZIONARIO.

La storia del costituzionalismo europeo dalla fine del '700 è connotata dal proliferare di carte costituzionali che trovano le proprie basi ideologiche in due correnti principali del pensiero politico - costituzionalista: un'estrema e progressista, quella francese, scaturente dalla Rivoluzione del 1789, una più razionalista, di matrice britannica, fondata sul principio di separazione dei poteri, nei paesi in cui l'Inghilterra esercita la propria influenza, nel disegno di un *British Commonwealth of Nations*³.

Momento fondamentale per la storia del costituzionalismo europeo è la Rivoluzione Francese del 1789. La prima conseguenza a essa riconducibile è costituita dalla caduta dell'*Ancien Regime* e dunque dall'abolizione dei privilegi nobiliari, clericali e del sistema feudale, cui è seguita la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* emanata il 26 luglio 1789: essa è alla base del riconoscimento delle libertà personali e rappresenta quindi le fondamenta per le carte costituzionali che nel corso del successivo venticinquennio prolifereranno in Europa.

Durante questo arco temporale infatti si assiste alla creazione di testi costituzionali che contribuiscono a costruire l'idea di Costituzione moderna: la nozione giuridica che ne scaturisce è

³ A. Romano, Introduzione ai lavori, in "Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800.cit, p. 4

quella di un insieme di principi secondo cui si deve organizzare lo Stato, venendosi a delineare, in tal modo, due significati di Costituzione, uno formale, inteso appunto come testo normativo dotato di rango costituzionale, e uno materiale, inteso come insieme di regole giuridiche poste alla base dell'ordinamento statale.

I principi ispiratori del pensiero politico post-rivoluzionario sono quelli di “*Liberté*”, “*Egalité*”, “*Fraternité*”, che non solo rappresentano il nodo focale delle riforme francesi ed europee del XIX sec., ma sono anche assunti a vessillo delle democrazie moderne.

Il Re è così relegato al ruolo di delegato dalla Nazione sovrana all'esecutivo, attribuendosi posizione di supremazia indiscussa al potere legislativo su tutti gli altri organi e poteri⁴; ciò consente di comprendere come ormai si propenda per un abbattimento della Monarchia a favore della democrazia, spostando la Sovranità dal Re al Popolo: non più “*l'Etat c'est moi*”, ma “*l'Etat c'est nous*”⁵.

Questa forma di costituzionalismo trova terreno fertile in quasi tutta Europa nella prima metà del 1800, soprattutto in virtù della politica espansionistica di Napoleone, che negli anni precedenti ha offerto un grosso contributo alla diffusione del pensiero politico post-rivoluzionario, complici anche l'esperienza codicistica, fondata sul “*Code civil*” e il modello della carta “*octroyée*” di Luigi XVIII⁶.

⁴ Enzo Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, Bonanno, 1966, p. 21

⁵ Ivi, p. 22

⁶ A. Romano, *In introduzione ai lavori*, in *Il modello costituzionale britannico e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit.p. 4

A questa posizione si contrappone il modello costituzionale inglese, che piuttosto si preoccupa di limitare il potere sovrano distribuendolo tra organi in maniera equilibrata adottando il principio di separazione dei poteri, così che il Re non abbia un potere assoluto e illimitato, e dunque non possa prevalere sugli altri⁷. Un'ideologia razionalista che non si può dire avere avuto lo stesso impatto in Europa, come il costituzionalismo francese, al quale si è opposto fermamente.

Già dal XVIII secolo gli Inglesi avevano stabilito le proprie basi commerciali in Sicilia, offrendo la possibilità di un mercato che ovviasse all'arretratezza dell'economia locale, per cui si può senz'altro affermare che l'influenza del modello costituzionale inglese non è un processo istantaneo che coincide con la presenza di Lord Bentinck, ministro plenipotenziario in Sicilia, artefice e padre fondatore del progetto costituzionale del 1812, perché esso prende avvio già alcuni decenni prima⁸.

Al fine di difendere i propri interessi, l'Inghilterra doveva essere presente anche militarmente, e in maniera sempre più vigorosa, man mano che si faceva sempre più pressante l'avanzata napoleonica. Poiché l'egemonia francese era portatrice dei principi rivoluzionari e dei relativi ideali politici e modelli istituzionali, bisognava introdurre altrettanti principi e ideali di stampo britannico: ciò

⁷ E Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo* cit., pp. 24-26

⁸ E. Sciacca, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia*, in *Il modello costituzionale britannico e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit p. 387

sarebbe potuto avvenire attraverso l'introduzione di testi costituzionali ispirati al sistema di governo inglese⁹.

La Costituzione Siciliana del 1812 è il coronamento di questo obiettivo, la cui realizzazione si inserisce in una situazione caratterizzata dallo scontro, non solo militare, ma soprattutto ideologico che trova nella Francia e nell'Inghilterra le due protagoniste¹⁰.

In questo contesto assume rilievo la figura di Gould Francis Leckie, pubblicista scozzese, secondo il quale “*any war in Italy, in the present circumstances, must be a war of opinion*”, cioè, una guerra diplomatica, volta a contrastare i francesi e i loro principi, con l'introduzione di un testo costituzionale che ponga rimedio “*to the defects of the constitution*”, e che sia di impostazione britannica, recependone quanto più possibile i principi ispiratori e gli istituti¹¹.

Ciò che Leckie sostiene, in sostanza, è che se i francesi guidati da Napoleone hanno potuto occupare gran parte dell'Italia, ciò è da rinvenire non tanto nella forza militare dell'armata napoleonica, quanto piuttosto nella “*internal corruption*” degli stati italiani stessi¹². Ciò in quanto mancherebbe, secondo lo statista inglese, una identità propria all'interno degli altri territori rispetto alla Sicilia, sia nella struttura politica che nella coscienza popolare, e questo

⁹ Carlo R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, Milano, Giuffrè, Luiss University Press, 2005, pp. LIII-518, recensione di C. Ghisalberti

¹⁰ D. Novarese, *Fra Common Law e Civil Law. Il jury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810.1815)*, in

<http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/177/157>

¹¹ Carlo R. Ricotti, *Il Costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818). III. Alle origini del “modello siciliano”* in *Clio*. XXXI.1(1995) pp.5-63;

¹² *Ibidem*

aspetto avrebbe favorito la rapida assunzione del pensiero politico francese, facendolo proprio.

La Francia aspirerebbe a devastare le terre conquistate per la pura ambizione volta ad espandere il proprio Impero, che prescinde dal desiderio di garantire la necessaria libertà, seppure moderata e ragionevole, attraverso la quale siano assicurate ai popoli felicità e prosperità; al contrario, questo è ciò che l'Inghilterra mira a realizzare in Sicilia mediante l'elaborazione di una carta costituzionale di stampo liberale, basata sul modello costituzionale britannico¹³.

1.2 LA PRESENZA INGLESE E I RAPPORTI CON I BORBONI

La presenza britannica in Sicilia e il protettorato esercitato dal governo londinese attraverso le proprie basi, mirano essenzialmente alla tutela di un territorio che per essi rappresenta una finestra da cui osservare e controllare il bacino mediterraneo, nel quale sorgono le colonie marittime inglesi.

La Sicilia, dunque, rappresenta, un importante sito d'interesse, sia per la politica interna, sia estera¹⁴.

Innanzitutto, nell'ambito della politica interna, è fondamentale ottenere il massimo consenso da parte dei siciliani, oppressi dalla politica antiliberale e assolutistica dei Borbone, regnanti in Sicilia e Napoli, al loro stanziamento sul territorio.

¹³ Novarese, *Fra Common Law e Civil Law*, cit.

¹⁴ F. Renda, *Storia della Sicilia - Dalle riforme al periodo costituzionale*, Palermo, Sellerio, 2003, p. 270

Gli Inglesi sono molto attenti alle considerazioni locali circa la relazione tra loro presenza e l'atteggiamento assolutista della corte: sostenere la nazione siciliana creerebbe un acceso contrasto con la Monarchia, alimentando da un lato il sentimento indipendentista siciliano e minando, dall'altro, l'autorevolezza del sovrano, con la conseguenza di provocarne una reazione aperta.

Nello stesso tempo, appoggiare la Corona porterebbe all'insorgere di un conflitto con il popolo e, soprattutto, con l'aristocrazia locale, che in concreto detiene il potere politico sull'isola ed è insofferente al potere assolutistico e centralizzato della monarchia borbonica, impedendo la formazione di quel consenso popolare necessario per continuare a mantenere le proprie basi in Sicilia.

Queste circostanze potrebbero porre in serio pericolo la permanenza britannica in Sicilia e, di conseguenza, la realizzazione degli obiettivi prefissati: l'Inghilterra per contrastare la politica espansionistica Napoleonica intende portare avanti la guerra ideologica professata da Leckie e, per far ciò, deve ergersi a garante dei principi di libertà e di autogoverno e redentrice dall'oppressione napoleonica, nell'ambito di un più ampio disegno volto alla conquista del Continente.

Bisogna pertanto assumere un ruolo che possa consentire una mediazione tra sovrano e aristocrazia locale e l'occasione si presenta nel 1806, quando Napoleone con il suo esercito riesce a sfondare la fortezza napoletana e a sottrarre il trono a Ferdinando IV di Napoli. I Borbone, costretti a fuggire, si rifugiano in Sicilia: il ritorno a Palermo dei regnanti comporta la necessità di non

inimicarsi gli Inglesi, i soli a garantire con il loro esercito un'adeguata difesa dalle truppe francesi.

La destituzione del re borbonico dal Regno di Napoli, d'altra parte, e la conseguente separazione da essa del Regno di Sicilia, diventa per i siciliani il momento determinante perché la difesa dell'autonomia e il sogno indipendentista diventino parte di un vero disegno politico - istituzionale che negli anni successivi rappresenterà l'obiettivo principale da raggiungere.

In Sicilia da secoli è riconosciuta all'aristocrazia locale, rappresentativa dei signori feudatari, possessori della maggior parte delle terre e di enormi ricchezze. Essi si prestano come i migliori alleati per la realizzazione del progetto costituzionale britannico, in quanto essi, consapevoli dell'arretratezza dell'organizzazione feudale che è posta alla base del sistema politico dell'isola, sperano che attraverso il rimodernamento delle strutture istituzionali e l'applicazione di nuovi principi politici, possano rafforzarsi le prerogative da secoli ad essi riconosciute.

Di queste emozioni contrastanti fanno tesoro i Siciliani, soprattutto i baroni, che, capeggiati dal Principe di Belmonte¹⁵, sostenitore del partito inglese dei Whigs, di ideologia liberale, sono consapevoli del fatto che il Re, comunque, riserva a Napoli un posto speciale nel cuore, e lì intende fare ritorno, o almeno, così spera: in realtà la presenza inglese è solo opportunisticamente tollerata dai Borbone, spinti dal desiderio di riconquistare il loro Regno con l'aiuto delle truppe britanniche.

¹⁵ F. Renda, *Storia della Sicilia cit.* p. 271

Mal sopportazione aggravata dalla sfiducia verso il gabinetto di Londra, ove la minoranza rappresentata dai Whigs inizia a caldeggiare l'opportunità di annettere la Sicilia all'Inghilterra¹⁶: anche questa possibilità deriva dal bisogno di mantenere il protettorato sull'isola in quanto essa, potenzialmente e facilmente accessibile ai francesi, qualora questi riuscissero ad occuparla, diventerebbe il loro punto d'accesso immediato sul Mediterraneo.

Nei rapporti tra l'Inghilterra e i Borbone assume importanza la figura del generale inglese John Moore. Egli comprende che sia necessario privare la corte borbonica non solo del comando delle truppe in Sicilia, che dovrebbe essere unificato in mano degli Inglesi, ma anche favorire la presenza di ministri siciliani nel governo.

Ciò che Moore vuole realizzare concretamente è l'annessione della Sicilia all'Inghilterra, senza mezze misure, ed estendendo a essa il sistema di legislazione inglese. In tal modo assicurerebbe al governo di Londra il controllo totale sull'isola, garantendone la supremazia sul bacino del Mediterraneo; inoltre, rappresenterebbe un trampolino di lancio verso la possibile espansione britannica verso il Continente.

E' lapalissiano come gli Inglesi non possano più mostrarsi favorevoli alla Monarchia, sebbene di essa continuino ad avere bisogno per non spezzare gli equilibri che fino a quel momento hanno consentito la loro posizione nel territorio siciliano; ma non possono rinunciare nemmeno al favore popolare e soprattutto dei

¹⁶ C.F Ricotti, *Il Cost. Brit. Nel Med. Cit.*, p. 12

baroni, i quali mostravano chiaramente il desiderio di autonomia e di rinnovamento.

I sovrani, dal canto loro, non possono ammettere che di fianco ad essi, al governo, vi siano dei ministri siciliani, rappresentanti di quel popolo e portatori di quegli interessi, e non nascondono nemmeno “il complesso di governo in esilio”¹⁷ che li porta a non rendersi conto che adesso è tempo di cambiare la propria politica di governo.

In questa precarietà di equilibri, il dialogo tra baroni e monarchi si svolge inizialmente attraverso un dibattito incentrato sulle riforme fiscali, tendenti, da entrambe le parti, a mantenere il favore britannico. Alla riforma previsione da parte del governo monarchico di un inasprimento delle tasse gravante sul patrimonio dei baroni, dovuto ai nuovi stanziamenti militari, il Parlamento risponde con un alleggerimento di tali imposte, seppur minimo, tale da non generare malcontento negli Inglesi, e riducendo, al contrario, quello popolare.

La situazione tra monarchia e Parlamento è evidentemente tesa, nonostante i tentativi di trovare dei compromessi che accontentino tutti, giungendosi dunque alla convocazione del Parlamento, senza ottenere i risultati sperati, cioè trovare un punto di incontro tra nobili e sovrani.

Chiusa la sessione parlamentare, è intrapresa un'azione di tipo politico: anzitutto, accogliendo l'idea di costituire un governo interamente formato da siciliani, sebbene ne sia escluso in primis il Principe di Belmonte, nobile siciliano, sostenitore del partito dei

¹⁷ L'espressione è di F. Renda, *Storia della Sicilia*, cit. p. 271

Whigs, le cui ideologie progressiste e liberali di stampo britannico non sono evidentemente accolte da tutti i baroni.

Questo nuovo governo, dunque, non mostra nessun segno di rinnovamento: cambiano le persone, ma non la situazione politica, venendo a mancare l'anello di congiunzione con gli Inglesi, rappresentato dal liberale Belmonte, sostenitore del partito inglese dei *Whigs*.

L'ambiguità della situazione è evidente. I nobili pur opponendosi ai Borboni, non sono insorti: in fondo, l'intenzione non è di dar vita ad una Repubblica, che avrebbe favorito il popolo ma non gli aristocratici, ma realizzare un progetto che confermi il valore della propria egemonia e garantisca autonomia e indipendenza alla Sicilia.

Nel 1811, la svolta: è nominato ministro plenipotenziario Lord William Bentinck, esponente del partito Whig, dotato di poteri eccezionali, tali da consentirgli di interferire negli affari interni della Sicilia. Naturalmente di fronte a questo, la reazione dei sovrani è di totale irrigidimento nei confronti degli Inglesi.

Davanti l'irremovibilità borbonica, Bentinck non è in grado di mediare né di trovare un punto di incontro con Maria Carolina, moglie di Ferdinando di Borbone, giungendosi ad una rottura totale tra la Corona e gli Inglesi.

A questo punto, il Ministro, tornato in Inghilterra per ricevere nuove istruzioni sul da farsi, è saggiamente consigliato dal suo predecessore in Sicilia, Lord Amherst, secondo il quale è necessario avviare un vasto programma di riforme istituzionali, economiche e

finanziarie presso la sede del Parlamento siciliano. Sarà su queste basi che si svolgerà l'azione di Bentinck in Sicilia¹⁸. L'idea è di creare un nuovo governo fondato su una Costituzione ispirata ai principi liberali, più specificamente di stampo britannico.

In realtà questo disegno va oltre l'originario programma Inglese, tanto che solo con l'intervento personale del ministro inglese è stato possibile attuare alcuni provvedimenti, come quello volto alla convocazione del Parlamento per la redazione del nuovo testo costituzionale.

Il progetto di Bentinck è sostanzialmente quello di realizzare in Sicilia un esperimento costituzionale, che la elevi a laboratorio politico in cui operare, e ne proponga l'esempio per le altre regioni italiane, così da sottrarle all'influenza francese a proprio vantaggio¹⁹.

1.3 IL SENTIMENTO “NAZIONALISTA” SICILIANO

Negli anni dei grandi sconvolgimenti politici e delle rivoluzioni, la Sicilia, protetta dalle truppe inglesi, rimane isolata dalle vicende che interessano tutta l'Europa e l'Italia stessa.

Questo isolamento si riscontra anzitutto nelle nuove correnti di pensiero politico che figlie della Rivoluzione, transmigrano verso tutto il Continente, ma non nell'isola, ove principi ed ideologie si evolvono seguendo un percorso avulso dal contesto europeo.

¹⁸ C.F Ricotti, *Il Cost. Brit. Nel Med. Cit.*, p. 51

¹⁹ A. Romano, *In introduzione ai lavori*, in *Il modello costituzionale britannico e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit.p. 7

In Italia nei primi anni del XIX secolo, grazie anche alla diffusione degli ideali rivoluzionari percepiti dall'Italia soprattutto in conseguenza dell'invasione napoleonica, si acquisisce la consapevolezza che la Nazione si identifichi con la coscienza e volontà nazionale²⁰: parliamo di un'epoca in cui il popolo partecipa con passione alle vicende politiche che riguardano lo Stato ed è in questo momento che inizia a delinearsi un'idea di nazione concreta, animata dal senso di appartenenza ad una comunità; un concetto che racchiude in sé tradizione, territorialità, coscienza popolare, ma soprattutto volontà di essere nazione.

Invero, il nuovo concetto di nazione si diffonde, sebbene non univocamente, e si trasfonde nella coscienza e nella volontà popolare di essere parte di una comunità sita in un territorio.

Se ne delinea un significato come identità di un popolo, in cui sono rinvigoriti quei fattori di comunanza oggettivi che gli illuministi avevano individuato nelle leggi, nella lingua, nella religione.

La nazione non è più solo un “sentimento nazionale”, ma “volontà” che deve manifestarsi nella libertà e nell'indipendenza di quel popolo.

In Sicilia, invece, l'evoluzione del significato del termine “nazione” segue un percorso evolutivo parallelo e differente, legato alle tradizioni e alla cultura siciliana, accentuando alcune caratteristiche proprie di questo popolo.

In particolare il termine “nazione” si riferisce ad una categoria sociale, gli aristocratici, gli unici in grado di rappresentare la

²⁰ E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo* cit. p. 64

collettività²¹. Sono essi stessi la Nazione siciliana e in quanto tali, il bene della nazione coincide con il loro stesso bene. In ciò risiede l'interesse dei baroni nei confronti della riforma politico – istituzionale che coinvolge la Sicilia: adottare quel modello costituzionale consente di abbracciare un sistema politico che permette loro di rafforzare la propria egemonia. Per tale motivo proprio dagli aristocratici è giunta la spinta più forte verso l'adesione a quel modello.

Come si vede, quindi, l'idea di nazione sviluppatasi in Sicilia, si differenzia nettamente da quella diffusasi nel resto dell'Europa. Questo perché la presenza degli Inglesi ha interrotto in quegli anni la comunicazione con il continente, per cui la Sicilia non ha partecipato al processo evolutivo cui il concetto di nazione è stato sottoposto, così come non ha subito il coinvolgimento negli avvenimenti politici che hanno interessato il Continente, favorendo ulteriormente lo sviluppo di una coscienza “nazionale” propria e alimentando con maggior vigore il desiderio di autonomia e di indipendenza, come “nazione” e come “stato”. Un sentimento, questo, ben radicato tanto nel popolo quanto nelle forze politiche.

Inoltre la Sicilia si presenta in questo momento storico, come unico Regno fondato su base costituzionale e con un parlamento, evolutosi come Assemblea Nazionale all'interno della quale vi è una rappresentanza del terzo stato, cioè del popolo.

²¹ D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit. p. 782

L'essere una "nazione" per la Sicilia rappresenta un aspetto fondamentale per gli sviluppi che questo sentimento porterà negli anni successivi, non senza difficoltà. Il nazionalismo siciliano è, infatti, alla base di quel movimento per l'autonomia che caratterizzerà i movimenti indipendentisti dalla seconda metà del 1800 e che porteranno alla redazione di uno Statuto che segnerà la definitiva autonomia siciliana dal resto d'Italia.

Per il momento, però la "nazione" siciliana è tale in quanto fondata su una secolare autonomia politica che si instaura sulla distinzione giuridica tra stato e nazione²². E' del tutto estranea ad essa quella passione che pervade gli animi nell'Italia continentale, sotto la spinta della Rivoluzione, ove diviene anche idea "politica" e non solo "storica" come fino a quel momento è avvenuto in Sicilia, in cui invece resta legata alla cultura e alle tradizioni secolari dell'isola.

Invero, nel momento in cui anche in Sicilia, l'idea di "nazione" inizia ad assumere toni più politici, sotto l'influenza britannica, Ferdinando III di Borbone, non esita a ripristinare il vecchio regime una volta riacquisito il trono di Napoli, nel 1815, spezzando il sogno di una Costituzione liberale, quale avrebbe dovuto essere quella che ha visto la luce nel 1812.

1.4 UNA COSTITUZIONE "BRITANNICA"

La Costituzione del 1812 in Sicilia avrebbe dovuto suggellare l'indipendenza dell'isola dai Borbone, innovando le istituzioni già

²² Ivi, p. 82

esistenti e adattandole al progetto di un governo nazionale, e nel contempo, avrebbe rappresentato la vittoria di quella “*war of opinion*”, la guerra ideologica contro la Francia, decantata da G. F. Leckie, che avrebbe permesso agli inglesi di confermare la propria presenza sull’isola.

L’obiettivo da raggiungere abbraccia l’idea di dare vita ad un governo basato sul modello costituzionale inglese, acquisendone ideologie e principi liberali, distante dall’anarchia scaturita dall’eccessiva democraticità francese che si stava affermando nel Continente europeo.

E’ pur vero che essa, comunque, rappresenta il punto di incontro di diverse esigenze: una costituzione “ibrida”, se vogliamo, sostenuta fortemente dagli Inglesi, come arma di diffusione dei propri principi liberali in contrapposizione a quelli eccessivamente democratici francesi, desiderata dai siciliani in virtù del loro secolare sentimento indipendentista, utile all’aristocrazia perché acquisisse più potere, e in virtù degli interessi tipici di una classe sociale che si identifica con la Nazione, anche utile in quanto strumento per salvare i propri privilegi e la stessa libertà dei siciliani, intesa come possibilità concreta di indipendenza da qualsiasi altro regno; infine, accettata con mal celata rassegnazione dai Borbone.

L’obiettivo è trasformare il confuso sistema giuridico siciliano, anacronistico nell’attuale momento storico, in un ordinamento costituzionale moderno, che garantisca adeguate libertà civili e politiche ai cittadini²³.

²³ Ivi p. 101

Si vuole inoltre assicurare alla Sicilia l'indipendenza da Napoli e dai territori eventualmente acquisiti in futuro dai regnanti locali.

Bisogna dunque realizzare un sistema moderato che assicuri un adeguato ed equilibrato peso politico ad entrambe le Camere di quello che sarà nuovo Parlamento.

Per la Sicilia questo nuovo ordine rappresenta l'affermazione della legalità che il potere regio ha lentamente soppresso, attraverso il rimodernamento delle vecchie istituzioni, incapaci di assicurare i diritti e le libertà dei cittadini²⁴. Più precisamente, il nuovo testo costituzionale, pur attingendo dai principi fondamentali del modello britannico, deve costruirsi sulle esistenti strutture politiche presenti in Sicilia, aggiornandole, adeguando la già esistente costituzione feudale ai bisogni della società moderna²⁵. Questo fattore emerge chiaramente dalle Basi della stessa Costituzione, che espressamente nell'articolo XV del progetto originario dell'abate Paolo Balsamo, richiama l'archetipo britannico:

“Quanto poi agli altri principi e stabilimenti della predetta costituzione britannica, il Parlamento dichiarerà quali si dovranno accettare e quali modificare per le differenze dello stato e delle circostanze delle due nazioni”.

Non omette però di precisare che il Parlamento, nel definire i tratti che deve assumere il nuovo ordinamento costituzionale in Sicilia, dovrà anche stabilire quali istituti potranno essere accolti,

²⁴ E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XLI (1916), Palermo, pp.321-322

²⁵ E. Sciacca, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia*, in *Il modello costituzionale britannico e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit p. 382

modificati o esclusi per le differenze culturali, e attinenti alle circostanze storiche che nei secoli hanno costruito le basi politiche di ciascuna delle due nazioni.

E' evidente la consapevolezza della diversità di fondo tra i due modelli giuridici: l'Inghilterra si basa su un'organizzazione politica moderna, ispirata a principi liberali, di cui vanta una tradizione secolare.

In Sicilia, invece, pur essendo presente un sistema di governo simile, data l'esistenza di una istituzione parlamentare e di una costituzione, non si può parlare di "modernità" nella gestione politica, essendo ivi ancora radicata una impostazione feudale, il cui processo di maturazione in senso moderno non può avvenire in maniera drastica e netta, ma lentamente, attraverso il menzionato adeguamento delle preesistenti strutture politiche.

Sulla base di queste premesse, è naturale che la nuova Costituzione, posta a base del nascente ordinamento, debba provenire da un'assemblea nazionale, quindi da un Parlamento che possa rimediare ai problemi in cui il paese versa e che la monarchia non è stata in grado di risolvere, al contrario, accentuandoli.

L'esaltazione della figura del Parlamento come principale protagonista nella redazione di un testo costituzionale è un altro dei punti di contatto con l'esperienza britannica: essa vanta una tradizione parlamentare in senso moderno risalente al XVII secolo, in seguito alla prima rivoluzione inglese²⁶: è comprensibile, dunque, la fiducia che il governo britannico nutre nei confronti di

²⁶ G. S. Pene Vidari, *Lezioni e documenti su costituzioni e codici*, a cura di Claudia De Benedetti, 2007, Torino, Giappichelli, p. 42

un'assemblea rappresentativa del popolo, ritenendola l'unica istituzione in grado di soddisfarne i bisogni primari. Ed è altrettanto logico che Lord Bentinck ritenga indispensabile questo strumento per poter attuare il progetto indipendentista siciliano.

In effetti la Sicilia ha già un suo Parlamento: esso è costituito da tre Bracci, secondo un'organizzazione di stampo medievale, uno ecclesiastico, uno militare, uno demaniale. Questa struttura però non è adeguata allo spirito costituzionalista – liberale che si vuol dare al nuovo governo nazionale siciliano: è un Parlamento modellato su base feudale, dominato dai baroni e dalla borghesia rurale, che gestisce l'erogazione dei donativi di finanziamento del governo. Per tale ragione si prevede una spaccatura dei Bracci in due Camere, la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni, analogamente al Parlamento inglese.

Vengono poi inseriti una serie di istituti tipici del sistema britannico, primo fra tutti il “*trial by jury*” nelle cause criminali, prevedendosene l'introduzione in quello che avrebbe dovuto poi essere il nuovo codice penale. L'istituto, nel sistema giuridico britannico, prevede che una giuria sia chiamata ad esprimere il proprio verdetto sul caso e rappresenta un vero e proprio diritto civile nei sistemi di Common Law come quello inglese.

Nel progetto costituzionale originario dell'economista Paolo Balsamo, si legge infatti nel capitolo XXX, che “*nelle cause criminali avrà luogo il giudizio de' Pari o de' giurati in quel modo*

*conforme alla Costituzione d'Inghilterra, che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale [...]*²⁷.

Analogamente si riscontra l'applicazione, sempre in ambito penale, dell'*Habeas Corpus Act* del 1679, l'atto con il quale si regola la detenzione delle persone “*for the better securing the liberty of the subject, and for prevention of imprisonment beyond the seas*”²⁸. Con l'introduzione dei principi che emergono da tale atto si intende porre fine al sistema violento e privo di qualsiasi garanzia al quale venivano sottoposti i condannati, basato sulla tortura e promotore di una giustizia di tipo punitivo, che affidava a commissari e delegati la giurisdizione piena ad emettere ed eseguire le condanne.

Il §35, capo I, titolo III della Costituzione Siciliana consacra i principi desunti dall'*Habeas Corpus*, menzionandolo espressamente, e stabilisce che “*Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell'habeas corpus, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale*”, anticipando, tra l'altro, la previsione di codificare la legge penale e processuale.

Un altro aspetto rilevante nell'ambito dell'opera di rimodernamento delle istituzioni siciliane è il riconoscimento di libertà, diritti e doveri civili, e della libertà di stampa, sebbene non si proceda all'elaborazione di una vera e propria Dichiarazione dei diritti del

²⁷ D. Novarese, *Fra Common Law e Civil Law*. Cit.

²⁸ Tratto dall'*Habeas Corpus*, in *New Else, English for Law Students*

valore del Bill of Rights inglese o della carta dei diritti francese del 1789.

La sezione “Libertà dritti e doveri del cittadino” nelle disposizioni articolate nei tredici capi che la costituiscono, sancisce tramite un mero elenco l’attribuzione di diritti e libertà civili, omettendo di consacrarli in un documento ufficiale e universale come le menzionate Carte.

In un sistema giuridico come quello siciliano, in cui i privilegi dei nobili – feudatari sono elevati a veri e propri diritti, mentre al “terzo stato” spetta solo il ruolo di sottoposti privi di alcun diritto, il riconoscimento formale e sostanziale di essi in una Carta apposita avrebbe comportato un taglio troppo netto con il vecchio regime e una frattura con i Borbone, assolutisti e accentratori.

Un’ ultima osservazione riguarda un aspetto più tecnico: la carta costituzionale inglese non è codificata, ma deriva da una molteplicità di fonti scritte, come la Magna Charta del 1215, l’Habeas Corpus Act del 1679, il Bill Of Right del 1689. In questo senso, il processo di codificazione costituzionale avvenuto in Sicilia, si allontana dalla tradizione britannica, trovando le sue radici in un preciso intento: quello di superare il sistema di diritto comune vigente, rompendo definitivamente con la vecchia legislazione e con l’Ancien Regime²⁹.

Le differenze tra i due modelli sono profonde e dovute alle differenti vicende storiche e politiche che hanno originato i due sistemi di governo e diversi sono anche gli scopi: se la costituzione

²⁹ M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia Borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 268

inglese è un insieme di leggi, consuetudini e istituzioni, con cui la comunità ha accettato di essere governata, invece, la costituzione siciliana ha lo scopo di realizzare una serie di garanzie che la Nazione siciliana ha ottenuto nei confronti dello stato rappresentato dalla Corona. Inoltre se la costituzione inglese è il prodotto di un'evoluzione del pensiero storico, politico e istituzionale organico e omogeneo, frutto di una lunga maturazione del pensiero politico, invece la costituzione siciliana rappresenta la fine di un costituzionalismo "vecchio", e l'inizio di un'era costituzionale moderna, e ne è nel contempo, anello di congiunzione.

Per il resto, la nuova Costituzione siciliana, e in generale, l'impostazione del nuovo ordinamento giuridico assorbe molti dei principi ispiratori del modello costituzionale inglese: oltre all'introduzione del sistema bicamerale, si riscontra il riconoscimento di diritti e doveri nei confronti di tutti i siciliani, senza dimenticare la conquista più importante, rappresentata dall'abolizione del feudalesimo.

Si legge nell'articolo XI delle Basi:

“Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze”.

Nel testo Costituzionale è poi presente un'intera sezione, denominata “Della feudalità, diritti e pesi feudali”, che, consacrando l'abolizione di quel vecchio sistema, costituisce l'innovazione più attesa: con essa i baroni rinunciano ai propri vecchi privilegi e alle proprie prerogative, consentendo l'inizio di un nuovo ordine.

CAPITOLO 2

LA COSTITUZIONE DEL 1812

2.1 LA SICILIA TRA LA FINE DEL XVIII E L'INIZIO DEL XIX SECOLO

Dalla seconda metà del '700 la Sicilia è governata da Ferdinando III, e nel frattempo è sottoposta al protettorato inglese.

E' stata già ampiamente trattata la questione britannica in Sicilia, ma è comunque opportuno ricordare che la presenza inglese è, almeno per tutta la seconda metà del 1700, discreta e costituita da imprenditori, mercanti, ambasciatori, che non hanno alcuna mira espansionistica verso il Continente. Essi non occupano l'isola in veste di conquistatori, pur condizionandone la cultura, l'economia e il commercio. Solo successivamente, nella prima metà del XIX secolo, in seguito alle vicende politiche che coinvolgeranno tutta l'Europa, ne influenzeranno anche l'organizzazione statale.

Tuttavia, nonostante la presenza di un Re che governa e degli inglesi, in Sicilia sembra che i veri dominatori siano i nobili locali.

I baroni detengono il possesso della maggior parte delle terre, in misura nettamente superiore a quelle demaniali.

L'amministrazione è da essi condotta all'insegna dello sfruttamento delle risorse, utilizzando ingenti somme di denaro per la costruzione di ville e palazzi, ad eccezione di pochi, e lasciando le proprie terre in gestione ai contadini.

L'organizzazione politica si basa, infatti, sul sistema feudale. Per i contadini *"[...] la figura del barone, dimorante nella capitale, appariva come quella di un personaggio della massima importanza il cui consiglio e la cui opera erano indispensabili alla vita del*

*Regno e alla persona del Re*³⁰: nessun contadino, quindi, reagisce alla condizione misera in cui vive. I baroni conducono in città una vita di lussi e sfarzi, a volte eccessivi anche rispetto alle stesse possibilità economiche, contraendo debiti e sperperando il denaro, molti di loro mai sono stati in visita nelle proprie terre.

Essi sono dotati di numerosi privilegi, diversi da quelli dei feudatari nel resto dell'Italia, come la possibilità di donare in eredità il feudo ai discendenti fino al sesto grado e di avere piena giurisdizione civile e penale sui feudi stessi. La posizione di cui godono, dunque, li pone in una posizione superiore a quella del semplice vassallo del re, sentendosi essi quasi dei suoi pari. D'altra parte per i contadini, il barone è una figura quasi sacra, indispensabile perché essi possano avere garantiti i sostentamenti necessari per vivere.

Il potere di cui i baroni godono è molto forte. Lo stesso Parlamento è composto da tre Bracci dei quali due rappresentano una categoria baronale: i baroni temporali e i baroni ecclesiastici che compongono rispettivamente il Braccio militare e il Braccio ecclesiastico. Infine vi è il Braccio costituito dai delegati delle comunità libere, detto Braccio demaniale.

Ognuno di essi è presieduto da un presidente di alta levatura sociale: l'arcivescovo per il Braccio ecclesiastico, il Pretore di Palermo per il Braccio demaniale e il Principe di Butera per il Braccio militare.

³⁰ E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, 1943

Sebbene si tratti di un Parlamento privo di iniziativa legislativa e comunque dalle funzioni molto modeste³¹, almeno formalmente, in realtà è una limitazione allo stesso potere regio dato che è l'assemblea nazionale a gestire la concessione dei donativi del Re, cioè i mezzi di sostentamento dei monarchi.

Inoltre le limitazioni che il potere regio incontra riguardano anche gli atti compiuti dal Re.

In una monarchia assoluta, egli risponde solo davanti a Dio e alla coscienza. Ma non in Sicilia: qui il Re deve rendere conto al Parlamento, alla Deputazione Regia e alla fitta rete di privilegi di cui godono i nobili. Sebbene valga l'assunto per cui il Re è onnipotente e assoluto, per esser tale deve soggiacere al compromesso con le altre potestà³²: i baroni, appunto.

La presenza di un Parlamento, il dover trovare accordi con i baroni e il dover sottostare alla prepotenza nobiliare non rende agevoli i rapporti con il Re. Questi elementi, invece, sono del tutto estranei all'organizzazione politica del Regno di Napoli, ove il sovrano regna con il titolo di Ferdinando IV, e gli permettono di governare con molta più serenità. Non è un mistero, d'altra parte, che egli preferisca Napoli alla Sicilia.

Il potere baronale dell'isola trova la propria forza nella capacità di persuasione del consenso popolare. Se in un primo momento, a partire dal 1767, quando ministro regio era Bernardo Tanucci, si era tentato di influenzare il popolo attraverso una serie di riforme

³¹ E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXVIII(1913), Palermo, pp. 201-202

³² Ivi, p. 203

volte a sfruttare i beni ecclesiastici in luogo dell'imposizione di tasse, quasi subito i nobili locali hanno risposto, manifestando ancora una volta come solo con il loro favore è possibile governare. Un avvenimento in particolare può essere ricordato: l'espulsione dei gesuiti, proprio nel 1767, in seguito al quale Tanucci aveva provveduto a ridistribuire i terreni siti in Sicilia ai contadini.

Ancora una volta i baroni dimostrano che il popolo è dalla loro parte, scatenando una violenta rivolta, la rivoluzione di Palermo, nel 1773, atta a dar prova della loro supremazia.

Tutto in Sicilia, dunque, è gestito dal baronaggio. Le istituzioni, come il Parlamento di cui si è già trattato, e la stessa costituzione sono "baronali". Anche la suddivisione territoriale dell'isola rispecchia un sistema feudale: l'isola è divisa in tre Valli a cui però non corrisponde un'analogia ripartizione amministrativa.

Vi sono i municipi, tendenzialmente autonomi. I comuni partecipano all'elezione dei propri amministratori, mentre le municipalità possono proporre i magistrati locali da nominare.

La superficie delle tre Valli per la maggior parte comprende terre feudali e solo una minima parte è demaniale³³: anche le terre che da baronali, vengono riscattate dal feudo, spesso sono poi rivendute dal Re, tornando ad essere baronali.

L'ordinamento giudiziario affida al giudice locale le cause civili di poco conto, mentre le cause penali sono di competenza del Capitano di giustizia che con il giudice fiscale, criminale e il cancelliere formano una curia civile e una capitaniale o regia o

³³ Ivi, pp. 207-208

baronale, a seconda che si trovi in terre demaniali o feudali. La materia commerciale è affidata alle magistrature locali, come il Consolato di terra e di mare, mentre per quanto riguarda i comuni e il fisco decide il tribunale del Regio Patrimonio che ha sede a Palermo.

Il diritto si presenta come un mosaico da ricomporre, un'accozzaglia di leggi confuse che si basa sul diritto romano modificato nei secoli attraverso le Costituzioni, i Capitoli, gli Statuti: non vi è alcuna codificazione, né nel diritto civile, né nel diritto penale e commerciale.

Spesso sono applicate le leggi romane ancora formalmente in vigore, insieme a pene severissime come la pena capitale, applicate ad una grande varietà di delitti.

Ma l'arretratezza della Sicilia emerge anche da altri fattori: le città sono prive di collegamenti stradali, esistono le cosiddette "trazzere"³⁴ che sono ben lontane dall'essere strade, sono polverose e impraticabili durante l'inverno con le piogge. Pochissime le strade percorribili agevolmente, non vi sono ponti che permettano di attraversare i torrenti.

Il quadro che emerge è quello di una Sicilia in cui il tempo sembra essersi fermato: occorre un rinnovamento nell'organizzazione politica, nelle istituzioni, nel sistema giuridico. Servono delle riforme.

³⁴ Ivi, p. 223

L'avvio dell'opera di rimodernamento dello Stato è l'obiettivo della stessa casa regnante, il cui interesse è naturalmente quello di sottrarre potere ai nobili locali.

Anzitutto, è necessario abolire il feudalesimo.

Nel 1792 Ferdinando III stabilisce che vengano censite le terre demaniali e che queste vengano concesse in affitto ai contadini in modo che essi possano coltivarle non più come salariati, ma come coltivatori diretti.

Le terre feudali, secondo il decreto regio, devono essere divise in quattro quote, di cui una spetta al barone a titolo risarcitorio, mentre le altre tre devono essere censite dai comuni perché vengano date in enfiteusi ai contadini.

Naturalmente la reazione violenta dei nobili non tarda ad arrivare, neutralizzando il progetto ferdinandeo.

E' evidente che il baronaggio non avrebbe mai accolto con favore il potere regio, la cui politica riformatrice di ispirazione illuminista cozza con gli interessi nobiliari, la cui preoccupazione più grande è quella di perdere gli antichi privilegi di cui da sempre gode.

2.2 LA POLITICA RIFORMATRICE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE

Il ventennio che precede l'emanazione della Costituzione del 1812 si caratterizza per il succedersi di riforme volte al rimodernamento dell'organizzazione politica e delle istituzioni siciliane.

Da una parte vi sono gli Inglesi, il cui interesse primario è trasfondere nella Sicilia borbonica i principi e le ideologie d'oltremanica, al preciso scopo di ostacolare l'avanzata delle truppe napoleoniche. Dall'altra parte vi è Re Ferdinando di Borbone, con la sua politica assolutistica, che spodestato del regno partenopeo da Napoleone, è costretto nel 1806 ad un vero e proprio esilio a Palermo, ove deve convivere con un clima teso caratterizzato dall'atteggiamento guardingo dei baroni, veri padroni dell'isola.

In questo contesto, gli Inglesi si pongono come mediatori tra la classe politica e la corona, proponendo una politica riformista che da un lato svolga una funzione di rimodernamento istituzionale, e dall'altro mitighi le tensioni esistenti tra le forze politiche interne affinché non coinvolgano la loro presenza nell'isola.

Questo atteggiamento non è comunque ben accolto, ma solo mal tollerato, dai Borbone, nella speranza di poter un giorno fare ritorno a Napoli.

Probabilmente è già nelle intenzioni del sovrano di unificare i due regni, creandone uno con Napoli capitale e superando così la tradizionale rottura tra essi, dovuta alla diversa supremazia cui sono stati sottoposti: i francesi a Napoli, gli inglesi in Sicilia

Adesso per gli Inglesi l'interesse non è più rappresentato esclusivamente da ragioni economiche e commerciali, ma anche militari e politiche.

Il periodo delle riforme era già stato intrapreso dai Borbone, allorché erano saliti al trono, per superare il tradizionalismo ormai datato delle istituzioni siciliane, ancora fondate sul sistema feudale e procedere all'opera di rimodernamento secondo gli insegnamenti dell'assolutismo illuminato provenienti dalla Francia pre - rivoluzionaria: uno dei progetti che si era cercato di attuare riguarda proprio il censimento delle terre feudali e la redistribuzione dei fondi ai contadini.

Ma la corona paradossalmente si era mostrata più debole rispetto al baronaggio: i signori locali, ricchi proprietari terrieri, offrono i mezzi di sostentamento necessari per vivere ai contadini, e solo per questo essi godono del consenso (o sottomissione)? popolare. In ciò risiede il potere baronale, per cui gli stessi tentativi di riforma non possono avere seguito.

Alla fine del 1700 tocca a Domenico Caracciolo, giunto a Palermo da Napoli nel 1781 con la carica di Vicerè, avviare una politica riformatrice mirata a risollevare l'isola dalle tenebre del Medio Evo e a condurla verso la luce dell'età moderna, attuando una serie di innovazioni che tendano ad abolire le obsolete vestigia feudali, istituiscano un governo burocratico e centralizzato e favoriscano l'economia e il commercio. Infatti, se nel resto del Continente si diffonde l'idea di uno Stato centralizzato, con un efficiente apparato amministrativo, al servizio della corona, in Sicilia non si può

contare su una tale organizzazione politico-amministrativa: mancando una classe politica “moderna”, non si può pretendere che l’apparato burocratico sia anch’esso “moderno”. La struttura feudale su cui si basano la vita politica ed economica della Sicilia del XVIII secolo non consente all’apparato statale di progredire e modernizzarsi, come al contrario accade negli altri Stati.

Il compito di Caracciolo è di restaurare l’autorità regia, contrastando lo strapotere baronale, ma nella capitale deve appunto scontrarsi con un’aristocrazia ostile che non rinuncerebbe mai a quei privilegi che la feudalità riserva loro: sfarzi, lussi, ricchezze ben nascondono la miseria e l’arretratezza in cui versa la popolazione, ma, al contrario, al Caracciolo non sono sfuggiti.

Nonostante tutto, comunque, il primo ministro dà prova del suo intento rimodernatore, che può sintetizzarsi nel progetto di traghettare l’isola verso la modernità, introducendo un sistema statale burocratico e centralizzato, favorendo l’economia e il commercio. Inizia quindi a colpire proprio il ceto nobiliare, attraverso delle riforme mirate a ridurre le prerogative baronali, il cui peso puntualmente ricade sul popolo, dando inizio ad un processo di demolizione delle vestigia feudali.

Anche la struttura parlamentare ricalca le istituzioni tipiche del feudalesimo: la tripartizione in Bracci non rispecchia un’equa rappresentanza del popolo, essendo i primi due costituiti da clero e nobili, e solo il terzo, da rappresentanti della classe borghese³⁵.

³⁵ Il Braccio Demaniale, come si legge in L. Franchetti, *Condizioni politiche e amm. della Sicilia* cit., p.69, prima del sopraggiungere del nuovo ordine costituzionale, non aveva la capacità e la forza necessarie per poter rappresentare gli interessi del terzo stato, e i suoi componenti erano pur sempre nobili e borghesi di certa levatura sociale. La realtà sociale che

Questo fattore comporta che l'ago della bilancia penda sempre verso il ceto dominante. L'obiettivo, pertanto, è di colpire anche il Parlamento.

Secondo Caracciolo esso è un mero retaggio medievale che impedisce al potere regio di riorganizzare lo stato su basi moderne, secondo quanto dettato dai principi dell'assolutismo illuminato, consentendo invece ai baroni di proseguire nel proprio cammino da egemoni, continuando a sfruttare il popolo e ad arricchire se stessi.

Uno degli interventi tentati dal Caracciolo riguarda l'istituto dei donativi, che vengono votati dal Parlamento: votandosi per "bracci", l'esito è sempre favorevole alla classe aristocratica, riversandone il peso sulle classi subalterne. La pretesa di Caracciolo è di rendere nota la vera natura dei donativi, cioè il fatto di non essere altro che somme di denaro versate per alimentare il Patrimonio Regio e che devono essere qualificate come tasse. Proposta, questa, che naturalmente non trova seguito.

L'aristocrazia, chiusa nella propria mentalità conservatrice e tradizionalista, è il nemico da contrastare per raggiungere lo scopo, ma il Vicerè non può riuscire nel suo obiettivo riformatore: le sue leggi sono moderne, ma egli è solo contro un'intera classe politica e non può contare nemmeno sul sostegno del Re, disinteressato alla vita del suo regno, lontano dalla Sicilia e dedito ad attività tutt'altro

avrebbero dovuto rappresentare, era sconosciuta, o comunque, al di fuori degli interessi che li riguardavano. Si legge ancora Ivi, p. 72, come in seguito all'approvazione del testo costituzionale essi avevano acquisito un potere enorme, rispetto a quello che fino a quel momento avevano avuto, quasi nullo, che dall'obbedienza servile al sovrano, li condussero verso un eccesso opposto, tanto da accantonare pure il problema finanziario mentre si continuavano a votare le nuove spese, senza considerare quali fossero le entrate effettive. I rappresentanti del demanio, dunque, si presentano come i meno adatti a rappresentare le esigenze popolari, non tenendo conto che da un grande potere derivano grandi responsabilità.

che di governo. Ferdinando di Borbone mantiene un atteggiamento di indifferenza nei confronti delle condizioni misere e arretrate in cui i siciliani continuano a vivere, consentendo che vengano mantenute in vita quelle istituzioni qualificabili persino come anacronistiche che rendono ancora più forte l'egemonia della classe dominante, al solo scopo assicurarsi la corresponsione dei donativi.

L'azione politica attuata dal Caracciolo si scontra, evidentemente, con gli interessi dell'aristocrazia locale e sebbene sia riuscito a correggere qualche abuso e abbia cercato di innovare il sistema conservatore su cui la politica siciliana si fonda, comunque la nobiltà rimane la classe dominante.

Questo non ha tuttavia permesso al Vicerè di accattivarsi le simpatie, anche minime, del popolo, avendo spesso attuato una serie di interventi volti a migliorarne le condizioni di vita.

Una delle riforme più importanti è costituita dall'abolizione dell'Inquisizione, nel marzo del 1782, non senza scatenare l'ira del clero e della nobiltà.

L'Inquisizione siciliana si era servita di un Tribunale che per secoli aveva torturato e ucciso chiunque fosse sospettato di essere un peccatore, un eretico o un fomentatore di idee e credenze anticattoliche. Nemmeno il cosiddetto "*auto-da-fé*", l'atto di fede con cui veniva dichiarato il pentimento, poteva evitare il rogo. Chi si trovava davanti al tribunale dell'Inquisizione era privato di qualsiasi difesa o eccezione che, normalmente, la legge statale avrebbe garantito. Alle esecuzioni assistevano come in teatro, gli esponenti della nobiltà, ospiti in lussuosi banchetti allestiti per

l'occasione. Le condanne si basavano su riti e denunce caratterizzati dalla segretezza ed è questo uno dei primi aspetti che Caracciolo aveva voluto colpire nel 1782, in quanto il rito segreto viola le leggi del regno. Di fronte al rifiuto opposto alla sua abolizione, giustificandone la vigenza in quanto "Anima dell'Inquisizione", al Caracciolo non rimane altro, quindi, che abolire il Tribunale.

Per poter provvedere alla pavimentazione delle strade, ha imposto una tassa sulle carrozze dei signori, infine ha stabilito che solo attraverso lui avrebbero dovuto avvenire le comunicazioni con Napoli.

Questi interventi rendono evidente la politica perseguita dal Caracciolo, tendente a ridimensionare l'autorevolezza della figura nobiliare rispetto al potere governativo. Di fronte ad un tale atteggiamento oltraggioso, i baroni non possono che protestare davanti al Re, soprattutto in considerazione delle manovre evidentemente antifeudali, in contrasto con le tradizionali regole che avevano garantito per secoli vistose prerogative agli aristocratici. In particolare, il Caracciolo sostiene fermamente le ragioni dei contadini, assicurando loro la libertà di prestare la propria opera ad altro signore qualora siano offerte migliori condizioni salariali.

Il programma di modernizzazione di Caracciolo, dunque, riguarda anche l'economia: egli ritiene di dover basare il sistema economico dell'isola sull'agricoltura, visto l'enorme patrimonio fondiario presente sull'isola, di cui occorre promuovere il potenziamento.

Nel 1785 è nominato Vicerè Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, mentre Caracciolo, richiamato a Napoli, assume ivi la carica di primo ministro.

La politica del nuovo Vicerè segue l'onda rimodernatrice di Caracciolo, e questo lascia presupporre la volontà concreta di dar vita ad uno stato "moderno". Ma la realtà è ben lontana dal realizzare questo obiettivo.

Alla morte di Domenico Caracciolo, nel 1789, il ruolo del nuovo Vicerè diventa sempre più marginale: baroni e clero continuano a dominare lo scenario politico siciliano, i beni comunali continuano ad essere nelle mani dei ceti dominanti.

Nel frattempo i francesi proseguono l'invasione in Italia, approssimandosi all'ingresso in terra partenopea: nel 1806, dunque, occupano Napoli, destituendo il Re Borbone dal trono.

Gli Inglesi, già presenti nell'isola, preoccupati dalla rapidità con cui l'esercito napoleonico avanza e temendo che presto possa giungere anche in Sicilia, comprendono che devono attuare una strategia periferica che possa efficacemente contrastare le truppe napoleoniche. Attuando un controllo marittimo, coinvolgendo le isole, è possibile per l'Inghilterra bloccare l'esercito di Napoleone.

La motivazione è semplice: in Sicilia, come già è stato detto, gli Inglesi hanno stabilito le basi commerciali. Ma non solo: l'isola è un importante punto di osservazione su tutto il Mediterraneo e quindi su tutte le colonie marittime britanniche e l'eventuale invasione dei francesi ne metterebbe in serio pericolo la stabilità.

La soluzione ancora una volta è quella di introdurre una serie di riforme volte da un lato a rinnovare le vecchie e tradizionali istituzioni siciliane, dall'altro a rafforzare i consensi nei loro confronti da parte dei nobili e nel contempo del sovrano.

Gli Inglesi però sono stranieri e per poter attuare la loro strategia devono fungere da mediatori tra la dinastia regnante, di certo già scontenta delle sorti napoletane, e i nobili siciliani, tentando di non disilludere gli uni, né gli altri.

In effetti trovano terreno fertile tra la nobiltà locale che partecipa ben volentieri alla strategia sempre più antiborbonica e notoriamente antifrancese: il baronaggio respinge i fondamenti teorici illuministi e rivoluzionari, in virtù della tradizione politica siciliana, e questo rifiuto si intreccia con la politica di difesa delle proprie istituzioni che reggono il potere oligarchico e che il potere centralizzato e il riformismo mettono in serio pericolo. Anche questo per il baronaggio è motivo di opposizione alla Corona borbonica, la cui politica riformatrice intrapresa fin dal suo insediamento al trono aveva mostrato una chiara tendenza illuministica e antifeudale³⁶.

La classe aristocratica, però, è nel contempo consapevole della crisi istituzionale dovuta all'arretratezza della struttura politica su cui si basa l'intero assetto istituzionale e questo rende manifesta la necessità di un rimodernamento: non un cambiamento radicale, ma un aggiornamento delle preesistenti strutture feudali adeguandole alle nuove esigenze locali. In questo senso il modello costituzionale

³⁶ R. Feola, Le premesse della Costituzione del 1812, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit. p. 818

britannico offre la soluzione più moderata, concedendo una libertà che non sia eccessiva e basandosi su un sistema di governo basato sulla separazione dei poteri. Il potere legislativo infatti è di esclusiva competenza del parlamento, mentre l'esecutivo spetta al solo sovrano, garantendo ai rappresentanti della Nazione un potere concreto: e dato che la Nazione coincide con la classe aristocratica, in quanto solo essi sono degni di rappresentarla, essa può mantenere, rafforzandola, la propria egemonia. E' naturale quindi un coinvolgimento positivo da parte della classe aristocratica, almeno inizialmente, nell'azione politica britannica, anche se nei fatti, la concretizzazione del progetto si rivela molto più difficoltosa del previsto, perché gli interessi in gioco sono molto più conflittuali di quanto si potesse prevedere.

La prima fase della politica riformatrice si apre, dunque, con una serie di accordi tra i Borbone e l'Inghilterra con cui si impegnano a prestarsi assistenza reciproca nella guerra contro la Francia: una comunanza di intenti che cela finalità completamente opposte.

L'idea è offrire alla Sicilia una nuova organizzazione politica e giuridica che rifletta il sistema politico inglese, non solo da un punto di vista ideologico, ma anche più propriamente istituzionale.

Bisogna creare un sistema legislativo su cui fondare tutto il nuovo assetto istituzionale, ridefinendo la struttura del Parlamento, rinnovandola concretamente e creando una nuova Costituzione che mentre accoglie i principi liberali britannici, da un punto di vista ideologico, offra anche le basi su cui fondare la nuova

organizzazione statale, dando vita ad uno Stato moderno su base costituzionale.

Se lo scopo dell'azione britannica è offrire una moderna organizzazione statale, questa tendenza innovatrice e progressista mal si concilia con quella regia, che trova origine nell'assolutismo illuminato. Inoltre, la classe dirigente, chiusa nel suo acceso nazionalismo, non può accettare che la Sicilia obbedisca ad un Re che, da sempre disinteressato alle sorti dello stato, adesso intende fare da padrone.

In realtà l'unico punto d'incontro tra le classi politiche è il progetto costituzionale.

Nel contempo gli Inglesi, inizialmente protesi verso la mediazione tra la Monarchia e la nobiltà siciliana, si rendono conto come non si possa mantenere un atteggiamento di favore verso una monarchia in aperto conflitto con i siciliani: non sarebbe plausibile ergersi a liberatori di un Paese, mentre si appoggia chi quel paese vuol governare secondo principi del tutto lontani e opposti a quelli che ispirano l'azione britannica.

Questo sentimento travagliato porta paradossalmente ad un isolamento della corona: lo scontro tra monarchia e baronaggio diviene aperto nel momento in cui, nel 1811, viene emanato un editto regio con il quale il Re ordina di versare ingenti somme per il riarmo dell'esercito reale, ordina la vendita di un cospicuo gruppo di beni ecclesiastici e stabilisce una tassa sulle entrate, colpendo direttamente gli interessi dei mercanti inglesi. Il provvedimento suscita un forte malcontento, soprattutto perché viene emesso in

violazione del rispetto dell'iter parlamentare che avrebbe dovuto seguire, provocando una forte opposizione da parte dei baroni che si rivolgono direttamente alla Deputazione del Regno, un organo politico amministrativo istituito a partire dal XV secolo, con lo scopo di vigilare per nome e per conto della rissosa nobiltà siciliana sui privilegi e le "regie prerogative" del Regno di Sicilia.

Gli effetti diretti sul commercio inglese, inoltre, fanno sì che la questione coinvolta direttamente i rapporti tra il governo britannico e la monarchia.

Nello stesso anno, viene inviato a Palermo direttamente dall'Inghilterra, Lord William Bentinck, primo ministro a Londra, al quale viene affidato l'arduo compito di risolvere la questione siciliana.

I temi principali su cui fonda la sua azione politica sono la creazione di un nuovo assetto costituzionale e la garanzia di indipendenza dell'isola. La sua politica riformatrice si sostanzia nel fornire un assetto statale basato su un ordinamento costituzionale - rappresentativo che attribuisca il giusto peso non solo all'aristocrazia, ma anche alla media borghesia³⁷.

Durante l'assemblea parlamentare del 1810 erano stati approvati dei provvedimenti fondamentali per la realizzazione del progetto britannico, che avevano sancito l'eliminazione del sistema dei donativi e programmato una politica finanziaria e fiscale più moderna che prevedesse l'istituzione di un catasto.

³⁷ C.F Ricotti, *Il Cost. Brit. Nel Med.* cit. p. 8

Queste manovre avrebbero costituito il punto di avvio per la ridefinizione del sistema parlamentare, progetto che per tutto il decennio di protettorato ha impegnato l'azione politica inglese. Ancora più efficace per il raggiungimento dello scopo è l'abolizione del fedecomesso, al momento bloccata, ma poi riproposta durante il parlamento del 1812.

Si auspica alla realizzazione di una riforma finanziaria e politica che riguardi anche l'economia e l'agricoltura, dando un nuovo impulso al rapporto tra i grandi proprietari terrieri e la terra, restituendo vigore all'importanza e alle esigenze di produzione.

Il progetto di rimodernamento delle istituzioni deve prendere avvio dalla redazione di una nuova carta costituzionale, il cui contenuto sia espresso nelle “*Basi*”, cioè una serie di disposizioni che sanciscono i principi fondamentali a cui devono attenersi i redattori della nuova Costituzione.

Lord Bentinck, al quale è devoluta la competenza di portare a termine questa missione, orienta la sua azione politica verso quel programma di riforme che i suoi predecessori avevano auspicato, precisando che esse dovranno essere approvate da un Parlamento rimodernato: l'abolizione dello schema fondato sui tre Bracci e la conseguente creazione di un sistema bicamerale è infatti il primo passo verso l'accoglimento del modello di governo britannico.

Nel 1812, dunque, si aprono i lavori per la concretizzazione del programma costituzionale: il vecchio Parlamento, approvate le Basi, cessa di esistere come istituzione medievale, per assumere la

forma di un Parlamento moderno a struttura bicamerale, dando spazio sostanziale, non più solo formale, anche ai ceti medi.

Leggiamo, infatti, nell'art. VII delle Basi della Costituzione di Sicilia *“Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de' Comuni, o sia de' rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne' due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell'articolo di dettaglio su questa materia”*.

2.3 LA PRESENZA INGLESE: I RIFLESSI NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL 1812.

La Costituzione di Sicilia del 1812 è stata fortemente voluta dagli inglesi e, sebbene riadattata alle esigenze locali, è il riflesso del sistema politico, amministrativo e giuridico britannico, grazie anche all'introduzione di istituti tipici della tradizione inglese, come la previsione di un *“trial by jury”* nel sistema processuale penale.

Per gli Inglesi essa rappresenta una risposta “alle discussioni di ingegneria costituzionale”³⁸ che negli anni post-Rivoluzionari sono

³⁸ G. S. Pene Vidari, *Lezioni e documenti cit.* p. 44

state poste all'attenzione dei maggiori studiosi storico-politici del tempo in Europa.

Inoltre rappresenta il principale, se non l'unico modello costituzionale in grado di opporsi al costituzionalismo rivoluzionario francese su cui le principali Carte europee del XIX secolo si basano e al quale si rimproverano aperture eccessive verso regimi democratici, come la presenza di una Dichiarazione dei diritti, impensabile in una Sicilia in cui la modernità è in questo momento storico un germoglio non ancora fiorito.

Secondo gli Inglesi, la nuova Carta può rappresentare un valido strumento per poter procedere alla conquista dell'Italia diplomaticamente, mostrando come una Costituzione che offra ai cittadini libertà e diritti in modo moderato e ragionevole, senza cedere all'exasperazione del concetto di democrazia come hanno fatto i francesi, possa rendere felice un popolo e permettere di governarlo serenamente³⁹.

Fornire una Costituzione di tipo liberale e moderata, inoltre, può consentire alla Sicilia di conquistare quell'indipendenza da sempre agognata e mai concretamente realizzata, sia per le innumerevoli dominazioni, sia per la costante associazione del Regno di Sicilia, al Regno di Napoli.

La Costituzione del 1812 è rappresentativa di un sistema costituzionale moderato che, se da un lato riconosce importanti diritti alle masse popolari, non presenta un'apertura tale da

³⁹ D. Novarese, *Fra Common Law e Civil Law*, cit.

scontentare i nobili locali, che dominano la società siciliana del momento.

Il progetto di una costituzione codificata, sulla quale inoltre si sarebbero dovuti basare i codici di procedura penale e civile redatti immediatamente dopo la stesura della Costituzione, anch'essi di matrice britannica, in effetti si distacca dalla *Common Law*, se non altro per l'idea stessa di "codificazione", che al contrario è più vicina all'impostazione costituzionalistica francese, finendo quasi con l'apparire in contraddizione con quello che doveva essere il prototipo del sistema di governo britannico.

Ad esclusione di tale aspetto, comunque, si può tracciare un quadro complessivo dei riflessi che il modello britannico ha prodotto nel nascente governo siciliano.

Anzitutto, il Parlamento, l'organo rappresentativo di un popolo per antonomasia: esso è il più antico Parlamento, istituito dai Normanni in Sicilia, nel 1097, quando si riuniva per la prima volta a Mazzara del Vallo.

Nei secoli però rimane un organo di fattura medievale, come se in Sicilia il tempo si sia fermato: nel XIX secolo è ancora strutturato in tre Bracci, rappresentativi ognuno un ceto sociale. Il Braccio militare è composto infatti dai baroni, il Braccio ecclesiastico dal clero, mentre il Braccio demaniale è costituito dalle città del demanio, ed è posto in rappresentanza dei ceti meno abbienti, la borghesia.

E' vero che l'esistenza di un Parlamento all'interno di un sistema di governo nel XIX secolo è un importante sintomo di modernità, ma

non meno vero è che questo è solo ciò che viene mostrato all'esterno, celando esso stesso un sistema obsoleto e per nulla rivolto verso l'interesse popolare.

Con una simile composizione, infatti, è evidente che il ceto nobiliare ottenga sempre la maggioranza dei voti a soddisfacimento dei propri interessi, a scapito del popolo su cui inevitabilmente grava il peso delle decisioni parlamentari. D'altronde il Braccio demaniale non è in grado di difendersi, ma al contrario è sempre ligio e servile nei confronti della corte, ignorando, esso, l'esistenza di diritti propri: si è stratificata una sorta di consuetudine per la quale il popolo pensa di essere privo di diritti.

Il sistema di votazione delle singole proposte prevede che chi vota in un Braccio, non possa votare nell'altro, ad eccezione del Tesoriere Generale del Regno, che può esprimere il proprio voto nel Braccio ecclesiastico con riferimento alle prelature vacanti, e nel Braccio militare per quanto riguarda i casi di feudi confiscati. Inoltre una proposta è regolarmente approvata se votata da due Bracci⁴⁰.

Questo Parlamento, quindi, se è un mezzo di difesa per il ceto nobiliare e per il clero nei confronti dei regnanti stranieri, non altrimenti può dirsi per il popolo.

I baroni-feudatari hanno la piena giurisdizione civile e penale nei confronti dei propri vassalli, possono tassarli illimitatamente, lasciando ampio spazio ad abusi e soprusi, né i poveri contadini

⁴⁰ E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXVIII(1913), Palermo, p. 201

possono affidarsi ai tribunali regi, perché di fatto la tutela offerta è del tutto illusoria.

D'altra parte, se già l'autorità del Re è in qualche modo limitata dall'attività parlamentare, a maggior ragione nessuna libertà può essere concessa al popolo⁴¹.

L'istituto dei donativi è la prova evidente della supremazia nobiliare anche sul potere regio. Essi sono dei sussidi che vengono votati dal Parlamento e necessitano della maggioranza per poter essere approvati. Su tale materia però il Braccio ecclesiastico ha il diritto di veto e comunque, come per tutte le votazioni, sono pur sempre necessari i voti favorevoli di due Bracci. E' ovvio che il Braccio demaniale sia sempre in minoranza e finisca sempre con il subire la decisione degli altri due: i donativi infatti sono solitamente costituiti da somme di denaro stanziare a favore del Re, componendone il Patrimonio. Vi sono, poi, le somme per le spese del Regno, come le fortificazioni, i palazzi nobiliari, le strade, le prigioni. In sostanza, con specifico riferimento al Re, è dai baroni che dipendono le casse della Corona: ancora una volta sono essi a dominare la scena politica, economica e finanziaria del regno. La circostanza che l'autorità regia sia di fatto limitata dall'azione parlamentare è evidente se si pensa che per ottenere i donativi, il Re debba continuamente scendere a compromessi con i rappresentanti dello stato, attraverso un sistema tipico basato sul "*do ut des*"⁴².

⁴¹ L. Franchetti, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Roma, Universale Donzelli, 2003, p. 67

⁴² E. Del Cerro – N. Niceforo, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXVIII(1913), cit. p. 202

Il Parlamento si configura dunque come un organo deputato più alla protezione e, contemporaneamente, alla costante affermazione del potere nobiliare che alla rappresentanza del popolo, fungendo da scudo contro il potere regio, dietro le false spoglie di organo rappresentativo dello stato.

Posti a garanzia delle funzioni parlamentari vi sono poi altri organi, tra cui la Deputazione del Regno, che deve garantirne l'autorità, finendo, inevitabilmente, con l'assicurare la potenza baronale. Inizialmente, infatti, i membri sono nominati dal Parlamento, mentre successivamente dai Viceré.

Tale organo, composto da dodici membri, quattro per ogni Braccio, provvede alla riscossione dei donativi, e all'utilizzo di quelli già disponibili, oltre ad avere funzioni di sorveglianza dei privilegi e relativamente all'applicazione delle leggi, i Capitoli, votate dal Parlamento.

Sostanzialmente i diritti rappresentati sono sempre quelli della nobiltà, e anche ove vi sia una qualche forma di resistenza per l'imposizione o meno di determinate tasse, essa è sempre a vantaggio dei baroni, anche quando sia coinvolta la popolazione.

Fatta questa premessa, necessaria per comprendere l'entità della riforma istituzionale operata dagli Inglesi, si può, a questo punto puntualizzare come la nuova Costituzione debba predisporre prima di tutto un nuovo assetto parlamentare che dia il giusto peso alle rappresentanze di tutti i ceti sociali, quindi non solo dell'aristocrazia, ma anche del ceto medio – borghese, consentendo un'adeguata tutela anche per i ceti più bassi della società.

In secondo luogo, viene definito un sistema di ripartizione delle funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, attribuendosi al Parlamento il potere legislativo, mentre l'esecutivo deve risiedere nel solo Re. Infine, il potere giudiziario deve essere del tutto indipendente da essi, e può essere esercitato dai soli magistrati. In tal modo si pone fine alla tradizionale prerogativa baronale di avere piena giurisdizione nei confronti dei propri vassalli, né è più possibile inviare dei commissari che possano dare immediatamente e impunemente esecuzione alle pene. Gli stessi magistrati non possono sottrarsi ai propri doveri: essi possono essere giudicati, puniti e esonerati dalle loro funzioni ad opera del Parlamento, sebbene il progetto di riforma delle magistrature sia ancora ben lontano dall'essere approvato⁴³.

Infine, altra importante innovazione è l'abolizione della feudalità e degli istituti ad essa connessi, come il fedecompresso. Questo evento segna l'inizio di un nuovo ordine, coronato dalla rinuncia spontanea da parte dei baroni degli antichi privilegi e diritti.

Ma la riforma operata dalla mano inglese non tocca soltanto gli organi di governo, esistendo ancora nella Sicilia del XIX secolo numerose lacune nel sistema giudiziario, in assenza di una codificazione del diritto civile, penale, commerciale e processuale.

E' stato già detto che il diritto civile è formato da una moltitudine di leggi e provvedimenti vari che nel tempo hanno modificato e corretto il diritto romano che è alla base, ma non hanno mai rinnovato concretamente il corpo legislativo.

⁴³ Così si legge negli artt. II, III e IV delle "Basi" della Costituzione approvate dal Parlamento nel 1812.

Anche il sistema penale risulta un mosaico confuso disposizioni ereditate dal diritto romano, modificate nei secoli per poter essere adattate all'evolversi della società civile. Le pene previste sono severissime e prevedono pure la condanna a morte per come il furto nelle campagne o in casa, anche se di minimo valore. Vi sono poi le pene straordinarie, che hanno una funzione mitigatrice delle pene ordinarie, applicabili allorché vi sia un dubbio da parte del giudice sulla pena da esse previste o sulla prova legale, dando spazio, in tal modo, anche all'*aequitas*⁴⁴.

Il reo è assistito sempre da un avvocato e il procedimento si svolge tenendo conto della sola documentazione probatoria scritta. La sentenza deve essere emessa entro un anno, e solo il Re ha la facoltà di abbreviare i termini di giudizio, provocando pronunce ed esecuzioni immediate.

In alcuni casi si può provvedere straordinariamente mediante una giustizia punitiva che fornisce piena giurisdizione ai delegati e commissari inviati per la ricerca dei malfattori, potendo essi procedere ad esecuzioni immediate.

Le prigioni sono luoghi angusti, inumani, nessuna pietà per i criminali che non meritano di essere considerati persone. Muoiono di fame, di stenti.

⁴⁴ E. Del Cerro – N. Niceforo, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXVIII(1913), cit. p. 214: in una sentenza del 1800 ad esempio fu condannato a quindici anni di esilio un uomo, mentre altri a pene minori. A tutti venne anche applicata la condanna al risarcimento del danno e alla confisca dei beni. I fatti riguardavano la scoperta di un vuoto monetario nel Banco Pubblico di Palermo, con l'individuazione di ben 217.000 onze false. Contro i colpevoli si sarebbe dovuta applicare la pena di morte, secondo la legge ordinaria. Uno di essi riuscendo a introdursi presso la residenza del Re, lo implorò di concedere la sua clemenza, ed egli rispose esortandolo a costituirsi in carcere, per avere salva la vita.

Anche le istituzioni giudiziarie, dunque, manifestano in tutti questi aspetti la loro arretratezza e anche in questo senso il progetto di rimodernamento istituzionale deve essere realizzato.

Il nuovo sistema penale deve ispirarsi alle soluzioni garantiste proprie del sistema di Common Law, un sistema accusatorio che rinnova profondamente il vecchio impianto su cui l'ordinamento penale siciliano si è fino ad ora basato.

In realtà queste sono le idee, ma in concreto la realizzazione del progetto è risultata difficoltosa, se non altro perché l'introduzione del Jury nell'ordinamento penale siciliano, presuppone la redazione del codice di procedura penale, che di fatto, non è stato mai realizzato.

Nonostante i continui richiami della Carta Costituzionale,^a a causa dei conflitti e delle polemiche che dominano la scena politica in Parlamento durante tutto il triennio in cui essa rimane in vigore, l'iniziativa non giunge a risultati concreti, rimanendo i progetti più volte presentati di fatto inattuati⁴⁵.

Contestualmente alla redazione della Costituzione occorre quindi procedere ad un riassetto del sistema processuale civile e penale, mediante una codificazione che dia vita ad un sistema organico, esaustivo, abrogativo del sistema giuridico preesistente⁴⁶.

Il nuovo assetto normativo suggella l'intento sotteso all'azione britannica, cioè creare un ordinamento giudiziario moderno e

⁴⁵ ⁴⁵ D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800* cit. p. 789

⁴⁶ M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie* cit. p. 269

completo, senza però perdere di vista la tradizione giuridica locale. In tal modo si offre la possibilità di un concreto riconoscimento dei diritti individuali, la cui difesa è attuata dalla presenza prima di tutto della Costituzione.

La realizzazione di un impianto giuridico garante di diritti prima di allora mai riconosciuti né dichiarati e le novità apportate al sistema processuale vengono menzionate più volte dai costituenti mediante espressi rinvii ai nuovi Codici, la cui redazione avrebbe dovuto essere contestuale all'elaborazione del testo costituzionale.

Emerge, dunque, la fragilità di quel sistema che forse per il contesto culturale, sociale e politico in cui sta prendendo forma, non avrà lunga vita.

I dibattiti parlamentari immediatamente successivi all'approvazione del testo costituzionale mostrano come da subito si è reso necessario un intervento di revisione costituzionale, mettendo, dunque, da parte il progetto di creazione dei nuovi codici.

Nel frattempo viene predisposto il progetto di riorganizzazione magistratuale che prevede la revisione dei compiti dei magistrati già esistenti e la creazione di nuove figure introdotte dalla Costituzione.

Nel 1815, è predisposto un progetto di Assemblea del Giuri, prevedendosi l'introduzione nel sistema siciliano del Gran Giuri e del Piccolo Giuri, rispettivamente giuria d'accusa e giuria di giudizio, e stabilendosi le modalità di costituzione degli stessi, che avrebbero dovuto rinnovarsi due volte l'anno, previa ammissione dei candidati in liste, sulla base di determinati requisiti e l'assenza di cause di esclusione dalle stesse.

Il breve periodo durante il quale si susseguono gli interventi di riforma ad opera del Parlamento subisce un'interruzione brusca nel momento in cui Ferdinando III da Palermo riparte verso Napoli, riacquisendone il trono.

A questo punto egli può ripristinare la situazione antecedente al triennio 1812-1815, che fino a quel momento lo ha costretto ad accettare suo malgrado tutte le decisioni prese dai costituzionalisti britannici e i loro sostenitori locali sulle sorti del Regno di Sicilia.

Con un colpo di stato, unifica i due Regni, dando vita al Regno delle Due Sicilie con il titolo di Ferdinando I delle Due Sicilie e, abrogando di fatto la Costituzione del 1812, pone fine, almeno per il momento, al sogno indipendentista perseguito dai Siciliani.

2.4 L'ELABORAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE.

L'elaborazione del testo costituzionale viene intrapresa nell'agosto del 1810 con la convocazione del Generale Straordinario Parlamento il cui compito è discutere e approvare le Basi elaborate dall'Abate Paolo Balsamo.

Le Basi costituiscono le fondamenta del nuovo assetto costituzionale. L'idea di creare un testo così moderno rispetto al modello normativo fino a quel momento in vigore è vista con occhio molto critico dal Principe di Castelnuovo, esponente del partito costituzionale. Egli è abbastanza lungimirante da riuscire a prevedere il risultato del dibattito assembleare. Ritiene fondamentale operare un ridimensionamento della compagine assembleare, dando vita ad un'assemblea di pochi. La sua attuale

composizione, infatti, lascia prevedere uno scontro titanico tra i numerosi interessi in gioco, risolvibile solo attraverso una notevole quantità di compromessi, il cui risultato rischia di essere un corpo legislativo disorganico, confuso e a tratti ambiguo.

Al contrario Lord Bentinck, in virtù dell'azione mediatrice tra nobili e Corona cui gli Inglesi sono proiettati fin dall'inizio, ritiene indispensabile che il testo costituzionale sia frutto dell'incontro di tutti gli interessi in gioco, così che si possa dare vita ad una "costituzione di tutti".

Al ministro inglese sono stati attribuiti poteri assolutamente discrezionali nella gestione dei lavori, per fronteggiare l'azione sconsiderata della Corona, che giunge al culmine con l'editto regio del 1811.

La mossa del Re suscita brusche reazioni all'interno del partito costituzionale, che sfociano nell'invio di una petizione alla Deputazione del Regno, sottoscritta da quarantatre baroni. Di fronte la reazione del partito inglese, il Sovrano non mostra alcun segno di cedimento, ma, al contrario, dà una risposta ancora più forte, procedendo all'arresto di cinque tra i firmatari.

Questo evento segna una frattura totale tra la Corona e il governo britannico.

L'unico dato certo, a questo punto, è la necessità impellente di dar vita al nuovo governo costituzionale, approvando la nuova Costituzione, pur nella consapevolezza della diversità degli interessi sottesi al progetto comune.

Infatti, tutte le parti in causa sono concordi nel ritenere necessario realizzare questo obiettivo. Lord Bentinck, che nei fatti non ha assunto un ruolo concretamente attivo nel processo di elaborazione della carta costituzionale, ritiene fondamentale che sia un libero Parlamento ad approvare il testo.

Il processo di elaborazione e approvazione del testo costituzionale si inserisce in un contesto di per sé caotico e conflittuale, dominato al suo interno da diffidenze reciproche: la conseguenza è un'eccessiva fretta nello svolgimento dei lavori, che non lascia spazio a previsioni sempre positive.

Il Parlamento, suddiviso nei tre Bracci, il 18 giugno del 1812 si riunisce per l'approvazione delle Basi della Costituzione. Il periodo immediatamente precedente a questa data è segnato da un lungo dibattito relativo alle modalità di formazione della compagine parlamentare. Principalmente, si era cercato di riunire il maggior numero possibile di sostenitori della riforma, anche attraverso sotterfugi mirati ad acquisire la maggior quantità di procure parlamentari.

Risolte le questioni di carattere organizzativo, comunque, il 18 giugno 1812 si riunisce il primo Parlamento costituente.

L'apertura dei lavori è inaugurata dalla lettura del discorso del Principe ereditario, figlio di Ferdinando III, Francesco Gennaro di Borbone, al quale era stato attribuito il ruolo di portavoce della riforma, che sottolinea l'importanza di una riforma che segua l'esempio della costituzione inglese:

“[...] Voi già ne scorgerete un felice esempio nella Gran Bretagna nostra fedele alleata, dove la saggia, e ben ponderata sua costituzione l’ha elevata a quel segno di floridezza, e potenza, in cui al presente si ritrova, e le fornisce a dovizia i mezzi di sostenere con attività la gran lotta, che ha intrapreso contro il comune nemico”.

Aggiunge un monito: *“Applicatevi adunque a questo importantissimo oggetto, fedelissimi siciliani, senza lasciarvi sedurre da una smoderata voglia di novità, da astratti pensamenti e da fantastici sistemi, sommamente pericolosi in questa gravissima materia, siccome sarebbe ugualmente riprensibile un eccessivo e superstizioso attaccamento a certi vecchi stabilimenti e costumi de’ nostri progenitori.”*⁴⁷

E’ evidente il sostegno che il Principe offre al progetto britannico, elevandone il modello costituzionale ad esempio di felicità della Nazione, senza però omettere di aggiungere che il processo di rimodernamento non deve essere proteso ad un radicale cambiamento al fine di evitare di ricadere negli stessi errori che il vecchio sistema aveva causato e che con la riforma si auspica a rimodernare. Si intende creare un sistema di governo moderato attraverso la guida rappresentata dal modello costituzionale inglese, che affonda le proprie radici nella secolare tradizione parlamentare.

⁴⁷ Il discorso di apertura del Parlamento del Principe Vicario Francesco di Borbone, può leggersi in *Costituzione del regno di Sicilia stabilita in Parlamento dell’anno 1812*

Questa in verità è solo la prima fase dell'attività del Parlamento e si conclude il 19 luglio seguente, con l'approvazione delle Basi della Costituzione di Sicilia.

Il progetto originario di esse presentato dall'abate Balsamo prevede quindici articoli, ma di questi, solo dodici ottengono il *Placet* del Re.

Le sedute del Parlamento sono segrete, né le discussioni che avvengono al loro interno sono riportate dal protonotaro del regno, per cui non è possibile conoscere il contenuto delle deliberazioni. Si può fare riferimento solo agli scritti di Paolo Balsamo, che riferiscono delle modifiche intercorse al progetto originario delle Basi. Anzitutto viene eliminata la disposizione che attribuisce al sovrano il potere di nominare giudici e magistrati; in secondo luogo, viene ammessa l'abolizione dei privilegi feudali, concedendo, però, un indennizzo ai proprietari dei feudi..

2.4.1 LE BASI DELLA COSTITUZIONE SICILIANA

La deliberazione giunge alla conclusione il 19 luglio, suscitando la gioia dei liberali, soprattutto per la presenza di una disposizione che contiene gran parte dello spirito della riforma: ci si riferisce all'abolizione del feudalesimo, con cui vengono sottratti ai baroni i vecchi diritti e privilegi di cui fino ad allora hanno goduto. L'articolo XI delle Basi, così approvate, enuncia:

“Il Braccio militare dichiara che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si

gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze”.

L’approvazione di questa disposizione, determinando il superamento della feudalità, segna un vero e proprio passaggio dal vecchio al nuovo ordine.

Il sistema feudale aveva offerto non solo privilegi e prerogative in capo ai nobili proprietari terrieri, ma anche un grande potere, potendo essi esercitare piena giurisdizione in capo ai propri vassalli, sfruttandoli al massimo senza curarsi della miseria in cui erano costretti a vivere, mentre i baroni si disbrigavano tra i goliardici affari nella capitale.

Il lusso sfrenato, la ricchezza e gli sfarzi di cui avevano goduto i nobili, avevano peraltro gravato pesantemente sulle casse dello stato, determinando la necessità di imporre pesanti tasse su un popolo già sfinito e ridotto in condizioni di estrema miseria.

Queste circostanze fanno sì che la rinuncia ai privilegi feudali abbia creato un atteggiamento di fiducia e di speranza soprattutto all’interno del Braccio demaniale, rappresentante del popolo, generando un entusiasmo tale da indurlo ad operare in maniera agitata e caotica.

Tra le novità introdotte con le Basi vi è il principio esposto nel secondo articolo, in cui si dichiara *“Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno*

vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione”, applicando espressamente il principio di separazione dei poteri mutuato dalla tradizione parlamentare britannica, che attribuisce al solo Parlamento il potere di fare le leggi, la cui entrata in vigore è subordinata alla sanzione reale, tramite “*Placet*”. In caso contrario, il Re può apporre un “*Veto*”. Al Sovrano spetta il potere esecutivo (art. III), mentre il potere giudiziario (art. IV) deve essere indipendente dai primi due, ed esercitato da giudici. Essi possono essere destituiti solo con sentenza della Camera dei Pari: la procedura dettagliata è esplicata nel capitolo dedicato alla Magistratura, nella Costituzione.

Al Parlamento spetta anche il giudizio ed eventualmente la condanna dei ministri e degli impiegati regi (art. VI), tutte le volte in cui mostreranno di violare la Costituzione e le leggi nell’esercizio delle loro funzioni.

In materia giudiziaria, l’art. X sancisce il principio per cui “*niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non in forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de’ magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de’ giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.*”

Con tale disposizione si opera un espresso rinvio al nuovo codice di procedura penale, da redigersi ad opera dello stesso Parlamento. Solo in forza della legge da esso stabilita un cittadino potrà essere privato in tutto o in parte della propria libertà personale e dei propri diritti in seguito all'applicazione di una pena per condanna. Inoltre, ancora una volta si rinvia al modello costituzionale inglese, con riferimento al giudizio cui possono essere sottoposti i Pari, demandandone la specifica regolamentazione al titolo sulle magistrature, nella Costituzione di Sicilia.

L'ultima disposizione delle Basi riguarda l'emissione di nuovi sussidi: l'art. XII stabilisce, infatti, che *“Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privatamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni; ed indi passarsi in quella de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all'altra il diritto di ripulsa.”*

Con questo articolo si attribuisce espressamente alla Camera dei Comuni, tradizionalmente rappresentante del ceto popolare, la competenza a stabilire l'imposizione di nuove imposizioni di denaro, consentendo alla Camera Alta di poter solo dissentire o approvare la proposta come formulata dalla Camera Bassa, senza poter apportare modifica alcuna. Inoltre, anche i Comuni potranno da questo momento avanzare modifiche legislative in qualsiasi materia, indifferentemente come i Pari, restando all'altra Camera solo il diritto di respingerle.

E' evidente, come emerge soprattutto da quest'ultima disposizione, l'importanza concreta che viene attribuita alla Camera rappresentativa, eliminando la prevalenza della Camera Alta, protesa sostanzialmente al soddisfacimento di interessi nobiliari che di fatto fino a quel momento, finivano con il ricadere sempre sulle masse popolari, con riferimento specifico ai donativi. Ricordiamo, infatti, come essi, dietro la parvenza di contributo pubblico, non fossero altro che somme di denaro imposte sul popolo e che in concreto venivano utilizzate per soddisfare le spese del Re e dei nobili.

Dopo la discussione e approvazione delle Basi della futura costituzione, il Parlamento si aggiorna al successivo 8 agosto nell'attesa che gli articoli stessi così votati ricevano sanzione reale⁴⁸.

Nel frattempo i tre Bracci chiedono e ottengono dal Re una sede diversa da quella in cui fino a quel momento si erano riuniti, che viene accordata nel Collegio Massimo dei PP. Gesuiti.

Il 1° agosto del 1812 il sovrano a malincuore accorda la sanzione reale, non senza mostrare la propria disapprovazione su alcuni articoli: tuttavia, limita la censura al solo articolo X, che sancisce l'appartenenza delle rendite di qualunque natura allo Stato, fino a

⁴⁸ Ivi, p. 357: A proposito della sanzione reale, sorse la questione se a tale scopo fossero sufficienti i poteri del principe vicario o occorresse l'intervento personale del Re. Sul punto il Principe Cassaro affermò che i poteri del Vicario in virtù della clausola dell'*Alter Ego* si estendevano solo agli atti ordinari del Parlamento, ma non anche a quelli straordinari in cui la sanzione reale rientra. La procura che fornisce tale clausola non poteva attribuire al procuratore il potere di ribaltare la forma di governo.

quel momento costituenti il patrimonio regio⁴⁹. Dei quindici articoli, solo dodici, dunque, ottengono la sanzione regia.

2.4.2 LA REDAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE: IL POTERE LEGISLATIVO.

I dibattimenti, durante le cinquantaquattro sedute che proseguono fino al 6 novembre 1812, sono rivolti all'esplicazione sistematica dei principi espressi nelle Basi sanzionate dal Re. Durante questa fase prende forma il testo costituzionale, non senza difficoltà, considerando la quasi totale assenza di competenza giuridica della maggior parte dei componenti. Ma la volontà di chiudere con il passato e dar vita al nuovo governo eccita tutti, ognuno di essi vuole dare il proprio contributo, l'emozione di poter partecipare per la prima volta alla costituzione di un nuovo ordine che dia inizio ad una nuova vita è immensa.

Il risultato, tuttavia, è un testo privo di tecnica giuridica, disorganico e pletorico⁵⁰, in cui si incontrano e talvolta scontrano ideologie politiche diverse, mescolando tendenze politiche a volte opposte. Come più volte affermato, essa è il prodotto di un compromesso attuato grazie all'attività mediatrice britannica per andare incontro ad interessi diversi, facendo in modo di accontentare tutti: qualsiasi soluzione è ottimale per raggiungere l'obiettivo.

⁴⁹E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812* cit. N.S. Anno XLIV (1922), p. 70

⁵⁰F. Renda, *Storia della Sicilia*, cit. p. 278

I tre Bracci giungono alla stesura finale di un testo costituzionale composto da tre titoli riguardanti rispettivamente il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario.

Il titolo I è dedicato al potere legislativo. Il §1, Capo I, riconosce in capo al Parlamento, la competenza a creare le leggi, modificarle, applicarle, o abrogarle, mentre il Re (§ II) deve solo esprimere un Placet o il Veto, senza poter comunque apportare alcuna modifica al testo legislativo approvato dal parlamento. Si specifica, inoltre, che questa disposizione entrerà in vigore dal 1813, *“menoché riguardo alle nuove leggi de' nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate”*, facendosi esplicito riferimento ai Codici in materia penale e civile che dovranno essere redatti come integrazione della Costituzione. Sempre al Parlamento è attribuito il compito di creare le nuove Magistrature (§4) e organizzarle, procedendo alla soppressione delle vecchie. Solo eccezionalmente, questa funzione può essere esercitata da magistrati delegati dallo stesso Parlamento.

Il Capo II è dedicato all'amministrazione del denaro pubblico: il § I dispone che *“Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione”*, mentre al § II è stabilito che *“La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione”*,

sancendo che le rendite statali appartengono solo allo Stato, e solo l'organo che lo rappresenta potrà disporne, previa sanzione reale. Nel progetto originario delle Basi approvato dal Parlamento, ma non sanzionato dal Re, era stato inserito un art. X, enunciante il disposto per cui “[...] *La Nazione assume per suo conto l'esazione e l'amministrazione di tutti i fondi e beni nazionali compresi quelli riguardanti finora come cespiti fiscali e demaniali, le cui somme passerà poi nelle mani del Ministro delle Finanze per quegli usi dal Parlamento stabiliti*”, facendo un chiaro riferimento alla gestione delle rendite statali che veniva in tal modo attribuito al solo parlamento. Fino a quel momento esse erano appartenute al patrimonio regio, ma con l'affermazione di questo principio ad esso venivano sottratte. Il sovrano era stato irremovibile, dunque, nel negare la sanzione reale a tale disposizione, in quanto non avrebbe mai potuto accettare di trasferire la proprietà e l'amministrazione del denaro pubblico alla Nazione. Eliminato il riferimento nelle Basi, si erano limitati ad affermare, nel testo costituzionale, la sola proprietà delle rendite alla Nazione, omettendo la menzione dell'amministrazione. Solo i beni ecclesiastici, secondo quanto dispone il Capo III, sono inalienabili e continuano ad appartenere alla Chiesa, ad eccezione di quelli stabiliti dalla stessa o che sono alienabili de jure.

Il Capo IV della Costituzione siciliana reca il titolo “*Riguardante la formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni*”. Esso si occupa dunque della struttura del Parlamento che si compone non più dei tre Bracci, che vengono smembrati in luogo della creazione di un organismo a struttura bicamerale.

Il § 1 dispone che *“Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l’una detta de’ Pari, ossia de’ Sign ori, e l’altra de’ Comuni”*, come in Inghilterra, la prima (§ 2) composta dai baroni e dagli ecclesiastici e dai propri rispettivi successori, regolandosi anche il sistema di votazione, in base al quale ad ogni membro spetta solo un voto.

Il § 4 stabilisce che la carica dei Pari temporali è ereditaria, perpetua ed inalienabile e solo attraverso la successione, così come stabilita all’interno di ogni famiglia, potrà essere trasferita. Analogamente, perpetua ed inalienabile è la Paria ecclesiastica. Solo il Re (§ 5) può creare nuovi Pari temporali, a condizione che appartengano alla nobiltà esclusivamente siciliana, e comunque, la nomina è effettiva solo dopo che sia stata registrata negli Atti della Camera dei Pari, affinché essa ne abbia conoscenza. Per quanto riguarda i Pari ecclesiastici, allorché vengano eletti nuovi vescovati in Sicilia, ipso facto sono considerati Pari spirituali i relativi vescovi (§ 6). E’ possibile, infine, che i Pari intestino una procura ad un altro membro della stessa Camera, purché in capo ad esso non vi sia più di una procura (§ 7).

Il Capo V riguarda la struttura della Camera dei Comuni. Il § 1 dispone che *“La Camera de’ Comuni sarà formata da’ rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue”*, mentre il § 2 stabilisce la divisione in ventitre distretti del Regno, ognuno dei quali ha due rappresentanti alla Camera, ad eccezione di Palermo che ne ha sei, Catania e Messina a cui ne

spettano tre, mentre tutte le città con più di diciotto mila abitanti ne hanno due oltre a quelli del rispettivo distretto (§ 3). Infine, tutte le città con un numero di abitanti inferiore a diciotto mila ma più di seimila, ha un solo rappresentante (§ 4), mentre le altre città, sono comprese nei distretti (§ 5).

Alle Camere possono accedere solo Siciliani. La legislatura dura quattro anni, mentre il Re ha il diritto di sciogliere e convocare il parlamento. La convocazione deve essere fatta, comunque, ogni anno. Il § 8 riguarda le università e stabilisce che *“Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l’università degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de’ Comuni”*.

Il Capo VI riguarda le ipotesi di incompatibilità con la qualità di rappresentante presso la Camera dei Comuni. Le disposizioni da § 1 a § 9 stabiliscono, quindi, che non può essere eletto rappresentante lo straniero, limitando la carica ai soli siciliani, né i magistrati, né coloro che sono accusati di un crimine, fin quando non l’accusa non sia decaduta, né i dipendenti di un’amministrazione statale o regia, né coloro che possiedono rendite annue al di sotto di un determinato tetto. Un’ulteriore causa di incompatibilità con la rappresentanza è stabilita nel Capo VII, § 1 con riferimento ai debitori dello Stato, previsione che riguarda sia i Comuni che i Pari.

I Capi VIII, IX e X disciplinano la procedura elettorale dei rappresentanti delle Camere.

Il Capo XI, articolato in nove disposizioni, contiene le norme relative alla convocazione, allo scioglimento e alla proroga del parlamento, che in base a quanto stabilito dal § 1, spettano al Sovrano. In particolare, dalla convocazione del Parlamento, decorrono i quattro anni di durata della rappresentanza alla Camera dei Comuni (§ 4). Le disposizioni successive disciplinano le modalità di convocazione del Parlamento e l'intervento del Re all'apertura del dibattito (§ 7), che deve essere personale o per delegazione ad uno dei Pari, all'interno della stessa Camera, ove il Sovrano legge il proprio discorso d'apertura (§ 8).

Altre formalità sono indicate ai Capi XII, XIII e XIV, relativamente alla disposizione dei singoli membri, del Re e della famiglia reale durante il dibattito (Capo XII, § 1, 2, 3), le modalità di manifestazione del voto (Capo XIII, § 2), e infine per quanto riguarda le modalità di elezione dei Presidenti delle due Camere (Capo XIV, § 1, 2, 3).

Il Capo XVIII è dedicato allo svolgimento dei lavori delle due Camere. Il § 1 dispone che *“In ciascuna delle due Camere, chiunque de' suoi membri potrà avanzare qualunque proposta”*, ognuna di esse è esaminata in sedute diverse in triplice lettura, e l'esame può avvenire nell'ambito di un comitato costituito appositamente (§ 2). Il § 5 dispone che *“La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell'anno seguente”*. Delle imposte e dei sussidi si occupano il § 1 e il § 2 del Capo XIX, in cui si dispone che spetta alla Camera dei Comuni proporre le nuove imposizioni, mentre la Camera dei Pari può solo approvare o dissentire, senza poter effettuare alcuna

modifica. Il § 3 dispone che *“Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de’ Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi”*, inoltre il Re, secondo l’enunciato del § 4, può soltanto apporre il proprio *“placet”* o il *“veto”* a tali proposte, senza poter prendere parte ai relativi dibattiti, la cui competenza spetta alle sole Camere.

Il § 8 enuncia il principio per cui una Camera non può conoscere delle proposte di cui si discute o che sono pendenti nell’altra, e *“Ove le due Camere fossero d’accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de’ suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all’accordo ed alla uniformità de’ voti”* (§ 9). Si cerca dunque di regolamentare la composizione di eventuali conflitti che possano insorgere tra i due rami del Parlamento, ritenendosi ciò possibile solo con lo *“snellimento”* delle due compagini, così che i membri scelti in tali circostanze possano più facilmente giungere ad un accordo.

Il Capo XXII introduce un’importante novità, come affermazione dell’effettiva funzione rappresentativa dell’organo parlamentare, in merito alla possibilità per ogni siciliano che non sia membro del Parlamento, di poter avanzare una proposta di legge o una domanda a titolo personale o in nome della collettività. Se la domanda ha ad oggetto una questione pubblica, essa deve essere letta dal membro a cui è stata rivolta a tutta la Camera, se invece riguarda un caso

privato, può costituirsi un comitato che deve accettare o rigettare la proposta.

Il Capo XXIV esclude l'immunità dei membri delle Camere, imponendo che *“Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa”*(§ 1), precisandosi comunque che l'accusa deve provenire non da una semplice mozione, ma dal rapporto di un comitato. Le disposizioni successive descrivono l'iter che deve seguire il procedimento d'accusa. Il § 3 stabilisce che la Camera dei Comuni deve raccogliere e documentare le prove che fondano l'accusa, per poi trasmetterle alla Camera dei Pari. Quest'ultima ricevuti gli atti, può istruire il processo e avviare dunque il giudizio al quale eventualmente segue la condanna.

La disposizione contenuta nel § 4 afferma che le due Camere possono procedere all'arresto di chiunque le oltraggi, fermo restando che *“prima di chiudersi il Parlamento, ove l'affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.”* Inoltre dopo che si sia proceduto all'arresto, si deve rimettere il reo al magistrato ordinario perché venga regolarmente processato, in caso contrario l'arrestato deve essere immediatamente liberato.

Alcune norme riguardano specificamente i Pari e sono contenute nel Capo XXV.

In allegato, sotto il titolo *“Istruzioni riguardanti l'articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione de' rappresentanti alla camera dei comuni”*, vengono inserite le disposizioni relativa

alle modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni. Il capitano di ogni villaggio deve aver cura di pubblicare per affissione i nominativi di coloro che possono dare il proprio voto per le suddette elezioni (n. 1). Analogamente, parroci e curati devono dare tale comunicazione a voce nelle chiese e nelle parrocchie (n. 2) e gli stessi devono formare una lista contenente tali nominativi (n. 3). Il capitano avvalendosi della collaborazione dei membri del consiglio civico deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti agli elettori per poter essere qualificati tali (n. 5), dovendo dunque formare un registro firmato (n. 6). Vengono dunque elencate le modalità di svolgimento delle elezioni (nn. 7 – 29). Stabilito il luogo e la data dell'adunanza, gli elettori vengono ivi radunati, potendosi dunque procedere alle votazioni. Il voto si esprime pubblicamente menzionando nome e cognome del candidato scelto. Le elezioni non possono durare più di tre giorni, oltre i quali si procede al conteggio dei voti. Posto a garanzia della regolarità dei voti è l'obbligo di fornire la copia delle liste dei voti firmata dal maestro-notaro, il funzionario preposto allo svolgimento dei lavori. a chiunque, tra candidati ed elettori, ne faccia richiesta.

L'allegato successivo è intitolato alla successione al trono e si articola in ventotto disposizioni che statuiscono, innanzitutto, l'ereditarietà della Corona (§ 1), spettando attualmente ai Borbone in quanto regnanti di Sicilia (§ 2). La successione deve avvenire secondo la regola della primogenitura maschile (§§ 3, 4, 5). Solo nel caso in cui si estinguesse la discendenza maschile, può regnare una discendente donna (§ 8). Nel caso essa fosse sposata, e morisse prima del marito, il diritto a regnare di quest'ultimo cessa

immediatamente, ed è in facoltà del Parlamento di eleggerlo come Re o chiamare un altro principe al trono di Sicilia (§ 9).

Il § 13 stabilisce che comunque *“In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima”*, rimarcando ancora una volta l’importanza della voce popolare nei confronti di chi è chiamato a governare la Nazione. E per affermare con maggior forza l’indipendenza nazionale, e scongiurare il pericolo che questa venga disconosciuta, il § 14 dispone che *“Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere il Sovrano di un’altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale”*. Ancora, dopo aver affermato al § 15 che il re non può allontanarsi dalla Sicilia senza il consenso del Parlamento, il § 16 sancisce il principio per cui egli *“non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l’erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re”* e, § 17, *“Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia. Placet*

per l'indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi". Altre disposizioni riguardano il giuramento dei sovrani (§ 21) e del Parlamento (§ 22) di rispetto e fedeltà reciproci, la minore età del Re, l'incapacità e l'infermità, per cui il Parlamento deve nominare una Reggenza (§§ 23 e 24). Infine, il § 29 stabilisce che in assenza di eredi, è il Parlamento a scegliere il nuovo Re.

2.4.3 I DIRITTI, LIBERTA' E DOVERI DEL CITTADINO

Un discorso a parte meritano le sezioni del titolo I relative al riconoscimento espresso di taluni diritti, libertà e, conseguentemente, doveri del cittadino, espressione tipica dei moderni stati costituzionali.

Un intero capitolo è dedicato alla "*Decreto sulla libertà di stampa*". Il § 1 statuisce che "*Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S.M. avrà sanzionato il presente capitolo*", riconoscendo in primo luogo la libertà in oggetto, assolutizzandola, come si evince dall'espressa eliminazione dell'obbligo di sottoporre ad una previa revisione gli scritti che si intendono pubblicare. Il § 2 prevede un'eccezione a tale principio generale, stabilendo che comunque gli scritti in materia religiosa devono essere sottoposti alla previa censura degli ecclesiastici ordinari.

Le disposizioni successive dal § 3 al § 8 elencano gli scritti per i quali è fatto divieto assoluto di pubblicazione. La violazione di tali

articoli comporta la commissione di un delitto, le cui pene sono previste dal § 9 al §15.

In particolare, è delitto il pubblicare articoli contrari alla religione cattolica, o che offendano la persona del Re, inviolabile, o un membro della sua famiglia. Il § 6 si riferisce, specificamente, all'ipotesi in cui lo scritto miri a distruggere la Costituzione del 1812 e soprattutto le Basi della Carta, con riferimento esplicito alla divisione dei poteri, alla competenza in materia di imposizione delle tasse, e alla violazione del principio per cui nessuno può essere arrestato o punito se non in forza di una legge e per mezzo di un provvedimento del magistrato.

Chiunque violi tali statuizioni, è punito con reclusione o al risarcimento danni, a seconda del delitto commesso. Il § 15 prevede l'ipotesi della diffamazione, distinguendo tra calunnia e diffamazione su fatti veritieri per l'applicazione della pena.

Le disposizioni successive indicano gli obblighi di chi procede alla stampa. Così, il § 16 stabilisce che l'autore deve firmare davanti a due testimoni il manoscritto che deve essere pubblicato, sul quale anche lo stampatore deve apporre il proprio nome, luogo e anno di stampa.

Il § 20 dispone che chiunque venga offeso dallo scritto pubblicato può rivolgersi al magistrato ordinario, applicandosi per i giudici davanti a lui istaurati le norme previste nel regno per i giudizi penali (§ 21). La pena dell'autore dell'offesa è commisurata alla gravità della stessa, rinviandosi ad una più puntuale definizione dei

delitti in questione ad opera del nuovo codice penale che dovrà essere redatto (§ 22).

Il testo costituzionale prosegue con la trattazione generale dei diritti e doveri del cittadino, fornendone un dettagliato elenco articolato in Capi.

Il Capo I statuisce che *“Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunce delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi. Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti, come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.”* Dopo aver quindi sancito la facoltà di ogni cittadino di esprimersi liberamente e senza temere alcuna conseguenza, specifica che comunque si ritengono vietate le discussioni relative alle stesse materie proibite in tema di libertà di stampa.

Il Capo II riconosce al cittadino siciliano la possibilità di difendersi legittimamente ogni volta che dovesse subire violenza o minacce.

Il Capo IV sancisce il principio moderno di legalità, stabilendo che *“Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente Placet; con che*

restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice”.

L’elencazione delle libertà e dei doveri civili prosegue fino al Capo XIII. Tra questi, è interessante ricordare il Capo VIII in cui dopo aver dichiarato che *“Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge”*, solo la seconda parte, in cui si afferma che il cittadino riconoscerà solo le autorità stabilite dalla legge come tali, riceve la sanzione reale, mentre sulla prima parte che afferma espressamente la sovranità popolare, il *Placet* non viene accordato.

Il Capo IX afferma il dovere di ogni cittadino di conoscere la Costituzione e tutte le leggi che la costituiscono, riconoscendo l’obbligo in capo di parroci e ai magistrati di renderla nota, così come presso le università e nelle scuole, leggendola due volte l’anno.

Viene poi stabilito che per poter ricoprire la qualità di elettore ogni cittadino deve ottemperare ad una serie di obblighi, quindi è necessario saper leggere e scrivere (Capo X) e sottoporre i propri figli alle vaccinazioni (Capo XI).

Si afferma così il principio generale per cui il riconoscimento dei diritti e delle libertà civili, sottintende l’assunzione di altrettanti obblighi e doveri nei confronti della Nazione, al quale non ci si può sottrarre senza perdere il diritto di partecipare attivamente alla vita pubblica.

2.4.4 L'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITA'E DEL FEDECOMMESSO

Un capitolo fondamentale nella storia costituzionale Siciliana riguarda la novità introdotta con la Costituzione del 1812, relativa all'abolizione di tutti quei diritti e privilegi riconosciuti in capo ai nobili locali che mantenevano in vita la struttura feudale su cui l'organizzazione politica fino a quel momento si era basata.

Per tale ragione è necessario dedicare uno spazio anche al capitolo della Costituzione intitolato, appunto, *“Della feudalità, diritti e pesi feudali”*.

L'art. XII delle Basi della Costituzione ha sancito l'abolizione della feudalità. Essa è ribadita nel § 1, Capo I, del capitolo in esame, disponendosi che *“Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all'articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di equal diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno”*. Il successivo § 2 pone fine alle giurisdizioni baronali e priva i baroni di tutti i pesi annessi ad esse (§ 3), quali la custodia del territorio, la conservazione delle carceri, le spese per i detenuti.

Il § 6 statuisce che *“Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore”*. Si attribuisce così la proprietà ai possessori attuali delle terre oggetto del feudo, privando i baroni di qualsiasi diritto sulle stesse.

I Capi II e III proseguono nell'elencazione di tutti i diritti feudali che si devono ritenere aboliti con l'entrata in vigore della nuova costituzione, stabilendosi per quali di essi è previsto un indennizzo, come prevede ad esempio il § 2 del Capo III con riferimento agli usi civici provenienti da una convenzione tra comune e barone, da un diritto di proprietà o da un condominio, per i quali è previsto un compenso. Restano soppressi senza compenso tutti i diritti e gli usi civici angarici. In proposito, il Capo IV si preoccupa di stabilire che i magistrati devono occuparsi di esaminare le istanze presentate su tutti i diritti, pesi, servitù, prestazioni e usi civici, al fine di stabilire per quali tra di essi è previsto l'indennizzo e per quali invece esso non è riconosciuto, in base alle disposizioni precedenti.

Connessa alla soppressione del feudo è l'abolizione del fedecommissario.

Il fedecommissario è un istituto di origine romana, in base al quale l'erede, detto istituito, è obbligato a trasmettere, alla sua morte, i beni indicati ad un altro soggetto individuato nel testamento. In tal modo, l'istituito figura come un mero usufruttuario obbligato a trasmettere a chi era precedentemente stato indicato come fedecommissario, tutto il patrimonio oggetto della disposizione.

In occasione della riforma costituzionale, questo istituto non ha più ragione di esistere, se è vero che essa presiede al raggiungimento dell'uguaglianza civile tra cittadini.

In uno scritto di Emanuele Rossi⁵¹ si legge che *“non si può senza delitto far guerra all'abolizione dei fedecommissari votata dalle due*

⁵¹ In E. Rossi, *Manoscritti*, I fasc.

Camere ed applaudita dal grido della Nazione o della maggiore e più sana parte di essa” e si giustifica l’osservazione tenendo presente che l’abolizione della feudalità ha reso libere le terre in mano ai contadini, così che quei due terzi delle terre di Sicilia non sono più disponibili per i loro proprietari. Essi, dunque, non hanno più interesse a imporre l’indivisibilità e l’inalienabilità dei feudi perché passassino in virtù del fedecommesso ai successori. Sarebbe una contraddizione abolire la feudalità, facendo sì che le terre rimangano nella proprietà assoluta e libera dei possessori, mantenere in vita un istituto che ne impone l’indivisibilità e ne regola la successione.

La Costituzione del 1812 prevede espressamente l’abolizione di questo istituto, considerato un mero retaggio feudale.

Il § 1 del capitolo intitolato “*Dell’abolizione del fedecommesso*” stabilisce dunque che “*I fedecommissi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà, menoché le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano aboliti dal giorno della Reale Sanzione*”. Prosegue il § 2 con la statuizione per cui “*In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommissi sarà reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell’attuale possessore, nel modo che sarà prescritto nel presente progetto*”. Analogamente si ritengono nulle tutte le disposizioni fatte dopo la sanzione reale o in vita, dopo la morte del donante, che contengano fedecommissi, sostituzioni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell’erede o del donatario di restituire i beni ad un terzo, così che tali beni restano

nella proprietà dell'erede o del donatario stesso, non sussistendo in capo ad essi alcun obbligo (§ 3).

Dopo aver disposto i §§ 4, 5, 6 relativamente alle doti di paraggio, alle quote di fedecommesso e altre pertinenze vincolate, la cui proprietà resta nella disponibilità di coloro che ne hanno il possesso, il § 7 sancisce la libera disponibilità di tutti i beni di cui chiunque sia in possesso, e alla morte di ciascun proprietario, fin quando non sarà redatto il nuovo codice civile, vanno osservate per la successione ereditaria le regole previste in materia dal diritto comune.

Occorre ribadire, comunque, che l'istituto in esame è stato al centro di un acceso dibattito sorto nella classe aristocratica e che ha determinato una spaccatura all'interno dello stesso partito costituzionale.

Per i nobili, che già avevano rinunciato a tutti i diritti e privilegi di cui avevano goduto fino a quel momento, grazie alla sopravvivenza del sistema feudale, è impensabile rinunciare anche al fedecommesso.

Una forma di compromesso è stata raggiunta prevedendosi che, seppure con certe limitazioni, il fedecommesso rimanga in vita in alcune famiglie dei Pari temporali, come è previsto dal § 8, che dispone che *“La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente: siccome nel capitolo IV, del potere legislativo si è disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di*

netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso: questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti". Così un quarto dei beni deve essere assegnato e conservato per la Paria, dunque è inalienabile, e su di esso non può intervenire alcuna assegnazione né detrazione in favore neppure dei figli. Il successivo § 9 dispone poi che *"Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo"*, mentre il § 10 precisa che in assenza di un successore di sesso maschile, può succedere nella Paria una donna, sempre secondo la regola della primogenitura.

I successivi articoli mirano a tutelare la parte di legittima spettante ai figli, tenendo presente che questi possono anche aumentare o diminuire in caso di morte prematura. In base a tale circostanza, stabilisce il § 11 che *"I possessori attuali, nei quali a norma della presente legge di abolizione de' fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome il numero de' figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de' beni"*

attualmente fedecommissati in riguardo alle legittime de' figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano", mentre il successivo articolo 12 lascia nella libera disponibilità del padre la parte restante dei beni purchè "purché in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii".

E' importante precisare che di fatto, le disposizioni contenute a proposito del fedecommissato non hanno trovato l'approvazione del ceto aristocratico, tanto che prima di procedere alla redazione del secondo statuto, dedicato al potere esecutivo, nell'ultimo articolo, il § 15, espressamente i Pari manifestano il loro dissenso nei confronti di queste norme, dichiarando che *"Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommissi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantoché il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese"*.

2.4.5 IL POTERE ESECUTIVO

Il secondo Statuto riguarda il potere esecutivo, attribuito esclusivamente al Re.

Il § 1 del Capo I espressamente statuisce che “*Sarà privativa del Re, il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere*”. Analogamente, spetta al sovrano il potere di dichiarare la guerra o la pace, nei confronti degli altri stati, a condizione che non attenti alla Costituzione del regno (§ 2).

Egli dispone di un Consiglio privato, i cui componenti sono Segretari di Stato e consiglieri, e deve essere da lui consultato per gli affari più importanti. Tali membri devono essere siciliani , e scelti in base ad alti meriti e alla fiducia (§ 3).

In ogni caso ogni atto dell'esecutivo può essere sottoposto al giudizio del Parlamento, ogni qualvolta esso lo ritenga necessario, secondo quanto dispone il § 5, e può punire i membri del Consiglio quando ritenga che essi agiscano in conflitto con gli interessi della Nazione. Il riconoscimento del potere esecutivo nelle mani della Corona è mitigato, dunque, dal controllo esercitato dal Parlamento nei confronti del suo operato, dovendo sempre autorizzare determinati atti del Re. Il sovrano può, in base alle disposizioni di cui ai §§ 8 e 9, riconoscere degli incentivi o delle pensioni, a coloro che si sono resi meritevoli di tali gratifiche per i servizi resi allo stato, e può coniare moneta, senza però alterarne il valore, solo con

il consenso del Parlamento. In base all'art. 12, sempre previo consenso del Parlamento, può erigere nuove corporazioni.

Il § 17 abolisce il sistema delle “eccitative”, in base al quale i ministri possono intervenire in alcune pendenze giudiziarie, in quanto mantenerlo significherebbe violare il principio di indipendenza del potere giudiziario, salvo il caso in cui si debba procedere all'esecuzione di quanto stabilito nel § 15, in cui si afferma che al Re spetta *“Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti”*. Nell'esercizio di tali poteri il Re deve avvalersi della collaborazione dei segretari di stato, che sono sempre responsabili di fronte al Parlamento (§ 18). Quest'ultimo ha il diritto di presentare petizioni e rimostranze ogni volta che lo ritenga necessario, su qualsiasi atto che sia espressione del potere esecutivo, e il re deve sempre tenerne conto (§ 19).

Il Capo II precisa che il re può introdurre o mantenere in Sicilia truppe di terra o di mare, o costringere un cittadino a prendere parte nelle truppe reali, solo con il consenso del Parlamento.

Il Capo III si occupa dell'amministrazione finanziaria, che viene riconosciuta in capo al sovrano per mezzo del ministro delle finanze (§ 1), secondo le modalità di cui ai §§ 3 e ss. Dunque, devono eleggersi quattro camerarii, che operano sotto la responsabilità del

ministro delle finanze, un avvocato, un tesoriere, un procuratore generale, un conservatore generale, ventitre segreti, ventitre pro conservatori. Ogni ufficio ha durata di perpetua, ma può essere rimosso in caso di delitto o comunque per ogni altra causa per cui il ministro ritenga necessaria la rimozione dell'ufficio. Le disposizioni restanti e il Capo IV continuano ad elencare le modalità di esercizio del potere di amministrazione, mentre il Capo V si preoccupa di precisare che non può essere creato nessun nuovo ufficio senza il consenso del Parlamento. Nello specifico, il § 1 del Capo in esame dispone che *“Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica né alienare, né dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato. Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purché siano senza emolumenti”*. Qualora alcuni uffici risultino alienati, il Parlamento può ricomprarli indennizzando il proprietario attraverso una rendita decennale (§ 2).

L'ultimo Capo si occupa di precisare che qualsiasi carica o ufficio può essere attribuito solo a cittadini siciliani (§ 1), intendendosi per tali *“quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza. Placet;*

intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria” (§ 2).

Il Parlamento, per quanto riguarda i reggimenti militari esteri, può avvalersene, e in tal caso agli uffici possono essere impiegati anche stranieri, a condizione che prestino giuramento alla Costituzione (§ 3).

Le disposizioni di cui ai §§ 10 e 11 riguardano l’assunzione della cittadinanza. In particolare, l’art. 10 stabilisce che lo straniero che prende in moglie una siciliana o acquisisce il privilegio della cittadinanza, non può ricoprire pubblici uffici né ottenere una pensione ecclesiastica, mentre l’art. 11 dispone che solo il Parlamento può riconoscere la cittadinanza agli stranieri.

Con questa disposizione si chiude lo Statuto relativo al potere esecutivo, dal quale si evince la limitatezza dei poteri attribuiti al Re, che rimane comunque assoggettato all’autorità parlamentare in molte delle sue funzioni.

Risulta molto più particolareggiato e minuzioso lo Statuto dedicato alla magistratura.

2.4.6 IL POTERE GIUDIZIARIO

La norma d’apertura dello Statuto relativo al potere giudiziario enuncia il principio per cui il potere giurisdizionale deve essere esercitato applicando la legge ai casi concreti, sia in ambito penale che civile. Tale potere, secondo l’art. 1, spetta solo ai magistrati, sancendosi così l’indipendenza del potere giudiziario. Questa

statuizione è ribadita nel § 2, ove si afferma che *“Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, né declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, né accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de’ quali pienamente si eserciterà il potere de’ giudizi. Placet, come all’articolo dell’abolizione de’ fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finché non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi”*. Dunque, in attesa di costituire le nuove magistrature, restano in vigore quelle ordinarie già esistenti e solo ad esse può essere devoluta la potestà giudiziaria, restando aboliti i fori.

Vengono fissate le regole di competenza e giurisdizione, per cui all’art. 3 si stabilisce che nessun magistrato può devolvere la propria competenza ad altro, per alcuna ragione, così come non può accettare una causa che rientri nella giurisdizione di un altro giudice.

Ogni sentenza deve essere motivata secondo le norme dei nuovi codici, affinché non vi sia arbitrio nell’esercizio del potere giudiziario (§ 5). Il § 6 stabilisce che in ogni sentenza deve essere riportata la norma applicata e il ragionamento che ne è seguito nell’esame del caso. La conclusione è di assoluzione o condanna sia in ambito civile che penale. Il § 7 introduce la previsione dei nuovi

codici che dovranno essere redatti in lingua italiana, così come tutti gli atti e le sentenze.

L'art. 8 introduce il concetto di cosa giudicata, stabilendosi che essa si forma in seguito all'emissione di due sentenze uniformi.

Il § 9 introduce la figura del giuri, statuendo che *“Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de' codici civile e criminale”* e aggiungendo il rinvio al nuovo codice per quanto riguarda l'applicazione concreta e l'adattamento dell'istituto alle tradizioni locali.

Il § 10 stabilisce l'inappellabilità, in ambito penale, della sentenza di assoluzione, mentre per quanto riguarda le sentenze di condanna, esse possono essere riesaminate nelle forme e nei modi previsti dalla codice, sulla base della legge inglese.

Dopo aver ribadito il principio per cui nessun cittadino può essere arrestato o detenuto in prigione o sottoposto ad alcuna pena se non in forza delle leggi del regno e di una sentenza di un magistrato ordinario (§ 11), il § 14 stabilisce che non si può procedere contro alcun soggetto in mancanza di un'accusa proveniente dall'offeso, abolendosi dunque il processo per inquisizione, ad eccezione di alcuni delitti, stabiliti nelle disposizioni successive. Secondo il disposto del § 22, i magistrati per tali delitti possono procedere per la via dell'inquisizione e dell'informazione. Ancora, il § 23 dispone che la forza militare può essere utilizzata solo per ordine del magistrato.

Il § 26 prevede che *“Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge, ed all’incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all’esecuzione de’ mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge”*, ma il successivo § 27 aggiunge che in caso di flagranza si può procedere all’arresto senza il mandato, sia dagli ufficiali di giustizia che da un privato. Il mandato è necessario perché l’arrestato possa essere rinchiuso nelle carceri, affinché sia conosciuta la causa dell’arresto (§ 29). Esso deve altresì essere comunicato entro ventiquattro ore all’arrestato (§ 28). In ogni caso il § 30 stabilisce che entro ventiquattro ore il magistrato deve ascoltare il detenuto per stabilire la legittimità dell’arresto.

E’ stabilito che dietro “malleveria” il detenuto debba essere posto in libertà fino alla conclusione della causa, tranne che per i delitti previsti espressamente dagli artt. 15-21.

Il § 35 disponendo che *“Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell’habeas corpus, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale”* rinvia ancora una volta al codice penale e alle leggi britanniche, con specifico riferimento all’*habeas corpus*, precisando, comunque che tali norme potranno essere applicate solo per quanto adattabili alle tradizioni giuridiche locali.

La Costituzione non dimentica di disciplinare le modalità di esecuzione delle pene, introducendo delle specifiche garanzie di tutela per l'imputato, eliminando il sistema delle torture e avvertendo che il magistrato o giudice che utilizzi qualsiasi sevizia nei confronti del detenuto, è obbligato al risarcimento del danno causato, non può più esercitare le funzioni giudiziarie ed è condannato secondo le norme che saranno fissate nel nuovo codice penale (§ 36). Le carceri devono garantire condizioni di vita dignitose per i detenuti, e non devono rappresentare un luogo di tortura e sevizie per i reclusi (§ 38).

L'ultima disposizione dello statuto riguarda la durata delle cause. Il § 39 dispone infatti che i processi devono svolgersi all'insegna della brevità, in base al tipo di giudizio, senza però impedire il regolare svolgimento del processo, non ostacolando l'esame delle prove, così che l'azione e i diritti di ogni accusato vengano adeguatamente tutelati e i delitti siano pienamente puniti.

Le disposizioni successive, contenute nel Capo II, si occupano di individuare i requisiti necessari per poter ricoprire la carica magistratuale, mentre il Capo III introduce l'istituto dell'abuso di potere giudiziario e i relativi rimedi. Il § 1 stabilisce infatti che *“Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia”*. Qualsiasi individuo può presentare istanza contro l'abuso di potere giudiziario al Parlamento (§ 2), rinviando al nuovo codice per quanto riguarda le forme e le modalità di presentazione della suddetta istanza. Inoltre prevede il § 3 che chi si ritenga offeso a causa di un qualsiasi vizio nella decisione o nel procedere

commesso da un giudice o da un tribunale può rivolgersi al Parlamento perché si istauri un procedimento, durante il quale (§ 4) i magistrati possono essere sospesi dalla carica, fin quando il Parlamento non abbia emesso una decisione definitiva. La sentenza può, in caso di accertamento positivo del delitto, stabilire la rimozione assoluta dalla carica, oltre all'applicazione delle pene, la cui individuazione è rimessa al nuovo codice (§ 5).

Lo Statuto in esame si occupa della riorganizzazione delle magistrature, abolendo quelle fino a quel momento in vita, tranne per quanto riguarda quelle municipali. In ogni caso, è prima necessario provvedere a creare le nuove magistrature. Il Capo II della sezione relativa, intitolata *“Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario”*, fornisce un dettagliato elenco di tutte le magistrature del regno e delle rispettive giurisdizioni, che vengono precisate nei Capi successivi. In particolare, il Capo III prevede l'istituzione di un capitano giustiziere per ogni popolazione e un capitano d'armi per ogni distretto, ai quali spetta la competenza a procedere agli arresti dei rei, mantenere l'ordine pubblico, provvedere all'esecuzione di mandati e provvedimenti dei magistrati (§ 1). Sostanzialmente, trattasi di una figura paragonabile alle moderne forze di Polizia. Anche in questo caso, inoltre, si rinvia al nuovo codice per quanto riguarda l'esplicazione più precisa delle funzioni spettanti a queste figure.

Il § 3 prevede la figura del giudice di pace, al quale spetta la competenza su offese minori. In materia civile (§ 4), chiunque voglia esperire un'azione deve comunque rivolgersi ad esso, con

istanza scritta, e si specifica che ha giurisdizione il giudice di pace del luogo in cui si trova il convenuto. Tale giudice, in materia, ha funzioni conciliative tra le parti del processo. Solo nel caso in cui non riesca nel tentativo di conciliazione, da dichiararsi per iscritto entro otto giorni dalla ricezione dell'istanza, la causa può essere assunta dal tribunale. Il convenuto citato deve obbligatoriamente comparire davanti al giudice adito e, sempre in forma scritta, deve presentare le proprie istanze ed eccezioni. Ogni città del regno ha il proprio giudice di pace (§ 7), ma le città con un numero di abitanti maggiore di diciottomila ne devono avere due. Catania e Messina, quattro, mentre a Palermo ne vengono istituiti sei.

Il Capo IV individua i giudici di prima e seconda istanza e definisce la distribuzione delle competenze tra di essi. Il Capo V si occupa dei tribunali, uno per ognuno dei ventitre distretti in cui è suddiviso il regno, e uno per ogni città, e della composizione di essi. Il § 3 stabilisce che tali tribunali hanno competenza di prima istanza per le cause civili di ogni genere sorte tra persone che hanno domicilio nel distretto di quel tribunale, e per le cause criminali, ponendo come criterio di attribuzione della competenza il luogo in cui il delitto è stato commesso. Per quanto riguarda i tribunali delle città, essi hanno competenza per le cause civili e penali, ponendo come criterio per l'attribuzione della competenza il domicilio delle parti.

Sono poi istituiti cinque Tribunali d'Appello, di cui si occupa il Capo VI: Tre a Palermo, uno a Messina e uno a Catania. In particolare, rientrano nella giurisdizione dei tribunali di Palermo, le cause instaurate nelle città privilegiate e nelle podestà; quello di Messina ha giurisdizione per le cause del distretto omonimo, di

Patti e Castoreale, mentre il Tribunale di Appello di Catania riceve le cause del distretto stesso.

Stabilita la disciplina relativa alla distribuzione della competenza e della giurisdizione, e all'organizzazione dei tribunali d'Appello, il Capo VII ne regola la competenza, mentre il Capo VIII introduce la figura del Tribunale di Cassazione, istituito a Palermo. Ad esso spetta di conoscere in ultima istanza le cause d'appello, può annullare le relative sentenze sia in materia penale che civile, stabilendosi che ciò può avvenire in tutti quei casi in cui si rilevino vizi di legittimità o procedurali, dunque, non può conoscere nel merito.

La riforma del potere giudiziario prevede poi che, analogamente a quanto avviene nei processi in Inghilterra, i giudizi criminali si devono svolgere davanti ad una giuria, rinviandosi ancora una volta al nuovo codice per quanto riguarda le modalità e le forme secondo cui i giurati devono esercitare le proprie funzioni (§ 9). Al giudizio dei giurati è poi dedicata un'intera sezione, intitolata "*Giudizio de' giurì, o sia eguali*". Il § 1, in proposito, ribadisce che "*Il giudizio de' giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini*". Al § 2 è prevista un'eccezione per quanto riguarda i Pari temporali, che, secondo le stesse modalità e forme previste dalla Costituzione inglese, deve svolgersi davanti la Camera dei Pari. I Pari spirituali vengono giudicati anch'essi davanti la Camera Alta ma nei limiti di quanto ciò sia consentito dalla Chiesa. Si rinvia comunque al comitato incaricato di redigere i nuovi codici civile e criminale, di stabilire le modalità di esercizio dell'attività dei

giurati, precisandosi che tale disciplina dovrà adattarsi e conformarsi al contesto e alle tradizioni giuridiche locali. Così come tale comitato deve stabilire le regole per lo svolgimento del giudizio dei Pari, secondo quanto previsto dalla costituzione d'Inghilterra.

L'ultima sezione dello Statuto dedicato al potere giudiziario è intitolato "*Consigli civici e Magistrature municipali*" e offre una regolamentazione di questi organi fissandone le funzioni e competenze. Tra queste, lo stabilire la "pubblica annona", cioè il piano finanziario della città, in base alle esigenze locali e tenendo presente che "*Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne' contratti di compra e vendita, proibire o limitare l'entrata o l'esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de' particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà di chicchessia*" (§ 6), tranne nei casi di cui al § 7, che si riferisce ad eventi eccezionali e imprevedibili, da quali può discendere la necessità di imporre delle tasse ulteriori, garantendo comunque a chi si ritenga ingiustamente gravato, la possibilità di reclamare al Parlamento. Si prosegue con lo stabilire le modalità secondo cui ogni comune deve provvedere al proprio fondo finanziario (l'annona, appunto). L'art. 9 stabilisce infatti che "*Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da' proprietari possidenti terre, che appartengono ai territori dei*

rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, de' quali saranno forse rettificati i riveli, a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione”.

Al consiglio civico spetta anche stabilire quali siano i bisogni del proprio comune, ma solo previa approvazione del Parlamento può fissare nuove imposte. Ogni anno provvede ad eleggere il magistrato municipale, la cui disciplina è contenuta nel Capo II. In particolare, questa figura va scelta tra i più facoltosi del comune, ma non possono essere eletti coloro che hanno interesse nell'amministrazione pubblica. Il magistrato municipale rappresenta il comune ed è affiancato da subalterni eletti da esso stesso. Esegue le risoluzioni in materia finanziaria stabilite dal consiglio civico.

Il Capo III si occupa della circolazione dei beni all'interno del regno. Il § 1 stabilisce in proposito che *“totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del regno delle derrate di ogni specie”*, precisandosi nel § 2 che nessun magistrato può impedire la libera circolazione dei beni dietro la giustificazione della pubblica utilità. Il § 3 abolisce espressamente le dogane interne al regno.

Il Capo, conclusivo del testo costituzionale, si chiude con la disposizione che abolisce il protomedico del regno, rinviandosi al codice civile per l'istituzione della polizia medica.

La Carta costituzionale elaborata dal Parlamento del 1812 si presenta come un testo normativo denso di significato, frutto dell'incontro, e talvolta scontro, di esigenze diverse e contrastanti.

Nel contempo esso si inquadra tra gli avvenimenti più importanti che segnano una svolta fondamentale nella storia della Sicilia moderna ed è uno dei primi avvenimenti posto a simbolo del nuovo ordine, lontano dal Karma rivoluzionario, e proiettato verso una realtà che presto sarebbe divenuta il *leitmotiv* del secolo successivo.

Tuttavia da un'analisi più approfondita si evince come in realtà il Parlamento, elevatosi ad Assemblea Costituente, ha gettato parecchia carne al fuoco, dando vita ad un testo caotico e disomogeneo.

Più volte si leggono rinvii alla Costituzione d'Inghilterra. Essi, che dovrebbe rappresentare, almeno nei progetti originari dei fautori della riforma, il modello in cui la Costituzione siciliana trova le proprie origini, preludono alla necessità che nella regolamentazione delle singole materie, lasciata ai codici dei quali si era auspicata la redazione, il modello costituzionale britannico avrebbe dovuto costituire solo un esempio, dovendosi adeguare i principi in esso contenuti, alle tradizioni e ai costumi locali. Questa operazione di per sé dà vita ad una miscellanea di istituti e disposizioni normative che rendono ridondante e sistematico il contenuto dell'intero documento.

I non pochi rinvii, inoltre, compiuti in favore delle codificazioni in materia civile e penale, che comunque sono sconosciute al sistema giuridico inglese, lasciano sostanzialmente inattuata gran parte della disciplina relativamente a quelle materie, tenendo presente che quei codici, di fatto, non hanno mai trovato realizzazione, restando sostanzialmente incompiuti.

E' facile comprendere, dunque, come la nascita di un nuovo ordinamento, con questi presupposti, non avrebbe potuto godere di una lunga vita. Come vedremo, infatti, fin dai primi momenti di vita del nuovo stato costituzionale, si sono accentuati i contrasti, già presenti durante le fasi dell'elaborazione del testo normativo, che hanno portato in breve tempo al fallimento totale dell'esperimento costituzionale.

BASI DELLA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

Ferdinando III per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc. ecc. ecc., convocatosi da noi, qual vicario generale coll'Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell'anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.

I – Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà *ipso facto* decaduto dal trono.

II – Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura

dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.

III – Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV – Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d'impiego per sentenza della Camera de' Pari, dopo l'istanza della Camera de' Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d'Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell'articolo Magistrature.

V – Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI – Che i ministri del re, e gl'impiegati, saranno soggetti all'esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l'osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della loro carica.

-

VIII – Che i baroni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi la molteplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserita negli atti parlamentari.

IX – Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in

appresso. Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X – Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de' giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI – Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII – Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privatamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni; ed indi passarsi in quella de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all'altra il diritto di ripulsa.

L'anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall'atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de' consigli civici, che deve aver luogo prima dell'imminente maggio dell'anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' magistrati municipali, che d'allora in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl'incarichi loro addossati dal Parlamento; e perché i capitoli riguardanti la nuova forma de' sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già muniti della Real Sanzione, sono necessari per l'organizzazione de' medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell'imminente nuovo Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione di consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

Francesco principe ereditario delle Due Sicilie, e vicario generale in questo regno di Ferdinando III, per la grazia di Dio, Re delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc. ecc. ecc., investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l'Alter Ego, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell'ultimo generale Parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l'organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento, e dei civici consigli; perché, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati, però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l'animo e l'attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

Titolo I

Potere legislativo

Capo I

§ 1 – Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione dal Re – placet –

§ 2 – Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del placet, o Veto, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menoché riguardo alle nuove leggi de' nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

§ 3 – Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del Dipartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l'esecuzione con degli editti.

§ 4 – Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche.

Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

Capo II

§ 1 – Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione – placet –

§ 2 – La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione – placet –

Capo III

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menoché nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

Placet, menoché in quei casi che lo sono stati de jure.

Capo IV

Riguardante la formazione della Camera de' Pari,
e della Camera de' Comuni

§ 1 – Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l'una detta de' Pari, ossia de' Signori, e l'altra de' Comuni – placet –

§ 2 – La Camera de' Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale molteplicità delle loro parie – placet –

§ 3 – Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamentario – placet –

§ 4 – La dignità de' Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si

potrà ad altri trasferire né per vendita, né per donazione, né per qualsiasi maniera, fuorché quella della successione, secondoché questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie – placet –

§ 5 – Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perloché qualunque diploma del re a tal uopo non avrà vigore se prima non sarà registrato negli atti della Camera de' Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet per la creazione de' Pari; ma nell'intelligenza che S.M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

§ 6 – Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s'intendano, ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori – placet –

§ 7 – I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purché non si cumuli nella stessa persona più di una procura – placet –

Capo V

§ 1 – La Camera de' Comuni sarà formata da' rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue – placet –

§ 2 – Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de' Comuni due rappresentanti – placet –

§ 3 – La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto – placet –

§ 4 – Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno – placet –

§ 5 – Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne' distretti.

“Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che la godono, ancorché la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché le vicende de' tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non duemila abitanti” – placet –

§ 6 – La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all'esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de' rappresentanti – placet –

§ 7 – L'isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto – placet –

§ 8 – Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l'università degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de' Comuni – placet –

§ 9 – La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari – placet –

§ 10 – Nessuno potrà avere nella Camera de' Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti – placet –

Capo VI

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

§ 1 – Gli esteri di qualunque nazione – placet –

§ 2 – Quelli che non avranno venti anni compiuti – placet –

§ 3 – Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l'accusa, non sia stata cancellata – placet –

§ 4 – I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali – placet –

§ 5 – Gli uffiziali dell'esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale – Vetat –

§ 6 – Tutti gl'impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M. – placet –

§ 7 – Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all'anno – placet –

§ 8 – Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali nun avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l'anno – placet –

§ 9 – Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università – placet –

§ 10 – Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico – placet –

§ 11 – Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopradette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione – placet –

Capo VII

§ 1 – Non saranno ammessi nella Camera de' Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, né i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai

medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purché si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell'erario nazionale – placet –

§ 2 – Resta abolita l'eccezione ostica per i membri sì dell'una che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menoché in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l'abolizione dell'eccezione ostica, e per il dritto di non essere molestati di persona nelle materie civili Placet: per le materie criminali però, Placet, per i soli delitti a relegazione infra, fintantoché non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.

Capo VIII

§ 1 – I rappresentanti di un distretto nella Camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all'anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà – placet –

§ 2 – I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una

rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all'anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto – placet –

§ 3 – I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà – placet –

§ 4 – Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno, e dai consoli e capi degli artefici, purché abbiano una rendita di once nove annuali – placet –

§ 5 – Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna – placet –

§ 6 – Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti

della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa – placet –

§ 7 – Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita – placet –

Capo IX

§ 1 – I capitani d'arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi già approvate le istruzioni.

§ 2 – Apparterrà al capitano d'arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de' votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi – placet –

§ 3 – Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de' voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacché le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d'arme o giustizieri, potranno, dopo l'elezione, portarne querela alla

Camera de' Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de' suoi proprii membri – placet –

§ 4 – Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta – placet –

§ 5 – Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d'arme o capitano giustiziere d'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso – placet –

§ 6 – Per le elezioni de' rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori – placet –

§ 7 – I capitani d'arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de' Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizi, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla Camera de' Comuni – placet –

Capo X

§ 1 – Le elezioni de' rappresentanti de' distretti si faranno nelle capitali de' distretti medesimi – placet –

§ 2 – Quelle de' rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre – placet –

§ 3 – Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de' rispettivi capitani – placet –

§ 4 – Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti – placet –

§ 5 – Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

§ 6 – Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de' membri della Camera de' Comuni – placet –

§ 7 – Il maestro-notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime – placet –

§ 8 – Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni – placet –

§ 9 – Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette – placet –

§ 10 – Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell'ufficio – placet –

§ 11 – I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione – placet –

§ 12 – Le elezioni de' rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro, per ricevere e registrare i voti de' professori – placet –

§ 13 – L'accettazione di un impiego dato dal re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menoché per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di sopra indicati.

Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

Capo XI

§ 1 – Sarà unicamente dritto di S.M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento – placet –

§ 2 – Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all'articolo nono – placet –

§ 3 – Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso – placet –

§ 4 – La rappresentanza alla Camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo il qual termine essa cesserà naturalmente – placet –

§ 5 – La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de' Comuni, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro – placet –

§ 6 – Nella rinnovazione poi della Camera dei Comuni, intimerà ai capitani d'armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de' rispettivi rappresentanti de' comuni fra un dato tempo, che non sarà mai né più né meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro – placet –

§ 7 – L'apertura del Parlamento si farà da S.M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de' signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de' due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all'impiedi, ed alla barra della Camera – placet –

§ 8 – Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de' membri ha facoltà di rispondere – placet –

§ 9 – La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.

Placet, nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera de' Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.

Capo XII

§ 1 – Nella Camera de' Pari sarà sempre eretto il trono sopra tre scalini – placet –

§ 2 – Nel giorno dell’apertura del Parlamento il re vi sederà – placet –

§ 3 – Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all’impiedi i membri de’ comuni dietro la barra che sarà situata in fondo – placet –

Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantoché non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de’ presidenti e consultori.

Capo XIII

§ 1 – Nella Camera de’ Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de’ Pari si conserverà l’istesso ordine nel sedere secondo l’antichità di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l’ultimo luogo – placet –

§ 2 – I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa – placet –

Capo XIV

§ 1 – Il presidente della Camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S.M. fra i membri della camera stessa; e quello de' Comuni sarà eletto dall'istessa Camera de' Comuni, ed approvato da S.M. – placet –

§ 2 – La elezione del presidente della Camera de' Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà il protonotaro del regno – placet –

§ 3 – Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente sui membri della Camera de' Comuni – placet –

Capo XV

§ 1 – Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze ed attributi:

- Sederà in luogo distinto;
- Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte sarà mestieri;
- Metterà gli affari in deliberazione;
- Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;
- Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

– Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta – placet –

§ 2 – Il presidente avrà solamente voto in caso di parità – placet –

§ 3 – Maneggerà le spese e soprintenderà al regime, ed alla polizia della camera – placet –

§ 4 – Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima – placet –

§ 5 – Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera – placet –

§ 6 – Sarà egli in tutto, come ogn'altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell'ufficio ed alla espulsione dalla Camera – placet –

Capo XVI

§ 1 – Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena

di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un'isola – placet –

§ 2 – S.M. nell'esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; né questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M.S. – placet –

§ 3 – La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale – placet –

Capo XVII

§ 1 – Ciascuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll'annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

§ 2 – Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarii coll'annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessari – placet –

§ 3 – I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll'annua somma di once cento per ognuno – placet –

§ 4 – I due cancellieri co' rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conterranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al § 1, di questo capitolo.

§ 5 – Il protonotaro del regno manterrà l'archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento – placet –

§ 6 – Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d'ordine, che sarà ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però l'uscirne dipenderà da' suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l'autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll'annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari eleggerà un altro simile ufficiale col soldo medesimo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantoché non si stabilirà da S.M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

§ 7 – Le ambasciate da una Camera all'altra si recheranno da tre membri o più, secondoché sarà determinato da ciascuna delle stesse Camere – placet –

§ 8 – Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non

autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze – placet –

§ 9 – Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall'impiego se non per colpa del loro ufficio, o per poco lodevole condotta – placet –

§ 10 – Vi sarà una stamperia dipendente dal Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate – placet –

§ 11 – Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente da' presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente – placet –

§ 12 – Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie – placet –

§ 13 – Avranno queste l'ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente – placet –

§ 14 – I primi non potranno darne che un solo: l'altro due – placet –

§ 15 – Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi – placet –

Capo XVIII

§ 1 – In ciascuna delle due Camere, chiunque de' suoi membri potrà avanzare qualunque proposta – placet –

§ 2 – Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà però intervenire il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per poter intervenire nelle sedute della Camera de' Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§ 3 – Per lo stesso oggetto potrà l'intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza la solita formalità – placet –

§ 4 – Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni – placet –

§ 5 – La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell'anno seguente – placet –

Capo XIX

§ 1 – Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni – placet –

§ 2 – Quella de' Pari avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna – placet –

§ 3 – Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de' Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi – placet –

§ 4 – S.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopoché saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S.M. per averne un assoluto placet o veto – placet –

§ 5 – La M.S. manifesterà il placet o veto, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i membri della Camera de' Comuni colle forme di sopra descritte – placet –

§ 6 – Tutte le volte che S.M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v'interranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della Camera de' Pari proferirà il placet o veto, che sarà decretato dal re – placet –

§ 7 – Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il placet o veto, affinché poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne' rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro – placet –

§ 8 – Una Camera non potrà ingerirsi né prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell'altra – placet –

§ 9 – Ove le due Camere fossero d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de' suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all'accordo ed alla uniformità de' voti – placet –

Capo XX

Per essere compiuta la Camera de' Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiungeranno la seduta o

al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato – placet –

Capo XXI

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere – placet –

Capo XXII

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi – vetat –

Capo XXIII

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento – placet –

Capo XXIV

§ 1 – Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa.

Placet: quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non già per la sola mozione.

§ 2 – Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri – placet –

§ 3 – La Camera de' Comuni, dopo avere stabilita l'accusa, comincerà a far le ricerche per le prove e per i documenti del processo, e manderà l'accusa documentata alla Camera de' Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi di una malversazione qualunque, la Camera de' Comuni farà unicamente l'accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de' Pari.

§ 4 – Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l'affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.

Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perché lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva; nell'intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

Capo XXV

§ 1 – Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona – placet –

§ 2 – I pari, e le loro mogli, e le vedove finché non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

§ 3 – La paria si limita ai soli padri di famiglia – placet –

§ 4 – I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.

Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano, ma quando saranno ricevuti come testimonii, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

Istruzioni riguardanti l'articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione de' rappresentanti alla camera dei comuni

N. 1 – Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del comune ed a tre de' membri del consiglio civico di avere un'annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l'ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori – placet –

N. 2 – Si eseguirà lo stesso anche da' parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie – placet –

N. 3 – Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne' modi espressi di sopra, la maniera colla quale si farà l'elezione de' deputati mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi – placet –

N. 4 – Il parroco curato o l'arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de' rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo – placet –

N. 5 – Sarà di privata ispezione de' rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare gratis se esistono o pur no ne' pretendenti all'elettorato le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico – placet.

N. 6 – Un altro obbligo de' suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell'archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capoluogo – placet –

N. 7 – Il capitano d'ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l'ordine dal protonotaro del regno per l'elezione de' deputati de' comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro diritto all'elezione così del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto – placet –

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l'ora, in cui si passerà all'elezione del deputato o deputati del luogo, e che

terminata l'elezione de' mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de' deputati del distretto – placet –

N. 8 – Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando.

Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9 – Pubblicato quanto si è espresso all'articolo settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione de' squittinatori nel modo espresso nell'articolo primo – placet –

N. 10 – L'incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt'altro conveniente agli elettori ed ai deputati – placet –

N. 11 – I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne' susseguenti affiggere ne' luoghi pubblici le liste de' nomi de' candidati, o sia de' pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d'arme ed agli squittinatori del capo-luogo – placet –

N. 12 – Sarà dovere de' capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio – placet –

N. 13 – L'oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che soprintenderanno all'elezione de' deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni – placet –

N. 14 – Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto – placet –

N. 15 – L'elezione de' sopradetti deputati si eseguirà nel modo che segue:

Presiederanno all'elezione de' deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d'arme e gli squittinatori del capo-luogo – placet –

N. 16 – Gli uni e gli altri rispettivamente soprintenderanno alla recezione de' voti che si farà dal maestro-notaro – placet –

N. 17 – Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.

Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18 – Vi sarà all'uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune – placet.

N. 19 – Il capitano d'arme però, e gli squittinatori dei capi-luoghi, che presiederanno all'elezione ade' deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sé il registro de' nomi degli elettori di tutti i paesi de' cennati distretti – placet –

N. 20 – Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, vetat.

N. 21 – Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l'altro, metteranno sul tavolino uno de' due bullettini espressati nell'articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll'ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto.

Placet Regiae Maiestati, purché tutto ciò si esegua durante il corso de' giorni otto stabiliti all'articolo ottavo.

N. 22 – Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d'arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capo-luoghi de' distretti – placet –

N. 23 – Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti – placet –

N. 24 – Il tempo della elezione durerà al più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet, purché il tempo si regoli a norma dell'articolo ottavo.

N. 25 – Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato, co' suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26 – Durante l'elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro, non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all'incontro dovranno pagargliene i dritti – placet –

N. 27 – Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città l'impedire i disordini e le irregolarità, e, il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compiuta l'elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla Camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l'elezione per i candidati in contesa, e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione – placet –

N. 28 – Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell'esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l'elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de' Comuni – placet –

N. 29 – Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno – placet –

Per la successione al trono del Regno di Sicilia

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M.V. riguardante l'ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M.V. di voler concedere la sua Reale Sanzione.

§ 1. I – La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria – placet –

§ 2. II – La successione al trono sarà conservata nell'attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell'augusto e magnanimo padre del nostro monarca.

§ 3 – La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio – placet –

§ 4 – Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno, regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine – placet –

§ 5 – Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura – placet –

§ 6 – Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comeché premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita, onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione – placet –

§ 7 – Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza, purché però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale – placet –

§ 8 – Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de' suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell'agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne' maschi – placet –

§ 9 – Qualora l'ultima erede fosse maritata e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia – placet –

§ 10 – Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesimo eleggerà per tutori – placet –

§ 11. III – Tutte le questioni o dubbi di qualunque natura riguardanti l'attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet, ma sempre con la Real Sanzione.

§ 12. IV – Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimoni che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl'individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

§ 13. V – In mancanza di legittimi ere di e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima – placet –

§ 14 – Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere il Sovrano di un'altra

nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale – placet –

§ 15. VI – Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell'isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà il suo nuovo re.

Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

§ 16. VII – Il re non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunciare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l'erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re – placet –

§ 17. VIII – Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l'indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

§ 18. IX – Alla morte del re, l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno – placet –

§ 19 – Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento – placet –

§ 20. X – Ogni re o regina erede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell'Arcivescovo nella forma che segue: – placet –

§ 21 – “Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e sopra li quattro Evangelii, di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite dal Parlamento, ovvero alla felicità de' nostri sudditi ecc.”.

Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento, s'iantende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

§ 22 – Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

“La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i quattro Evangelii di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli accorda la Costituzione” – placet –

§ 23. XI – La maggioranza del re sarà stabilita all’età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l’autorità reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

§ 24. XII – Qualora il re fosse incapace di esercitare l’autorità Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all’articolo XI, finché durerà la sopradetta incapacità.

Placet; nel solo caso di demenza.

§ 25. XIII – Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sé. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell’ultimo Parlamento si uniranno da sé, e formeranno un nuovo Parlamento – placet –

§ 26 – Il sopradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all'articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato – placet come nel § 23 –

§ 27. XIV – Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de' Comuni – placet –

§ 28 – In mancanza di eredi o successori il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re – placet –

Decreto per la libertà della stampa

§ 1 – Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S.M. avrà sanzionato il presente capitolo – placet–

§ 2. I – soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento; intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de' dogmi e culto della religione cristiana

cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.

Placet; restando soggetti ancora all'istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ciò s'intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s'introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

§ 3. I – Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi – placet –

§ 4. II – Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile – placet –

§ 5. III – Nei quali si offenda un individuo della real famiglia – placet –

§ 6. IV – Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l'una de' Pari, e l'altra de' Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d'imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d'ordini e sentenze de' magistrati ordinari.

Placet; nell'intelligenza che il potere legislativo s'intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

§ 7. V – Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de' magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario – placet –

§ 8. VI – Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl'intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie – placet –

§ 9 – Colui che incorrerà nel primo de' suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet, nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finché il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

§ 10 – Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci – placet –

§ 11 – Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro – placet –

§ 12 – Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci – placet –

§ 13 – Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due – placet –

§ 14 – Nel sesto sarà obbligato l'editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa – placet –

§ 15 – Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto – placet –

Lo stampatore sarà obbligato:

§ 16. I – A far firmare dall'autore innanzi a due testimoni i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l'originale – placet –

§ 17. II – Apporre il suo nome, il luogo e l'anno dell'impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun'opera, che stamperà, nella stamperia dell'interno.

§ 18 – Non sarà tenuto di palesare il nome dell'autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l'autore – placet –

§ 19 – Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l'anno dell'impressione, sarà condannato a pagare once dugento, applicabili ad un'opera pia dello stesso comune.

Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà essere soggetto.

§ 20 – Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario – placet –

§ 21 – Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno dei giudizi criminali – placet –

§ 22 – Trovatosi l'autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finché il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizi e le diverse qualità e gradi de' sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto – placet –

§ 23 – Sotto il nome di autore sarà compreso anche l'editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell'autore – placet –

§ 24 – Per le opere che trattano di materie di religione, benché siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell'ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l'interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente – placet –

§ 25 – Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione, non s'intenderà introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia.

Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

Libertà, dritti e doveri del cittadino

Capo I

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunce delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti, come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

Capo II

Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: cosicch  non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei § 25, 26, 27, del capitolo I del Potere Giudiziario.

Capo III

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potr  esercitare pi  di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la molteplicit  delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non gi  per quei cittadini che li posseggono attualmente.

Capo IV

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potr  essere punito se non in virt  di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

Capo V

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purché li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.

Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S.M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

Capo VI

Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne' seguenti sensi:

“Colla maggior severità proibiamo, che dall'Altezza Nostra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da altri che fosse, non si

facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre de' privati. E che, per ragione di cotali foreste, dalla nostra Curia e dai soprintendenti e custodi delle foreste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e raccolta de' frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni”.

Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

Capo VII

§ 1 – Né l'erario, né le chiese, né le comunità, né qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacché in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.

Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostoché gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell'erario.

§ 2 – Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o

statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II de officio magistrorum rationalium § 22, nella prammatica VII, titolo III, de officio conservatoris regii patrimonii, e nella prammatica unica titolo X, de officio perceptorum § 16.

§ 3 – Cosicch  i procuratori ed avvocati dell'erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterr , giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorit  prima che ne avessero dalle sentenze de' giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

§ 4 – Finalmente il fisco non potr  pi  godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della cos  detta addizione in diem, n  restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il Parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

§ 5 – Per le chiese, le comunit , e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisser  i necessarii provvedimenti analoghi.

Capo VIII

Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge.

Veto per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leggi.

Capo IX

Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parrochi e de' magistrati municipali d'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l'anno la Costituzione – placet –

Capo X

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere, e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore – placet –

Capo XI

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso ne' consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale – Veto –

Capo XII

Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela – placet –

Capo XIII

Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice – placet –

Della feudalità, diritti e pesi feudali

Capo I

§ 1 – Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all'articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno – placet –

§ 2 – Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori – placet –

§ 3 – Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de' furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d'ogn'altra gravezza annessa.

Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l'uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani, come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finché non saranno stabiliti i capitani d'arme.

§ 4 – Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla

giurisdizione signorile. Gl'introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia: quante volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare il capitale – placet –

§ 5 – Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investiture, di rilievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tari feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi – placet –

§ 6 – Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore – placet –

§ 7 – Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai già stati feudi, e de' quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori.

Placet; con che s'intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già aboliti feudi.

Capo II

§ 1 – Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l'innanzi baronale cesserà; ma che

ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore – placet –

§ 2 – Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore – placet –

§ 3 – Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale – placet –

§ 4 – Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato – placet –

§ 5 – Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l'anzidetto non s'intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime – placet –

§ 6 – Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real Sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda dei principii stabiliti di sopra – placet –

§ 7 – Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone il comune o i singoli l'affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo l'indennizzazione, come si è detto al § 4 – placet –

§ 8 – Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privativa, il che si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la privativa in un'annua prestazione in denaro; il che sarà pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto – placet –

§ 9 – Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di

erigere ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri: resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti, che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive concessioni – placet –

§ 10 – I diritti angarici, che sono stati da S.M. venduti, saranno compensati nell'istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni – placet –

Capo III

§ 1 – Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili servitù e costumanze attive e passive, che sono state dall'abuso introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura ed alla libera economia de' predii – placet –

§ 2 – Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato – placet –

§ 3 – Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sarà per il favor dell'industria preferito nell'affrancazione il particolare contro il corpo morale o singoli – placet –

§ 4 – L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso, in un'annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell'ultimo decennio.

Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto – placet –

§ 5 – Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga – placet –

Capo IV

§ 1 – Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno, che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne' precedenti capitoli, per la soppressione tanto de' diritti signorili che degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato, che i tribunali e magistrati ordinarii debbano

occuparsi immediatamente, tostoché saranno i presenti capitoli da S.M. sanzionati, ad esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servitù, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda degli articoli precedenti – placet –

§ 2 – Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere il caso dell'indennizzazione, debbono a maior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato – placet –

Capo V

§ 1 – Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso de' boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali proprietà, nell'atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i proprietari alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un sì lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla costruzione.

Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de' boschi, tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai proprietari la libertà di vendere gli alberi di qualunque specie, purché restino obbligati a farne inteso il governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

§ 2 – Il codice medesimo stabilirà ancora le leggi penali per coloro che abusando della proprietà vogliono far mancare l'utile pubblico colla totale distruzione de' suddetti boschi – placet –

Dell'abolizione de' fedecommissi

§ 1 – I fedecommissi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà, menoché le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano aboliti dal giorno della Reale Sanzione.

§ 2 – In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommissi sarà reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell'attuale possessore, nel modo che sarà prescritto nel presente progetto.

§ 3 – Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommissio, sostituzione o qualunque obbligazione

nell'erede o nel donatario di restituire i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l'obbligazione di restituire sarà reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno ne' primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro volontà.

§ 4 – Le così dette doti di paraggio, le così dette quote di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata; di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena proprietà degli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.

§ 5 – Le così dette vitemilizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui che possiede i beni fedecommessari; restano in perpetuità presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

§ 6 – Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragioni di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; l'abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l'abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocché, venuta meno quell'assurda e barbara indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v'ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

§ 7 – Dal giorno della Real Sanzione della legge sull'abolizione de' fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de' proprii beni. Alla sua morte si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza

avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.

§ 8 – La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente:

Siccome nel capitolo IV, del potere legislativo si è disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecompresso: questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

§ 9 – Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

§ 10 – In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.

§ 11 – I possessori attuali, nei quali a norma della presente legge di abolizione de' fedecompressi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima

dopo la loro morte; e siccome il numero de' figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de' beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de' figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.

§ 12 – Resterà poi in libertà di ogni padre di poter disporre dell'altro terzo (esclusa sempre ne' Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l'asse finora fedecommessato), venderlo, alienarlo, ipotecarlo, ecc. purché in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii.

Beninteso, che se questi legittimarii nell'atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

§ 13 – Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è dovere che s'imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetterà loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacché formano parte delle suddette.

§ 14 – Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali siano considerati anche ne' loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello che possiede il padre, e ciò per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli ultrageniti poi si osservi la libertà, e la legge comune romana.

§ 15 – Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili, dipendenti dagli antichi fedecommissi, laddove sieno introdotte anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l'introduzione la sola citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizi, secondo le regole da stabilirsi nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedi per pretenzioni dipendenti dai fedecommissi verificati prima della presente generale abolizione, dovrà restarsi a quelle regole di legge, che stabilirà il nuovo codice.

Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommissi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantoché il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese.

Titolo II

Potere esecutivo

Capo I

§ 1 – Sarà privativa del Re, il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere – placet –

§ 2 – Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà, ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del regno – placet –

§ 3 – Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che debbono esser membri del medesimo durante la loro carica. Come ancora l'eleggere tutti quei consiglieri di stato, che S.M. giudicherà, i quali dovranno essere siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell'interno, o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e

quanti ne vorremo; come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§ 4 – Sarà la M.S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace ed allo stabilimento de' trattati colle potenze estere – placet –

§ 5 – Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl'interessi della nazione – placet –

§ 6 – Apparterrà a S.M. l'eleggere fra i soli siciliani i quattro segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della M.S., come pure l'eleggere fra i soli siciliani gli impiegati subalterni.

Placet per l'avvenire; ma non già per gli attuali impiegati.

§ 7 – L'onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignità di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet; restando però a nostro arbitrio di creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

§ 8 – Il dare con consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti della patria – placet –

§ 9 – Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet; restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l'introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del regno.

§ 10 – Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talché il re dovrà sempre considerarsi come il loro generalissimo – placet –

§ 11 – Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli siciliani, e le commissioni che sarà necessario dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a farsi finora da Sua Maestà.

§ 12 – L'erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l'istituto ed i regolamenti – placet –

§ 13 – Il soprintendere al commercio interno ed esterno, della nazione, ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S.M. sanzionate – placet –

§ 14 – Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l'azione contro il reo sia di privata natura, e si sia già compensato il danno o

l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet; con far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

§ 15 – Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti – placet –

§ 16 – Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti – placet –

§ 17 – Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del potere giudiziario già sanzionato da S.M. Quindi si stabilisce, che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de' particolari introdotte innanzi a' differenti magistrati.

Placet, menoché per l'esecuzione di quanto viene stabilito nel § 15 di questo stesso capitolo.

§ 18 – Il re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili al Parlamento: né valga a questi per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S.M. – placet –

§ 19 – Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S.M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione – placet –

Capo II

§ 1 – Non ostante l'eminente dignità che ha il re di generalissimo, non potrà egli introdurre, né tenere in Sicilia altre truppe e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.

§ 2 – S.M. non potrà giammai obbligare alcun siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet; meno in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

Capo III

§ 1 – Apparterrà a S.M. l'amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet, con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

§ 2 – Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1813. Beninteso, che resteranno per giudicare le cause dell'erario gli attuali ministri togati con l'attuale avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantoché non sarà stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo come stabilire un tribunale per l'erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

§ 3 – Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S.M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze – placet –

§ 4 – La durata della carica di essi gran camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S.M. – placet –

§ 5 – Dippiù quattro vice-camerarii da eleggersi da S.M. – placet –

§ 6 – La durata della carica de' quattro vice-camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S.M. – placet –

§ 7 – Un tesoriere generale – placet –

§ 8 – Un conservatore generale – placet –

§ 9 – Un avvocato – placet –

§ 10 – Un procuratore generale dell'erario – placet –

§ 11 – Ventitre segreti, – placet –

§ 12 – Ventitre proconservatori – placet –

§ 13 – Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di distretto.

Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopradetti impiegati stabilire le rispettive preminenze e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

§ 14 – La durata di questi uffici sarà perpetua, ma amovibile per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet; con che s'intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione, e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d'Inghilterra gl'impiegati per l'erario.

§ 15 – Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti, il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà e poteri, per essi e loro dipendenti, che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il nuovo codice ne avrà stabilite le giurisdizioni e facoltà, in conformità della Costituzione inglese.

§ 16 – Il quarto poi sarà solo incaricato di soddisfare i creditori dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita de' milioni e simili – placet –

§ 17 – Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i dipartimenti de' distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerari – placet –

§ 18 – Ogni gran-camerario avrà sotto di sé un vice-camerario per essere assistito nelle sue differenti incumbenze – placet –

§ 19 – Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii, e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de' vice-camerarii v'interrà in qualità di segretario. Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana – placet –

§ 20 – Per qualunque risoluzione ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso – placet –

§ 21 – Il tesoriere generale sarà il cassiere dello stato, e terrà per via de' suoi ufficiali la scrittura di cassa – placet –

§ 22 – In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per conto dello stato medesimo – placet –

§ 23 – Il conservatore generale co' suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze – placet –

§ 24 – L'avvocato ed il procuratore generale dell'erario maneggeranno tutti i negozi litigiosi dell'erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet; ma presso quel magistrato che verrà stabilito dal Parlamento, e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto, finché il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione inglese.

§ 25 – Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet, con la riserva di sopra.

§ 26 – I segreti di distretti sotto gli ordini de' gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gl'introiti dell'erario de' loro rispettivi distretti. In ogni mese, per mezzo delle compagnie d'arme, trasmetteranno al tesoriere generale le somme da essi riscosse.

Placet; restando in facoltà del ministro delle finanze di usare tutti gli altri mezzi che crederà opportuni.

§ 27 – I proconservatori faranno ne' distretti lo stesso ufficio del conservatore generale in Palermo – placet –

§ 28 – I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico dei segreti ne' loro distretti – placet –

§ 29 – I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne' territorii delle stesse popolazioni – placet –

§ 30 – Ogni pagamento che si farà all'erario dovrà farsi per via de' banchi di Palermo e di Messina – placet –

§ 31 – Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno passare all'erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilirà il Parlamento.

Placet; per il cinque per cento, ma con quella ripartizione che giudicheremo di stabilire.

§ 32 – Siccome in forza de' sopradetti decreti debbonsi riunire insieme diversi archivii ed ufficii, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, così il segretario di stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per essere approvato, o perché vi faccia quei cambiamenti che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

Capo IV

§ 1 – I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblicati, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet; precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

§ 2 – Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare in ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario. Il Parlamento ne' casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d'irregolarità, malversazione o peculato, lo punirà; dovendolo sempre accusare la Camera de' Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori – placet –

§ 3 – Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii – placet –

§ 4 – I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la nazione – placet –

Capo V

§ 1 – Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica né alienare, né dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato.

Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purché siano senza emolumenti.

§ 2 – Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per %.

Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro.

Capo VI

§ 1 – I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi e le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell'arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, né dovranno mai conferirsi che a' soli siciliani.

Placet; per quelli da conferirsi d'oggi innanzi.

§ 2 – Per siciliani s'intendono quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria.

§ 3 – Per ciò che riguarda i gradi militari, chiunque non sia siciliano non potrà mai essere considerato nei reggimenti siciliani – placet –

§ 4 – Qualora il Parlamento resolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però di qualunque classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.

La forma del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; con che resti stipulato per le truppe estere quanto si è detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo dopoché ce ne verrà presentata la formola.

§ 5 – Ne' corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere proposto alcun estero. Gli attuali però che sono in tali corpi, potranno rimanervi – placet –

§ 6 – Nell'artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantoché non si formi la intera armata siciliana; e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro real animo.

§ 7 – Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi alcun estero, senza il consenso del Parlamento – placet –

§ 8 – I governi militari, il comando de' porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole, dei corpi d'armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gli impieghi che andranno a provvedersi da oggi innanzi.

§ 9 – E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per quel che riguarda i gradi militari – Veto

§ 10 – Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie – placet –

§ 11 – Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza siciliana potrà concedersi a' forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli de' naturalizzati e non già i naturalizzati stessi, che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come i Siciliani di origine.

Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 di questo capitolo.

Titolo III

Potere giudiziario

Capo I

La potestà di giudicare sarà nell'applicare le leggi ai casi ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.

§ 1 – Risiederà esclusivamente presso quei magistrati, ai quali sarà conferita – placet –

§ 2 – Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, né declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, né accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de' quali pienamente si eserciterà il potere de' giudizi.

Placet, come all'articolo dell'abolizione de' fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finché non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

§ 3 – Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, né potrà

giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato – placet –

§ 4 – La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste ed esecutorie emanate da' magistrati saranno autorizzate col nome di S.M. – placet –

§ 5 – Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento

Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto viene stabilito nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

§ 6 – Nelle sentenze si dovrà premettere la legge, o l'argomento ricavato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione della legge premessa; la conclusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale – placet–

§ 7 – Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua – placet –

§ 8 – Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata – placet –

§ 9 – Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale

sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de' codici civile e criminale.

Placet; riserbando di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

§ 10 – Nel criminale, ove la sentenza dichiara l'accusato innocente, non sarà appellabile; se essa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet; riserbando di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo codice.

§ 11 – Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno, e dietro l'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Pdlacet; con che s'intenda per i soli siciliani, e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare l'arresto di qualunque persona, purché prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinarii.

§ 12 – Sono per qualsiasi causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per alta economia, de mandato principis, ecc., sotto pena, contro chiunque praticherà e contribuirà all'esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico ufficio, di once mille a profitto dell'erario, e della

relegazione in un'isola, di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione – placet –

§ 13 – Sua Real Maestà non farà giammai grazie per simili delitti – placet –

§ 14 – I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo ne' seguenti qualificati delitti, cioè: – placet –

§ 15. I – Quello di lesa Maestà Divina – placet –

§ 16. II – Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella di S.M. la Regina, o de' successori al trono, o del suo vicario generale.

Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione inglese.

§ 17. III – Quello di sedizione, che comprende effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillità – placet –

§ 18. IV – Quello di omicidio – placet –

§ 19. V – Quello di incendio – placet –

§ 20. VI – Quello di furto con violenza – placet –

§ 21 – Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.

Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale ed alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

§ 22 – Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali procedere per la via dell'informazione e dell'inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi e le ben fondate presunzioni del reato, il che sarà largamente definito nel nuovo codice – placet –

23 – La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei che a domanda e sotto la direzione de' magistrati ordinarii – placet –

§ 24 – Non potrà questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo ne' soli casi di sedizione – placet –

§ 25 – Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all'arresto di qualunque persona, dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l'ha incumbenzato, nel quale verrà espresso il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputata, l'accusatore, gl'indizi, e le cagioni per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però esprimersi gli accusatori e gli indizi.

§ 26 – Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge, ed all'incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all'esecuzione de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge – placet –

§ 27 – Si eccettuano però i casi, ne' quali, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in flagranti: allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque particolare – placet –

§ 28 – Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse, dopo ventiquattro ore del suo arresto dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sarà fatta nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli atti e le prove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

§ 29 – I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto – placet –

§ 30 – Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione – placet –

§ 31 – Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati delitti – placet –

§ 32 – Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone – placet –

§ 33 – Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi e di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni, come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale – placet –

§ 34 – Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i così detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi – placet –

§ 35 – Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell'*habeas corpus*, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale – placet –

§ 36 – Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato a quelle pene e multe che largamente fisserà il nuovo codice penale – placet –

§ 37 – Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne' casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai però a molestare i detenuti – placet –

§ 38 – Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto alla pena prima che la sentenza del giudice non l'abbia dichiarato reo – placet –

§ 39 – Nel nuovo codice dovrà stabilirsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevità; ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinché l'azione e il dritto d'ognuno abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti – placet –

§ 40 – Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l'immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione – placet –

Capo II

Delle qualità de' giudici e magistrati

§ 1 – Niuno potrà essere giudice ed occupare alcuna magistratura se non sia nato siciliano – placet –

§ 2 – Se non abbia l'età compiuta di anni trenta – placet –

§ 3 – Se non abbia dato sufficienti prove di probità – placet –

§ 4 – Se non sia laureato nell'uno e nell'altro diritto in una delle due Università degli studi di Palermo e di Catania – placet –

§ 5 – Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita per essere elettore nella rappresentanza della Camera de' Comuni – placet –

§ 6 – I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet, menoché per i giudici di pace.

§ 7 – È loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet, menoché per i giudici di pace.

§ 8 – Non potranno giammai rappresentare, così alle reali segreterie come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo – placet –

Capo III

Dell'abuso del potere giudiziario

§ 1 – Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia – placet –

§ 2 – Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto – placet –

§ 3 – Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di un dei membri del Parlamento.

§ 4 – Nel corso della processura sino alla sentenza definitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà – placet –

§ 5 – Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a

tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice
– placet –

§ 6 – I tribunali non potranno conoscere, né giudicare le cause
attive de' segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono
nominati.

Veto; stante le responsabilità de' giudici.

Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo
regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario

Capo I

Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a
riserva di quelle che saranno specificate nel presente piano, e ad
eccezione delle municipali magistrature, delle quali si è avuto conto
nell'organizzazione de' consigli civili.

Placet, per l'abolizione delle magistrature attuali, purché ciò segua
dopo che saranno fissate e messe in esecuzione le nuove, nello
stabilimento delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito
nel § 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al
magistrato per le cause dell'erario.

Capo II

Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

- I capitani giustizieri;
- I capitani d'arme;
- I giudici di pace;
- I giudici di prima istanza;
- I giudici di seconda istanza;
- I podestà delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza;
- I tribunali distrettuali;
- I supremi tribunali di appello;
- Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l'altro in Catania;
- Un tribunale di cassazione;
- L'alta corte del Parlamento;
- L'alta corte de' Pari;
- Le curie ecclesiastiche;
- I magistrati di commercio;

- La delegazione di Monarchia;
- La suprema deputazione di salute pubblica;
- Il protonotaro del regno, e suo collegio;

Placet, per le seguenti magistrature, cioè a dire:

- Per i capitani giustizieri in ogni luogo;
- Per i capitani d'arme in ogni distretto;
- Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero che noi crederemo opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;
- Per i giudici di prima istanza;
- Per i podestà delle isole;
- Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sarà proposta dal nuovo Parlamento, dovendosi però stabilire in ogni capo luogo dei commissionati per l'erario, a seconda della Costituzione inglese;
- Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;
- Per il tribunale di cassazione;
- Per l'alta corte del Parlamento;
- Per l'alta corte dei pari;
- Per le curie ecclesiastiche;
- Per la delegazione di Monarchia;
- Per la suprema deputazione di salute;

– Per il protonotaro del regno e suo collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma de' predetti magistrati, che si enunciano ne' seguenti capitoli, come altresì per un tribunale di ammiragliato per le prede, per tutt'altro a norma della Costituzione inglese manifesteremo il nostro real animo, dopoché il nuovo Parlamento ne avrà fatto maturo esame, e ne avrà a noi presentate le corrispondenti proposte, analoghe a ciò che ne' nuovi codici sarà divisato.

Capo III

§ 1 – In ogni popolazione del regno vi sarà un capitano giustiziere, ed in ogni distretto un capitano d'arme: essi avranno l'ufficio di arrestare i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica, eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.

§ 2 – I capitani d'arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l'atto parlamentare del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne' loro propri distretti.

§ 3 – Apparterrà ai giudici di pace il prender cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sarà stabilito dal nuovo codice; pronunziare in

iscritto i loro giudizi, che saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri o nella casa di correzione, o di una multa tutto al più di once dieci, in favore cioè della metà dell'offeso e metà del rispettivo municipale governo.

§ 4 – Sarà speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune, di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potrà insorgere; perciò chiunque vorrà esperire un'azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice civile; dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena citato sarà obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace, e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; né potrà una tale istanza presentarsi innanzi ad un tribunale, prima che il giudice di pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovrà dal giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupperà dal codice civile.

§ 5 – I capitani giustizieri, i capitani d'arme ed i giudici di pace di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di alta polizia, le cui facoltà sopra i cennati magistrati saranno specificate nel nuovo codice criminale.

§ 6 – Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.

§ 7 – In tutte le città e terre di questo regno e delle isole adiacenti vi sarà un giudice di pace; in quelle di diciottomila in sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la città, e due per i suoi borghi e campagne.

Capo IV

§ 1 – In ogni città e paese da tremila anime in sopra vi saranno due giudici, uno di prima e l'altro di seconda istanza.

§ 2 – Apparterrà al primo il decidere in prima istanza le cause di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o città, ove eserciterà le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasserà le once quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via di appello in seconda istanza le cause decise dal primo.

§ 3 – Tali facoltà le avranno i giudici di prima e di seconda istanza di quelle città e paesi, la cui popolazione sarà da tremila sino ad ottomila anime.

§ 4 – Nelle città di ottomila anime in sopra apparterrà agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in appello tutte le cause civili come sopra si è detto, il cui interesse non dovrà eccedere la somma di once sessanta.

§ 5 – Sarà della facoltà di tutti i giudici di prima e seconda istanza l'eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare per i crediti

esecutivi di qualunque specie le legali coazioni, sotto la correzione però e l'appello del tribunale del distretto. Ognuno però, dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso indicato, potrà chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione, a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.

§ 6 – In tutti i paesi di tremila anime in giù vi sarà un giudice di prima istanza.

§ 7 – Apparterrà ai detti giudici il decidere in prima istanza le cause, il cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci: detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere e scrivere.

§ 8 – Le cause decise in prima istanza ne' paesi da tremila anime in giù, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richiederà, al giudice di seconda istanza residente in detto distretto.

§ 9 – Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto di quella città o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per i delitti criminali poi dovrà agitarsi la causa nel luogo, dove è successo il delitto.

Capo V

§ 1 – Vi sarà in ogni distretto dei 23 già stabiliti per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano dei quali farà le veci di presidente.

§ 2 – Vi sarà pure in ogni città, che ha attualmente il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano de' quali farà le veci di presidente come sopra.

§ 3 – Il tribunale di ogni distretto risiederà nella sua capitale e deciderà in prima istanza tutte le cause civili di qualunque specie ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del distretto, a riserva del limite fissato di sopra per i giudici di prima e seconda istanza.

§ 4 – Il tribunale di ogni città demaniale deciderà in prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella città e territorio; dovrà però la erezione essere domandata dal rispettivo civico consiglio, organizzato colla nuova forma; e S.M. dovrà eleggere i componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi esservi due terzi affermativi de' voti componenti detti civici consigli; e siccome questa è una distinzione che si accorda dal Parlamento a tali città demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare nella Camera demaniale, così dovrà a spese de' singoli o dei sopravanzi delle università (qualora il suddetto consiglio civico aderirà nel modo che di sopra si è detto) stabilirsi il soldo ai componenti di detti tribunali.

§ 5 – I podestà delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle isole ove saranno assegnati.

§ 6 – In ogni isola vi sarà un podestà.

§ 7 – Tutte le differenze però tra l'erario e qualunque individuo o corporazione di qualsivoglia città del regno in prima istanza, si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo distretto, ove risiede il segreto.

Capo VI

§ 1 – Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.

§ 2 – Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.

§ 3 – Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de' tribunali di diciannove distretti e dei tribunali di tutte le città privilegiate e dei podestà, o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle città privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell'assegnazione a ciascun tribunale di appello, che ne farà S.M.

§ 4 – Tutte le cause di qualunque natura appartenenti all'erario decise in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di

città privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti supremi tribunali.

§ 5 – Il supremo tribunale di appello di Messina riceverà gli appelli dei tribunali de' distretti di Messina, Castoreale e Patti, e delle città demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.

§ 6 – Il supremo tribunale di appello di Catania riceverà gli appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.

§ 7 – Vi sarà un tribunale di terza istanza composto di tre giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili città, così il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovrà andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le città di Messina e di Catania.

Capo VII

§ 1 – Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle città e terre, il cui interesse non oltrepasserà, come sopra si è detto, la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza della stessa città o terra, in cui sarà decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sarà bisogno di un terzo appello, passerà la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese le città o terre ove sarà decisa la causa.

§ 2 – Si osserverà l'eguale liturgia per tutte le cause decise in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle città e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facoltà, come sopra si è detto, di decidere le cause, il cui interesse non oltrepasserà le once sessanta.

§ 3 – Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti, e delle città privilegiate che avranno tribunali, comprese in detti distretti, dei podestà delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti di Messina, Castoreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle città privilegiate comprese ne' tre distretti di Messina, passeranno in seconda istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno assegnati: e bisognando, degli ulteriori appelli per le sentenze de' cennati tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale colà esistente; e 3 se bisognerà per alcuni articoli della causa, per i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale di appello in Palermo.

§ 4 – Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del distretto di Messina, di quelli di Castoreale e Patti, e delle città demaniali comprese, in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza in Messina.

§ 5 – Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente in Catania; e qualora le dette cause, dietro la

sentenza del tribunale di appello; non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza residente in Catania.

§ 6 – In tutte quelle città, nelle quali vi sarà un tribunale collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice regolerà la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

§. 7 – La gradazione delle cause criminali sarà specificata nel nuovo codice.

Capo VIII

§ 1 – Vi sarà in tutto il regno un tribunale di cassazione, che risiederà in Palermo.

§ 2 – Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.

§ 3 – Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti, quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell'articolo XI delle basi

della presente costituzione, potrà fare un mandato di escarcerazione. Sarà parimenti nelle sue facoltà il determinare, perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de' tribunali del regno.

§ 4 – Il tribunale di cassazione sarà il più eminente del regno, e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più astrusi ed intrigati della legislazione.

Esso non deciderà mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorché ne' predetti casi; perloché cassata dal medesimo una sentenza di un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovrà questa incontenente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che ha deciso, nell'ordine dell'autorità giudiziaria, per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L'ordine e successione delle cause saranno sviluppati nel nuovo codice.

Capo IX

§ 1 – Ognuno de' surriferiti tribunali de' giudici di prima e di seconda istanza, e dei podestà delle isole adiacenti, avranno un maestro-notaro, e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sarà prescritto ne' due nuovi codici civile e criminale.

§ 2 – Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.

§ 3 – Sarà abolita parimenti la carica del consultore del governo.

§ 4 – Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti, e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato militare; dappoiché, giusta quanto è stato stabilito nella presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl'individui politici addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati in tutte le loro cause civili e criminali.

§ 5 – Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono tanto dai militari quanto dai pagani ne' recinti de' quartieri e campi, il nuovo codice militare stabilirà la formola ed il rito de' consigli di guerra dei corpi e degli eserciti.

§ 6 – I presidenti de' tribunali supremi, i giudici dei tribunali di distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l'erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati nel prossimo futuro Parlamento: non potranno però i detti magistrati esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell'erario della nazione.

§ 7 – I diritti delle sentenze delle città, che si vorranno erigere un tribunale, e di quei tribunali d'appello di Catania e Messina, e de' tribunali di terza istanza di detta città, dovranno esigerli rispettivamente le anzidette città, ove risiederanno i sopracitati tribunali; giacché si è stabilito che dovranno pagare a proprie spese i componenti del medesimo.

§ 8 – Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere i subalterni delle magistrature.

§ 9 – Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio dei giurati, in quel modo conforme alla costituzione d’Inghilterra che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

§ 10 – Sarà stabilito dal codice civile e criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell’ammissione de’ libelli.

§ 11 – Dovrà il nuovo codice, stabilire i casi, in cui dovranno pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio.

§ 12 – Per nullità di sentenza, perdendo alcuno una causa nel tribunale di cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il giudice o i subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui che vincerà, le spese e gl’interessi tutti di un tale giudizio.

§ 13 – Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredirà ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell’ufficio, del ristoramento delle spese e degl’interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all’erario.

§ 14 – Ogni magistrato nell’ammettere il libello dovrà decidere sommariamente l’interesse della lite.

§ 15 – Le spese e gl’interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri,

due scelti, uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

Capo X

§ 1 – I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui ed amovibili solamente ne' casi e co' i modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

§ 2 – I giudici de' tribunali dei distretti e delle città privilegiate, menoché quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno cambiare di distretto in distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal codice: beninteso però, che i tribunali delle città privilegiate non possono passare che in altre città privilegiate.

§ 3 – Stabilirà il codice il metodo di rifiutare i giudici per motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.

§ 4 – I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda istanza, saranno eletti da S.M. in ogni biennio: potranno essere confermati ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo e sentenza de' tribunali ordinarii; o per cattiva condotta, con un ordine di S.M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d'arme, essi saranno amovibili a piacere di S.M. e del suo privato consiglio.

§ 5 – Tutti poi i detti magistrati, come è stato già sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.

§ 6 – S.M. dovrà eleggere i capitani giustizieri del regno, i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi innanzi dovrà eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova forma.

§ 7 – Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

§ 8 – Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di appello, come sopra si è detto, o per nullità al tribunale di cassazione, e non mai per gravame.

§ 9 – Restano pure abolite le provviste così dette di regalia.

§ 10 – I codici civile e criminale fisseranno le ore dell'amministrazione della giustizia, ed i luoghi ove dovrà essere amministrata dai rispettivi tribunali e giudici.

§ 11 – Tutti i componenti de' tribunali saranno togati.

Capo XI

§ 1 – I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque loro causa, e delegare, cioè per atto pubblico anche,

inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno; e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell'erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverrà.

§ 2 – Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilirà il metodo dell'appello.

Capo XII

§ 1 – Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra; si stabilisce, che tutte le liti appartenenti: all'agricoltura ed alle arti e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da quel numero d'intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determinerà il nuovo codice, e che non siano più di sette, né meno di cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che soprintendere, alla legalità de' processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e, perché i tribunali ordinarii (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale di cassazione, il quale dall'esame unicamente del libello dell'attore, sollecitamente e senza le consuete formalità, decreterà

inappellabilmente se mai competa o no il domandato giudizio de' Pari o degli arbitri.

§ 2 – I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli anzidetti arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti dai rispettivi distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due litiganti.

Capo XIII

§ 1 – Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno attualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei paesi ove attualmente si trovano, colle stesse facoltà e giurisdizioni, che hanno esercitate sino al presente.

§ 2 – Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno a quelli de' magistrati del commercio, che eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta corte almirantica.

§ 3 – Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si aggregherà questa giurisdizione al magistrato del commercio.

Capo XIV

Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giudice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di quest'ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e così per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giudici privativi.

Capo XV

Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i rispettivi ventitré tribunali dei distretti per il circondario del proprio distretto.

Capo XVI

§ 1 – Sarà unico il protonotaro in questo regno.

§ 2 – Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

§ 3 – Avrà la stessa giurisdizione che ha al presente sopra tutti i nomi del regno.

§ 4 – Non potrà più intromettersi in nessuna elezione di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra si è detto, si manderanno dai consigli civici direttamente alla real segreteria di grazia e giustizia.

§ 5 – Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell'alta Corte del Parlamento, dell'alta Corte dei Pari, dell'avvocato generale dell'erario, del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo codice.

Abolizione de' fori

§ 1 – Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali (come, si disse all'articolo XII, già da S.M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S.M. secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet; ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preminenze da fissarsi per l'erario.

§ 2 – Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice; talché le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni classe di cittadini, dell'erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione

portate e decise dai magistrati e tribunali ordinari dalla Costituzione stabiliti.

Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, ed a condizione che i relatori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell'erario, e con che si pratici quanto si è detto al § 2 capitolo 1, del potere giudiziario, finché non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

§ 3 – I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato che sarà prescritto dalle ordinanze dell'esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni come si è detto nel § 2 capitolo I, del potere legislativo.

§ 4 – Per le cause criminali, il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformità delle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet, riserbando Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

§ 5 – Sarà però rispettata l'immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle esecutoriate in questo regno.

Giudizio de' giurì, o sia eguali

§ 1 – Il giudizio de' giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini.

§ 2 – I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

§ 3 – I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi premessi dalle leggi della Chiesa.

§ 4 – Il comitato che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l'adottato sistema de' giurì alle circostanze locali e morali di questo regno.

§ 5 – Egualmente si adotterà per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente.

§ 6 – Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de' Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.

Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento; riserbandoci Noi di dichiarare il nostro animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

Tutti i negozi pubblici e gl'interessi de' comuni del regno dovranno essere trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

Consigli civici e Magistrature municipali

Capo I

§ 1 – Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione de' rappresentanti delle medesime nella Camera de' Comuni, purché sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune – placet –

§ 2 – Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri né meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero de' membri nei loro consigli in

ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà nel Parlamento – placet –

§ 3 – Se il numero de' componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que' cittadini del luogo ne' quali concorre la maggiore fiducia – placet –

§ 4 – Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del consiglio civico – placet –

§ 5 – I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più confacente al bene generale di quel comune – placet –

§ 6 – Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne' contratti di compra e vendita, proibire o limitare l'entrata o l'esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de' particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà di chicchessia – placet –

§ 7 – Si permettono bensì gl'imprestiti forzati ne' soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de' nemici, restando in dritto ciascuno, che si crederà gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopradetti casi né in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura – placet –

§ 8 – Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la Real Sanzione le così dette terze parti, che si sogliono contribuire sulla produzione de' grani – placet –

§ 9 – Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da' proprietarii possidenti terre, che appartengono ai territori dei rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, de' quali saranno forse rettificati i riveli, a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione – placet –

§ 10 – Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i domini diretti ed intermedi, restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso – placet –

§ 11 – Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio – placet –

§ 12 – Il consiglio civico stabilirà la proporzione della tassa fino al cinque per cento, a seconda delle circostanze del luogo – placet –

§ 13 – Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilità di tutti i consulenti – placet –

§ 14 – Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo

anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminario, che trovansi gabellati per più anni in danaro, dovrà questa sborsarsi dal gabellotto, da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menoché quella rata che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione – placet –

§ 15 – La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell'imposizione – placet –

§ 16 – Apparterrà al consiglio civico il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così detta congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque de' sopradetti casi né in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura – placet –

§ 17 – Soprintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo ed ornato del comune medesimo – placet –

§ 18 – Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti – placet –

§ 19 – Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque de' suoi propri membri per farne lo

esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione o la riprovazione – placet –

§ 20 – Fattasi con atto solenne dal consiglio l'approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l'amministrazione tenuta l'anno precedente – placet –

§ 21 – Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l'accusa, e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino a quel grado di sospezione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindacatori, né nell'esame e querela della loro amministrazione – placet –

§ 22 – Il consiglio di ogni città o popolazione di questo regno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed straordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale – placet –

§ 23 – Il dritto di convocarlo e di presedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più – placet –

§ 24 – I conti dell' amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno – placet –

Capo II

§ 1 – Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto – placet –

§ 2 – Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro; talché la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sarà per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono – placet –

§ 3 – E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti – placet –

§ 4 – L'elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune.

Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate restano abolite – placet –

§ 5 – Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'elezione, immettersi nell'esercizio del loro impiego – placet –

Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

§ 6. I – Rappresentare immediatamente il comune – placet –

§ 7. II – Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice – placet –

§ 8. III – Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facoltà di poterli rimuovere – placet –

§ 9. IV – Somministrare tutte le rendite del comune – placet –

§ 10. V – Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l'annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia – placet –

§ 11. VI – Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilirà il Parlamento – placet –

§ 12 – La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale – placet –

§ 13 – Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale – placet –

§ 14 – Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare l'uno o l'altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale – placet –

§ 15 – Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii – placet –

Capo III

§ 1 – Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del regno delle derrate di ogni specie – placet –

§ 2 – Niun magistrato municipale o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de' generi sotto alcun pretesto di pubblico bisogno ed utilità – placet –

§ 3 – Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie; con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sarà indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno trovarsi fatte – placet –

§ 4 – Restano aboliti gli uffici de' protomedici del regno. Beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione tosto ché nel nuovo codice civile da compilarvi si sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi e criminali.

§ 5 – I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovrà aver luogo tale abolizione, tosto che nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

FONTE:

A. Aquarone, M. D'Addio e G. Negri, *Le Costituzioni Italiane*, Edizioni Comunità, Milano 1958.

CAPITOLO 3

**IL FALLIMENTO DELL'ESPERIMENTO
COSTITUZIONALE IN SICILIA.**

3.1 I DISSENSI NEI CONFRONTI DELLA NUOVA COSTITUZIONE. LE DIFFICOLTÀ NELL' ATTUAZIONE DEL PROGETTO COSTITUZIONALE

L'atmosfera caotica che ha governato il lungo dibattito durante il quale sono stati discussi e concordati i contenuti della nuova Costituzione, lascia spazio ad ampie previsioni circa il destino cui di lì a breve sarebbe andato incontro il nuovo ordine.

La posizione di mediatori assunta dagli inglesi avrebbe dovuto consentire la creazione di un equilibrio tra tutti gli interessi confluiti nei dibattiti parlamentari. Questa circostanza avrebbe permesso il soddisfacimento di tutte le forze politiche coinvolte nel progetto costituzionale, mentre il governo britannico avrebbe avuto assicurata la propria posizione sul Mediterraneo.

Per quanto riguarda la famiglia reale, essa era arrivata a Palermo assolutamente inconsapevole della situazione politica che avrebbe trovato, visto il disinteresse che il Re da sempre aveva mostrato nei confronti della provincia, impegnato com'era nella vita di corte a Napoli.

Avendo da sempre lasciato la gestione dei propri affari in Sicilia ai suoi Viceré, peraltro quasi sempre napoletani, aveva offerto su un vassoio d'argento ai nobili locali la possibilità di accrescere il proprio potere, tanto che questi ultimi erano arrivati quasi a paragonarsi, per autorità, allo stesso sovrano.

Queste circostanze avevano portato a profondi contrasti tra le due forze politiche, ognuna delle quali ferma nell'intento di mantenere ben saldo il proprio potere. Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che il Re non si era trasferito volentieri a Palermo, ma solo in seguito

alla destituzione dal trono partenopeo, ad opera di Napoleone. Il suo obiettivo era comunque di farvi ritorno.

I baroni, dal canto loro, non vedevano di buon occhio la presenza del Re sull'isola, temendo che a causa di essa potessero perdere quella posizione egemonica che la distanza dal potere centrale aveva conferito loro.

La Costituzione del 1812, nei progetti di Lord Bentinck, avrebbe dovuto risolvere questi conflitti o perlomeno, sedarli.

In realtà il risultato finale è quello di un corpo normativo ridondante, frutto di accordi intervenuti tra aristocratici convinti di operare per il bene della Nazione: e chi altri, se non loro, sono la "Nazione"? Non tengono conto delle masse popolari, i cui interessi sono ben diversi da quelli baronali, a cui l'attenzione è esclusivamente rivolta.

All'inizio dell'epoca costituzionale, tra l'altro, i dissidi tra le forze politiche presenti in Parlamento erano emersi dai dibattiti relativi a tre questioni di particolare importanza: da una parte il problema dell'indipendenza del Regno di Sicilia, dall'altra la questione relativa all'abolizione del fedecommesso, e infine, era emerso il problema della proprietà della nazione di beni e proventi che fino a quel momento erano sempre stati ritenuti appartenenti alla Corona.

L'indipendenza del Regno di Sicilia era stata manifestamente contrastata dalla Corte, che mentre aspettava il momento opportuno per poter fare ritorno a Napoli, mirava a mantenere anche il trono in Sicilia. Ma per i Siciliani questo avrebbe significato rimanere

ancorati ad una sudditanza che ne avrebbe determinato la soccombenza.

La questione sul fedecompresso è stata quella che ha suscitato i maggiori contrasti: essendo un importante prerogativa feudale, questo istituto è un privilegio irrinunciabile per i nobili, che già hanno sacrificato gran parte dei diritti derivanti dalla condizione di feudatari.

A favore dell'abolizione si era mostrato il Castelnuovo, mentre, inaspettatamente sostenitore dell'istituto, era il Principe di Belmonte. In questo caso il principe Vicario aveva rinviato la discussione, la quale sarebbe stata ripresa dai democratici successivamente.

Infine era stata dibattuta animatamente la questione della proprietà dei beni e delle rendite statali, in quanto essa colpiva duramente la Corona. Ma nonostante le opposizioni, anche questa, alla fine, aveva ottenuto il Placet benestare del principe Vicario.

Nel dibattito parlamentare, il partito detentore della maggioranza, almeno nella prima fase, è il partito costituzionale. Al suo interno militano personaggi del calibro di Giuseppe Ventimiglia, Principe di Belmonte, Paolo Balsamo, il Principe di Castelnuovo, Giovanni Aceto, Cesare Airoidi e Ruggero Settimo⁵². Essi, sebbene appartenenti allo stesso partito e accomunati dal medesimo scopo riformatore, però, sono detentori di interessi politici molto diversi tra loro.

⁵² E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo europeo*, cit. p. 104

Se, infatti, Belmonte rappresenta la parte più facoltosa della nobiltà, Castelnuovo e Balsamo si collocano in una posizione più moderata e affine con il liberalismo britannico; infine, l'Airoidi, l'Aceto e il Settimo sono sostenitori di posizioni più radicali, proiettate verso il repubblicanesimo.

In simile condizioni, lo scontro politico è inevitabile.

Anche se in posizione di minoranza, inoltre, vi è una componente democratica, ispirata all'ideologia rivoluzionaria francese, che a causa delle posizioni più aggressive assunte nei confronti dei ceti nobiliari e della stessa Corona, ha provocato una frattura più netta all'interno della compagine parlamentare.

Tra i personaggi di spicco al suo interno, emergono Emanuele Rossi e Vincenzo Gagliani.

Gagliani nel corso dell'esperienza costituzionale ha assunto una posizione di chiara tendenza democratica, ma molto moderata. Se in un primo momento egli ha accolto con favore la collaborazione con i costituzionalisti e in particolare con il Castelnuovo, successivamente si è avvicinato all'orientamento di giuristi e funzionari di corte, che propendono verso una riforma della costituzione che possa rafforzare il potere del Re, a danno del legislativo. In tal modo potrebbero scardinare l'egemonia baronale che, proprio attraverso la Costituzione, aveva tentato fin dall'inizio di mantenere saldo il proprio potere.⁵³

Emanuele Rossi assume, al contrario, un atteggiamento più coerente e radicale. Egli è sempre orientato verso una politica

⁵³ E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo europeo*, cit. p. 161

costituzionalista, di stampo democratico e in rigida opposizione rispetto al costituzionalismo liberale.

Rossi rivolge la propria attenzione esclusivamente al problema costituzionale. Egli osserva come la Costituzione approvata dal Parlamento del 1812 non è altro che un riflesso degli interessi aristocratici, proteso verso la creazione di un'oligarchia dominata dall'aristocrazia liberale⁵⁴.

La carta costituzionale, che avrebbe dovuto essere una costituzione “di tutti”, come ribattezzata da Lord Bentinck, in realtà non rappresentata le forze politiche realmente esistenti in Sicilia in quel momento storico. Se esse, al contrario, avessero concorso a comporre la Costituente, molti squilibri probabilmente non si sarebbero verificati⁵⁵.

I democratici riescono a dimostrare questo importante aspetto una volta conquistata una posizione di maggioranza in Parlamento, in seguito alle elezioni della prima Camera dei Comuni.

Emerge a questo punto l'esigenza di riformare la Costituzione che era stata approvata dal Parlamento del 1812, in modo che venga riconosciuto un potere maggiore alla Camera elettiva.

Inoltre, i democratici ritengono doveroso che il potere legislativo concretamente svolga le funzioni che è chiamato ad esercitare dalla Costituzione stessa, attuando efficacemente la separazione dei poteri.

⁵⁴ Ivi, p. 166

⁵⁵ Ivi, p. 129

Consapevoli, inoltre, delle negligenze della Costituente in materia finanziaria, essi auspicano ad una puntuale e sollecita ridefinizione dello stato finanziario, aspetto del quale avrebbe dovuto occuparsi la Camera elettiva.

Infatti, proprio essa, che prima fra tutte avrebbe dovuto essere affrontata, è stata relegata in secondo piano, nonostante le insistenze del Principe di Castelnuovo.

Riconoscendo la gravità della condizione in cui lo Stato si trova, il Castelnuovo, infatti, aveva tentato di attirare l'attenzione dei parlamentari, attraverso un messaggio⁵⁶ con il quale sperava di placare gli entusiasmi, auspicando un impegno maggiore nel porre l'attenzione su una questione scottante come quella finanziaria.

L'unica soluzione possibile è imporre nuove tasse e inasprire quelle già esistenti.

Assorbito totalmente dalle questioni politiche e dall'agitazione nel trovare le migliori soluzioni giuridiche, senza peraltro averne reale competenza tecnica, il Parlamento ha dimenticato le esigenze del Paese ritenendo che sarebbero bastate le riforme politiche per donargli la felicità.

Durante la seconda fase dell'esperienza costituzionale siciliana emerge peraltro un'ulteriore spaccatura all'interno del partito costituzionale, che vede da un lato il Principe di Castelnuovo con

⁵⁶ Il messaggio inviato dal Principe di Castelnuovo in qualità di Ministro d'Azienda, contiene un'esposizione minuziosa della situazione finanziaria. Vi si legge che "*L'annua spesa per li bisogni dello Stato sul piede attuale dell'Esercito, della Marina, della Casa Reale, del Corpo Politico e Diplomatico, sussidiati e beneficenza [...], ascende presso a poco ad onze 210143 e tarì 5. Le rendite disponibili colle quali dovrebbero essere soddisfatti tutti i predetti bisogni, ammontano presso ad onze 175623 e tarì 4 [...]*". In E. del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Arch. Stor. Sic.* Anno XLIV, cit. p. 111

l'abate Balsamo, vicini all'aristocrazia conservatrice e dunque ostili alla Camera dei Comuni, dall'altra parte, Giovanni Aceto, che al contrario assume un atteggiamento difensivo nei confronti dei rappresentanti del popolo, sebbene discostandosi comunque, dal partito democratico.

I dissensi preesistenti all'interno del partito inglese si accentuano, peraltro, di fronte alla proposta di riforma costituzionale, perché mentre la fazione rappresentata dal Castelnuevo caldeggia la possibilità di inserire alcuni tratti della Costituzione Francese del 1814, il gruppo capeggiato dall'Aceto insiste sulla validità dei principi liberali che avevano ispirato il testo normativo originario. Si parla comunque di rettifiche, non di una riforma in senso stretto: ciò a cui aspirano i democratici, propendendo verso l'idea di una riforma radicale.

Di fatto, la vita del nuovo ordinamento è stata molto breve: i Parlamenti eletti fino al 1815 hanno presentato una situazione caotica, dominata dallo scontro tra classi sociali portatrici di interessi opposti e quasi sempre inconciliabili: da un lato la Camera dei Comuni *“inetta e faziosa”*, come definita dal Franchetti, in *“Condizioni politiche e amministrative della Sicilia”*, dominata dall'incapacità e dall'incompetenza tecnica per poter discutere di finanza, e, conseguentemente, per individuare le possibili e concrete soluzioni; dall'altro lato la Camera dei Pari, costituita dai nobili che tentano di riacquisire il potere già perso a causa della rinuncia a quei privilegi secolari che fino al 1812 avevano garantito loro una posizione egemonica e autoritaria.

Solo grazie all'azione esercitata da Lord Bentinck nel complesso, si è riuscito ad evitare il collasso di una situazione già dall'inizio precaria.

Tuttavia, quando nel 1815 il governo di Murat a Napoli giunge al termine, il Re Ferdinando di Borbone immediatamente sferra il colpo di grazia all'ordine costituzionale siciliano. Riacquisito il trono napoletano, infatti, il sovrano impone un'ulteriore riforma della Costituzione, a quel punto accettata forzatamente dal Principe di Castelnuovo, lasciando una Commissione appositamente costituita in Sicilia, mentre egli fa ritorno a Napoli.

A questo punto, si susseguono una serie di atti regi che se formalmente lasciano in vigore la Costituzione, ormai alla fine della sua già breve vita, nei fatti la spazzano via, lasciando condizioni peggiori di quelle che avevano preceduto la sua entrata in vigore.

3.2 IL PARLAMENTO DEL 1813: LA PRIMA LEGISLATURA E IL SUO FALLIMENTO

Il primo Parlamento costituzionale è eletto e apre i lavori nel 1813. Il suo compito è attuare la Costituzione approvata l'anno precedente avviando un processo che ha il merito di essere un importante segno di restaurazione dell'ordine politico.

Le fratture presenti all'interno della compagine parlamentare, così come costituita, fin dall'inizio evidenziano un contesto caotico, dominato dai contrasti sorti tra le forze politiche.

In primo luogo Castelnuovo mira a smantellare definitivamente l'impianto feudale, con l'abolizione del fedecomesso, che attribuisce ai nobili un potere residuo, ma pregnante, sulla proprietà terriera, vincolandola. Su ciò, non può acconsentire la fazione belmontista, cioè l'ala conservatrice del partito costituzionale. L'unica soluzione per il Castelnuovo è l'alleanza con i democratici, che naturalmente agli occhi dei conservatori rappresenta un attacco personale.

I democratici, dal loro canto, mirano a dare un maggiore impulso al potere legislativo, optando per una riforma costituzionale in senso più democratico e scontrandosi con la politica liberale britannica.

Un personaggio di spicco durante questa prima legislatura è Gaspare Manzone: l'intervento più pregnante a sostegno della posizione democratica riguarda la mozione di uno dei rappresentanti costituzionali secondo cui la Camera avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente del bilancio passivo. Rispetto a tale assunto, il Manzone accusa i costituzionalisti di limitare la libertà dei Comuni, dunque dei rappresentanti del popolo, quasi a voler sottolineare come ancora una volta i rappresentanti dell'aristocrazia cerchino di mantenere una posizione egemonica, portatrice degli interessi della Corona e dei nobili. Se la Camera elettiva cedesse a queste imposizioni, si mostrerebbe debole, correndosi il rischio di dare vita ad un governo oligarchico.

Il 7 luglio di quell'anno, il principe Vicario inaugura, dunque, il Parlamento. Il suo discorso d'apertura evidenzia due problemi

fondamentali: la situazione finanziaria e la necessità di sottoporre a revisione la Costituzione.

Il messaggio, che avrebbe dovuto placare gli animi nel bene della Nazione, in realtà scatena la reazione dei democratici che accusano Castelnuovo platealmente, lo accusano di attentare alla libertà della Camera, nel momento in cui pretende che essa si occupi esclusivamente di finanza.

La situazione del Parlamento peggiora ulteriormente quando, a causa di un tumulto popolare scatenato dalla fame e dalla miseria, questo viene prorogato, senza la lettura del messaggio di proroga alle due Camere, secondo quanto stabilito dalla Costituzione⁵⁷. La violazione del gabinetto è ritenuta gravissima, soprattutto dal Rossi, che arriva a rivolgere una violenta reazione nei confronti dei ministri.

Il clima che anima i contrasti tra le forze politiche presenti in Parlamento proviene dall'incertezza politica e dalla diffidenza reciproca tra le stesse: lo stesso Rossi, famoso come oratore tanto da guadagnarsi l'epiteto di "tribuno eloquente"⁵⁸ vive nel terrore che lo scopo del ministero e dei costituzionalisti sia privare la Camera della propria libertà. Ma di fronte al suo ergersi a protettore

⁵⁷ Il § 9, Capo XI dello Statuto sul potere legislativo della Costituzione siciliana del 1812, così disponeva: *"La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.*

Placet, nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera de' Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta", rinviando implicitamente al § 8 dello stesso Capo, in cui si stabilisce che *"Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de' membri ha facoltà di rispondere"*.

⁵⁸ E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in Arch. Stor. Sic. cit. Anno XLV, 1924 pp. 18-19

dei diritti del popolo, chi perde credito è il Parlamento, che, appena eletto, già è screditato, deriso⁵⁹.

Quando all'apertura del Parlamento, dopo la proroga, il principe Vicario esorta i Comuni ad occuparsi della questione finanziaria, ancora una volta questa diviene il capro espiatorio per rivolgere accuse nei confronti del ministero di tramare contro i Comuni, perché, si ritiene, il ministro non ha ancora presentato il bilancio. Non manca, peraltro, chi considera al di fuori delle competenze della Camera elettiva la questione.

Questi sono i primi segnali della disgregazione a cui il Parlamento, e con esso il Governo, va incontro: infatti, il 28 luglio, tre giorni dopo la seduta parlamentare, Castelnuovo si dimette, dando un forte segnale del fatto che la crisi costituzionale è al varco.

Di fronte a questa circostanza, peraltro, il Principe Vicario, che si mostra amareggiato, in cuor suo è consapevole della piega favorevole alla Corona che gli eventi stanno prendendo. Ma deve agire con astuzia, perché l'Inghilterra non apprezzerrebbe una politica avversa a quella che essa conduce.

Il nuovo governo è costituito da esponenti della nobiltà devoti alla Corte, personaggi di dubbia onestà, come Gioachino Ferreri, al quale è affidato il ministero delle finanze, che si occupa anche dell'amministrazione dei Comuni; o come il duca di Gualtieri, anch'egli sostenitore della Corona, al quale è affidato il ministero di grazia e giustizia, famoso per aver sostenuto qualche anno prima

⁵⁹ *Ibidem*

che il Re non deve osservare le deliberazioni parlamentare in materia di imposte, ma può correggerle a sua discrezione.

Il gabinetto, seguendo il disegno del Principe Vicario, assume una posizione da spettatore durante i dibattiti parlamentari, lasciando le Camere alle lunghe, quanto sterili, discussione. Comunque, nel pieno rispetto della Costituzione, che vieta all'esecutivo di avanzare proposte di legge.

Nel frattempo l'odio nei confronti dell'Inghilterra si acuisce, complice la minaccia di peste proveniente da Malta attraverso le navi Inglesi che non rispetterebbero le procedure previste dalle leggi sulla sanità pubblica, giungendo a pensare al complotto da parte degli Inglesi.

Il ministro inglese, Lord Bentinck, rientrato dalla Spagna il 3 ottobre, trova una situazione disastrosa: un ministero incompetente, un sentimento di odio diffuso nei confronti degli Inglesi, la questione finanziaria, per l'ennesima volta superficialmente affrontata e nuovamente lasciata in sospeso.

Di fronte ad un tale sfacelo, ancora una volta, Lord Bentinck deve intervenire come pacificatore, nella speranza che possa indurre le Camere a mutare il proprio *modus operandi*, ma senza successo.

Il ministro decide, quindi, di ricostituire il precedente ministero, quello del 1812, che approvato dal principe Vicario, presenta una rosa di fede costituzionalista, costituita da personaggi di entrambe le fazioni in cui precedentemente il partito inglese si era scisso.

Assolutamente incongruente è la composizione della Camera dei Comuni, formata da una maggioranza democratica, per cui deve essere sciolta. Solo l'azione politica di Lord Bentinck in queste circostanze è in grado di evitare il tracollo.

La prima esperienza del Parlamento costituzionale è emblematica, in quanto permette di osservare come fin dagli arbori della nuova epoca, non si è riuscito a offrire un complesso statale organico come era stato progettato. Sostanzialmente la legislatura che inaugura l'ordinamento costituzionale offre gli spunti politici per il concreto ritorno al potere del Re. Egli, rimasto durante questo breve periodo nell'ombra, si era ritirato con la moglie Maria Carolina a Ficuzza, delegando le funzioni governative al Principe ereditario, Francesco di Borbone.

E' plausibile che la sua azione sia stata guidata da profonda ambiguità, nell'attesa che la precarietà della situazione politica, gestita da un Parlamento disorganico, privo di un reale equilibrio tra forze politiche interne, sfociasse nella restituzione del potere alla Corona.

Ciò è quanto dimostra nel momento in cui, approfittando della manifesta crisi di governo, approva un gabinetto di fattura costituzionalista, i cui componenti sono tradizionalmente devoti alla Corte.

Quanto ai democratici, di fatto, la loro azione politica non è stata efficace, come hanno lasciato presupporre all'inizio della legislatura, una volta costituita la maggioranza nella Camera dei Comuni.

In concreto, l'unico provvedimento degno di menzione è stato quello relativo alla riforma dei Consigli civici e delle Magistrature municipali, che sebbene sembri essersi limitato a puntualizzare quanto già affermato dalla Costituzione del 1812, in realtà introduce modifiche cospicue: i Consigli vengono sottratti all'ingerenza del Governo, escludendo dall'elettorato i dipendenti dello Stato, i Pari, i loro procuratori e creando due figure, il Presidente e il Vice Presidente, che avrebbero convocato e presieduto il Consiglio stesso, in luogo del Capitano Giustiziere⁶⁰.

Riguardo la riforma costituzionale in senso democratico, bisogna dire che l'obiettivo che i democratici si propongono è ben più ambizioso rispetto a quanto è nell'immaginario del Vicario e dei costituzionalisti. I primi, infatti, intendono procedere ad una radicale riforma del testo. Essi ritengono che la Costituzione attuale sia *“una macchina senza rote e senza ordigni..piena di contraddizioni, di lacune e di dubbi”*, come scrive il Rossi⁶¹, offrendo l'immagine di una Costituzione contraddittoria e lacunosa, priva di basi solide su cui fondare l'impianto normativo.

Tuttavia, il programma democratico non ha avuto il tempo per poter essere realizzato del tutto: com'è noto, il rientro a Palermo di Lord Bentinck ha come prima conseguenza la costituzione di un nuovo governo il cui primo atto è stato quello di sciogliere il Parlamento. In questa occasione nel messaggio del Principe Vicario, letto pubblicamente davanti entrambe le Camere, è confutato punto per punto il programma dei democratici, soprattutto è evidenziato come

⁶⁰ Ivi, p. 181

⁶¹ Ivi, p. 182

quest'ultimo sia in totale contrasto con i principi britannici cui la Costituzione nel progetto originario si ispira, mostrando una palese repulsione verso l'Inghilterra.

D'altra parte, si deve considerare anche che l'insuccesso dei democratici è derivato dall'incapacità di avviare un'azione politica che potesse condurre i suoi rappresentanti alla conquista del Governo. Essi hanno presentato progetti, idee di riforma, senza considerare che in una Nazione come quella Siciliana, un'azione estremista non è facilmente realizzabile.

La Costituzione del 1812, che presenta numerose affinità con l'ideologia liberale britannica, in realtà ha subito un processo di riadattamento all'esigenze locali: se è vero che essa rappresenta il punto di rottura con il passato e l'insofferenza verso l'assolutismo monarchico, è anche vero che il voler necessariamente adeguare un sistema moderno e funzionale come quello inglese ad una struttura tradizionalista come quella siciliana, non avrebbe condotto verosimilmente ai risultati sperati.

Il disegno costituzionale, che nell'ottica britannica avrebbe dovuto essere il cavallo di battaglia nella lotta contro i francesi, nelle intenzioni dei nobili locali sarebbe servito a preservare il loro potere, e dunque una riforma in senso costituzionale non avrebbe potuto essere che un riadattamento in chiave moderna delle vecchie tradizioni siciliane.

Nell'ottobre del 1813, dunque, a seguito dell'intervento di Lord Bentinck, cessa di esistere il primo Parlamento costituzionale,

proclamandone lo scioglimento. Evento, questo, che rappresenta un duro colpo per l'ordinamento costituzionale.

3.3 LA LEGISLATURA DEL 1815. LA RESTAURAZIONE DELLA MONARCHIA.

Mentre in Sicilia si tenta di cambiare le sorti del governo costituzionale del 1812, l'Europa è sconvolta da eventi che hanno un peso determinante per le sorti della politica siciliana.

L'armata francese guidata da Napoleone nel 1813 subisce un duro colpo a Lipsia, costringendo il Generale all'inizio del 1814 a ritirarsi in Francia. Nello stesso momento, in Sicilia sono preparate le elezioni del nuovo Parlamento.

Il riferimento agli eventi europei è importante, perché la situazione della Sicilia di quegli anni è strettamente connessa alla condotta politica di Napoleone: è opportuno ricordare come la Costituzione del 1812 era stata concessa proprio per contrastare la prepotente azione napoleonica, con l'ausilio opportunistico dell'Inghilterra che aveva trovato nell'isola il punto dal quale esercitare il controllo sulle colonie mediterranee. Era presumibile, dunque, che superato il pericolo francese, Londra non avrebbe avuto più alcun motivo per interessarsi alle sorti della Sicilia.

Nel maggio del 1814 Lord Bentinck viene sostituito dal ministro William 'A Court⁶², sostenitore dei tories, il quale giunge in un momento particolarmente delicato per la politica siciliana.

⁶² E. Del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in Arch. Stor. Sic. cit. Anno XLV, p. 51

Le elezioni del 1814 danno vita ad una Camera dei comuni quasi totalmente in mano al partito democratico, mentre quasi del tutto assente è il partito costituzionale, che privi del sostegno britannico, difficilmente avrebbero potuto ottenere dei risultati concreti. L'Inghilterra, infatti, aveva sostanzialmente ceduto di fronte al caos siciliano, soprattutto non aveva più l'interesse degli anni precedenti a mantenere in vita quell'ordinamento costituzionale, in considerazione dell'ormai scongiurato pericolo francese.

La disgregazione del partito costituzionalista è definitiva nell'ottobre del 1814, quando il Parlamento è dominato dall'aristocrazia siciliana, ignorante e altezzosa, relegando in una posizione nettamente inferiore il Castelnuevo e il Balsamo.

E d'altra parte se è ormai evidente la dissoluzione del partito fondatore e realizzatore del progetto costituzionale, è logica conseguenza che la stessa Carta costituzionale non può che volgere all'epilogo della sua breve esistenza.

Il partito costituzionale, che fin dall'inizio non aveva mostrato alcuna compattezza nel perseguimento degli obiettivi prefissati, subisce un'ulteriore colpo, probabilmente quello decisivo, nel momento in cui si riprende a discutere di riforma costituzionale.

Il tema principale delle Camere parlamentari, infatti è ancora una volta la riforma della Costituzione del 1812. Stavolta si ritiene importante tenere presenti modelli costituzionali diversi rispetto a quelli fino a quel momento seguiti, optando per il ritorno all'*Ancient régime* che quella Costituzione aveva spazzato via. Su questa linea si pone il Castelnuevo, seguito dal Balsamo, i quali,

dunque, perseguono la politica della restaurazione, diffusasi in tutta Europa. In difesa della carta costituzionale si schiera, invece, Giovanni Aceto. Questa ulteriore divisione all'interno della compagine parlamentare determina l'inasprimento dei contrasti preesistenti.

Lo Stato Costituzionale del progetto originario ormai possiede solo il nome. Non vi è più tra le forze politiche la volontà concreta di mantenerla in vita, essendosi adesso scatenata tra di esse una vera lotta al potere.

La Camera elettiva con il suo atteggiamento irriducibilmente democratico e la sua combattività, sembra spesso prevalere nell'ambito di questa contesa, spingendo Castelnuovo ad accordarsi con il Re, per non perdere quel poco di credibilità che ancora possiede.

L'accordo, raggiunto abbastanza velocemente, si articola su tre punti. In primo luogo, mira a rafforzare il Consiglio di Stato e a reindirizzare la Camera dei Comuni verso i compiti che essa, in virtù della Costituzione, era stata chiamata a svolgere, quindi in particolare, occuparsi della questione finanziaria. Infine, è volto ad attuare la riforma costituzionale su quegli aspetti che si sono rivelati inadeguati rispetto all'attuale situazione politica.

In particolare, l'attenzione riposta sull'operato della Camera dei Comuni ha il preciso scopo di ridimensionare l'azione che al suo interno svolge il partito democratico, obiettivo indispensabile da raggiungere per ristabilire un minimo di equilibrio all'interno del Parlamento. Perché questo proposito trovi realizzazione il

Castelnuovo e il Balsamo predispongono la lettura di un messaggio del Re alle due Camere. Con esso, cui Ferdinando III deve esprimere le proprie doglianze in merito alla deplorabile situazione che si è creata, e soprattutto deve avvertire la Camera che sarà privata della competenza finanziaria in favore dei Pari, qualora la stessa non si impegni a dare il proprio voto al bilancio presentato dal governo, contrariamente a quanto stabilito dalla Costituzione,.

Il disegno è quello di costringere le due Camere, promettendo il rispetto della Costituzione, a rientrare nei propri compiti.

La provocazione rivolta ai Comuni ha il sapore, in realtà, di un *escamotage* volto a schiacciarne l'autorità, perchè il progetto di Castelnuovo rispecchia l'idea di un sistema politico incentrato sul governo e sulla Camera dei Pari. Per realizzare questo obiettivo si deve sfruttare a proprio vantaggio la resistenza operata dalla Camera bassa in relazione all'approvazione del bilancio di fronte alla quale, la soluzione ultima sarebbe stata quella di sciogliere il Parlamento. In tal modo, il Re, infatti, avrebbe riacquisito i pieni poteri, mentre ai Pari sarebbe spettata l'iniziativa finanziaria.

L'accondiscendenza e la disponibilità del Re nei confronti dei suggerimenti dei suoi ministri non devono far pensare ad una reale benevolenza da parte del sovrano: infatti, gli sviluppi successivi, denotano l'intenzione reale della Corona, costituita dallo scopo di riacquistare i pieni poteri e soprattutto la propria autorità regia, in modo da proclamare la restaurazione del potere sovrano eliminando totalmente quello che ormai rimaneva del governo costituzionale, come di fatto sarebbe accaduto di lì a pochi mesi.

Il Re aveva pazientemente atteso il momento opportuno per realizzare il proprio disegno, dapprima accettando, seppur forzatamente, di sanzionare la Costituzione, e sopportando, suo malgrado, la fastidiosa ingerenza britannica.

Ma quando l'Inghilterra, rassicurata dal fallimento dell'azione napoleonica, aveva richiamato il ministro Lord Bentinck, principale sostenitore del progetto costituzionale in Sicilia, e inviato al suo posto William 'A Court'⁶³, aveva apertamente manifestato la volontà di non occuparsi più della questione costituzionale nell'isola, lasciando il governo in balia del proprio destino.

Il sovrano a questo punto non deve temere ingerenze esterne, e può contare sull'appoggio di quell'ala costituzionalista che, credendo nella sua buona fede, lo sta riconducendo inconsapevolmente verso la restaurazione del suo regno.

Lo storico Enzo Sciacca, al quale più volte si è fatto riferimento nello svolgimento del presente elaborato, si sofferma sulle responsabilità che il partito costituzionale, per quanto promotore della riforma, ha avuto nel fallimento del progetto. Sebbene l'impronta che si era voluta dare rievocasse la nobile tradizione inglese, rispetto ad essa un aspetto importante era molto differente: il sentimento che aveva animato la classe liberal – costituzionalista siciliana, derivando da un'idea di Nazione basata “*sul principio feudale della rappresentanza naturale , che aveva fatto del braccio*

⁶³E. del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Arch. Stor. Sic.* cit. Anno XLV, p. 51: Il nuovo ministro, conservatore appartenente al partito dei *tories* appartiene a quella corrente di pensiero che “*se in casa propria ama la libertà, in quella degli altri la riteneva cosa pericolosa, come le armi corte da fuoco, i pugnali e gli stilette*”.

baronale l'organo di maggior rilievo e prestigio dell'antico ordinamento siciliano”⁶⁴.

Questa concezione di fondo aveva portato inevitabilmente a sottovalutare l'importanza della Camera elettiva, portatrice degli interessi nazionali e, quindi, nucleo centrale intorno al quale si sarebbe dovuto costruire l'intero ordinamento costituzionale. Mentre in Inghilterra essa è elevata a perno dell'ordinamento statale, in Sicilia, proprio questo aspetto rappresenta una seria minaccia per l'aristocrazia conservatrice.

Anche se dal punto di vista strutturale, quindi, la Costituzione siciliana e l'impianto statale da essa derivato, ricalcano il moderno Parlamento Inglese, l'ideologia di fondo è del tutto estranea a quel sistema.

Inevitabile, dunque, il fallimento, mancando le basi essenziali per abbracciare un modello di governo moderno in cui il soddisfacimento degli interessi della Nazione sia l'obiettivo fondamentale.

La Costituzione siciliana pecca nella corrispondenza tra forma e contenuto, prerogativa essenziale perché si possa attuare concretamente il superamento di una struttura statale fuori dal tempo come quella ancora presente in Sicilia fino alla prima metà del XIX secolo. In sostanza, il feudalesimo, seppur abolito formalmente, continuava ad esistere come costruzione politica e sociale.

⁶⁴ E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo*, cit. p. 197

La riforma era stata abilmente gestita dal baronaggio. L'aristocrazia, infatti, fin dall'inizio si era proposta come classe dirigente e, appoggiando il progetto inglese, aveva mirato a rafforzare le proprie prerogative a scapito della Corona e dell'emersione della classe borghese⁶⁵.

I nobili, però, nel perseguimento dei propri obiettivi, non avevano tenuto conto che un progetto ambizioso qual'era il passaggio da un sistema antico e consolidato ad uno moderno e completamente avulso dal contesto storico, sociale e politico siciliano, avrebbe attirato l'interesse di altre fazioni politiche, come è di fatto accaduto con l'ingresso dei democratici nella Camera dei Comuni. Essi, sebbene non abbiano avuto la forza necessaria per imporsi, venendosi a scontrare con delle forze politiche radicate da secoli in Sicilia, hanno comunque provocato una reazione a catena che ha messo in serio pericolo gli interessi dell'aristocrazia, tanto da indurla ad abbandonare l'idea di un governo nazionale, facendo un passo indietro rispetto al triennio 1812-1815. Sostanzialmente, non diversamente da quanto stava accadendo in Europa in quegli anni.

Per quanto riguarda l'azione democratica dell'ultimo biennio di vita dello stato costituzionale siciliano, se ad essi viene rimproverato dai costituzionalisti di non essere riusciti a produrre nulla di concreto, soprattutto in materia finanziaria, in realtà essi come rappresentanti del popolo, tentano di impedire ai Pari di continuare ad esercitare il loro potere soprattutto in materia finanziaria. La Camera bassa si era rifiutata di approvare un bilancio così come presentato dal

⁶⁵ D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, p. 778

governo, continuando a prorogare quello dell'anno precedente, perché con esso non erano presentati i relativi giustificativi.

La situazione sembra precipitare nel momento in cui gli Inglesi bloccano il sussidio⁶⁶, venendo a creare un ulteriore vuoto nelle casse statali: questa circostanza, se ha lasciato sgomenti i Pari, consapevoli della gravità delle conseguenze in materia di entrate, ha generato un senso di soddisfazione, al contrario, nei Comuni, perché con la cessazione del sussidio inglese, si sarebbe concluso il protettorato, che aveva avuto fin dall'inizio il sapore di una dittatura⁶⁷.

Nel febbraio del 1815, per cercare di risolvere la questione finanziaria, è approvato proprio dai democratici un progetto di legge in base al quale avrebbero dovuto essere censiti i beni ecclesiastici e demaniali che sarebbero stati concessi in enfiteusi perpetua⁶⁸. L'intervento ha il chiaro obiettivo di combattere concretamente il sistema del latifondo, e incrementare piccola e media proprietà.

Naturalmente, la proposta accolta dai Comuni, viene pesantemente respinta dai Pari, ancora troppo legati al “feudo” come privilegio, sebbene ad esso avevano formalmente rinunciato, accusando i democratici di voler attentare al diritto di proprietà garantito da una legge universale che li eleva a tutori dei beni dei siciliani⁶⁹. Approvare una legge simile sarebbe stato un affronto nei loro confronti, e nessun parlamento lo avrebbe mai potuto approvare.

⁶⁶ Gli inglesi durante il protettorato sull'isola avevano pagato un generoso sussidio alla Corte borbonica, impegnandosi tra l'altro a mantenere un copioso esercito di circa diecimila uomini.

⁶⁷ E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo*, cit. p. 200

⁶⁸ *Ibidem*

⁶⁹ Ivi, p. 202

Come è già stato detto, l'ultimo anno di vita del parlamento costituzionale si intreccia con gli avvenimenti europei che si inquadrano nella Restaurazione, e vanno collocati nell'ambito degli equilibri che in seguito alla sconfitta a Lipsia di Napoleone, avevano iniziato a delinearsi.

Mentre in Sicilia si susseguono le proposte volte a riformare la Costituzione del 1812, il Congresso di Vienna⁷⁰, tenutosi tra l'ottobre 1814 e il giugno 1815, manifesta la volontà di ripristinare la dinastia borbonica a Napoli. Di fronte a tale circostanza, la monarchia non avrebbe mai permesso il permanere di una Costituzione che proprio in una delle sue disposizioni sancisce l'indipendenza del Regno di Sicilia da Napoli e da qualsiasi altro Regno eventualmente acquisito dalla dinastia regnante.

La riforma costituzionale, dunque, avrebbe dovuto tenere conto di questa nuova condizione politica.

Un prima proposta di riforma prevede una netta diminuzione dei poteri parlamentari, mentre il Re assume il controllo sui Magistrature municipale e Consigli civici; infine, anche se con qualche limitazione, viene mantenuta la libertà di stampa.

Un secondo progetto, più incisivo, è voluto dal Re ed è costituito dalle cosiddette "trenta linee"⁷¹, cioè trenta articoli che contengono

⁷⁰ Il Congresso di Vienna, tenutosi nella capitale dell'Impero austriaco tra il 1814 e il 1815, apre l'età della Restaurazione. Le potenze vincitrici (Austria, Inghilterra, Russia e Prussia) nella guerra contro l'Impero napoleonico, mirarono a ridisegnare la carta dell'Europa restituendo ai legittimi sovrani i propri regni e ripristinando l'Ancient Regime, che la Rivoluzione Francese aveva sradicato. Aldilà dei particolari storici, occorre sottolineare che fu proprio in tale occasione che la dinastia borbonica venne ripristinata sul trono napoletano.

⁷¹ D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, pp. 793 ss.

innovazioni ben più radicali e profonde rispetto al progetto costituzionale del 1812, in quanto i poteri del Parlamento vengono limitati sulla stessa linea di quanto previsto dalla “*Charte*” francese del 1814.

L’art. 3 delle trenta linee recita che “*il potere legislativo è esercitato collettivamente dal re, dalla camera de’ pari e dalla camera d’ rappresentanti de’ comuni; ma la legge è proposta dal re, ed è discussa, e votata liberamente a maggioranza di voti da ogn’una delle due camere*”⁷²: in tal modo il Re, i cui poteri si accrescono notevolmente, ha l’esclusiva sul potere legislativo, che dunque è sottratto al Parlamento, al quale non resta che la facoltà di invitare il Re a proporre una legge, senza che quest’ultimo sia obbligato a provvedere.

Le trenta linee, per risolvere le questioni più dibattute all’interno del Parlamento, relativamente all’eleggibilità degli impiegati del governo e al voto sul bilancio, propongono una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella trovata in sede di elaborazione della Costituzione nel 1812. Infatti, mentre viene accordata la possibilità di accesso all’elettorato degli appartenenti alla pubblica amministrazione⁷³, in secondo luogo, si apporta una modifica al regime delle rendite, dividendole in ordinarie, che rappresentano il patrimonio stabile dello Stato e servono per le

⁷² Da “*Articoli fondamentali d’istruzione comunicati da S. M. a’ membri della Commissione incaricata della rettifica della costituzione col real dispaccio del 1 giugno 1815*”, in “*Raccolta de’ Bills e decreti de’ Parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per servire di continuazione alla costituzione politica di questo Regno formata l’anno 1812*”, Palermo, 1815, pp. 119 -122

⁷³ Ricordiamo che il § 6, Capo VI, della Costituzione del 1812, disponeva che non possono essere chiamati a rappresentare le Camere “*Tutti gl’impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M*”

spese fisse, e straordinarie, che sono dei sussidi temporanei proposti dal Re e accordati liberamente dal Parlamento laddove se ne presenti la necessità.

L'accoglimento di una simile proposta di riforma avrebbe di certo sovvertito l'originario impianto ideologico della Costituzione del 1812, pur confermando alcuni principi con essa introdotti, quali l'abolizione della feudalità e la composizione bicamerale del Parlamento.

Nei fatti, comunque, il lungo e acceso dibattito tra le forze politiche tra il 1814 e il 1815 si rileva illusorio e privo di risultati concreti: nel maggio del 1815 il Re scioglie le Camere definitivamente e lascia Palermo per fare rientro a Napoli.

Nei mesi successivi, preparerà il terreno per sancire definitivamente l'abrogazione della Costituzione del 1812 e dichiarare la cancellazione del Regno di Sicilia, che verrà annesso al Regno di Napoli, costituendo con esso il Regno delle Due Sicilie.

Quest'ultima legislatura, nel complesso, è connotata da uno spirito politico radicalmente opposto rispetto all'entusiasmo degli anni precedenti. I contrasti persistenti durante il triennio di vita dell'ordinamento costituzionale hanno vanificato tutti i tentativi di offrire una concreta possibilità di progresso per la Sicilia.

Anche se molti vecchi istituti non sono stati ripristinati, come il regime feudale, sostanzialmente le mentalità radicate nei siciliani non sono mutate. Si potrebbe dire che quel velo di modernità che la Costituzione del 1812 aveva portato, aveva costituito solo lo strato

superficiale di un sistema così inveterato da non lasciare spazio a nessun cambiamento concreto.

I leaders politici, principali sostenitori del cambiamento, colti dall'entusiasmo non avevano tenuto conto della reale portata che esso avrebbe avuto, se si fosse posta l'attenzione sull'interesse della Nazione e non sulla convenienza di una ristretta cerchia di persone.

Il rientro a Napoli di Ferdinando III e la riacquisizione del trono partenopeo hanno determinato il rafforzamento del potere regio. Nel 1816, dunque, non solo abroga la Costituzione, già comunque formalmente annullata nel maggio del 1815, ma spazza via la Sicilia come Stato indipendente annettendola al Regno di Napoli e costituendo, conseguentemente, il Regno delle Due Sicilie.

A questo punto è evidente che il sogno independentista siciliano, almeno per il momento, è definitivamente spezzato.

CAPITOLO 4
IL REGNO DELLE DUE SICILIE

4.1 LA NASCITA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Si è detto come gli avvenimenti che hanno coinvolto l'Europa nella prima metà del XIX secolo hanno inciso profondamente sulla situazione politica della Sicilia, che sotto il protettorato Inglese, ha attraversato un decennio di riforme politiche, economiche e sociali che avrebbero dovuto garantirle l'indipendenza e, nel contempo, offrire una possibilità di rimodernamento alla struttura statale che da secoli era affidata alla cura dei nobili signori feudali e grandi proprietari terrieri.

La politica perseguita dagli inglesi, come si è visto, era stata rivolta principalmente a salvaguardare i propri interessi politici. Sfruttando la condizione di arretratezza in cui versava l'isola, avrebbero ottenuto il consolidamento delle loro basi, rafforzando la propria posizione sul Mediterraneo, e impedendo così a Napoleone di espandere il proprio dominio alle loro colonie.

Una volta scongiurato definitivamente questo pericolo, in seguito alla sconfitta del Generale Bonaparte, però, essi non avevano più l'interesse a rimanere in Sicilia e ad insistere perché il progetto Costituzionale fosse realizzato.

Cessate, dunque, le preoccupazioni per l'Inghilterra, non vi era più ragione di imporre la propria politica in quel territorio: *“Spettava ai Siciliani di cavarsi loro stessi d'impiccio”*⁷⁴, e secondo il ministro Lord Bentinck *“la qual cosa non avrebbero potuto fare che con la prudenza e con lo stringersi, i costituzionali, in un fascio*

⁷⁴ E. del Cerro – N. Niceforo, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Arch. Stor. Sic.* Anno XLV cit. p. 41

compatto.”⁷⁵. E questo, come sappiamo, non avvenne. Anzi, della situazione conflittuale all’interno del partito costituzionale aveva approfittato il sovrano, al quale i costituzionalisti di Castelnuovo si erano avvicinati nella speranza di poter raggiungere un valido compromesso per mantenere in vita la Costituzione.

L’occasione, per il sovrano, arriva con il Congresso di Vienna: dopo il crollo delle strutture napoleoniche, con la sconfitta a Lipsia e il ritiro del Generale Bonaparte in Francia, gli alleati⁷⁶ si riuniscono a Vienna per decidere del futuro assetto dell’Europa, dando avvio a quel processo storico definito Restaurazione.

Proprio in questa sede si stabilisce la restituzione del Regno di Napoli a Ferdinando di Borbone.

Questi, lasciata Palermo, pur garantendo a parole il rispetto della Costituzione, nel dicembre del 1816 con un decreto unifica i due regni di Napoli e di Sicilia, dando vita al Regno delle due Sicilie, con Napoli capitale, e assumendo il titolo di Ferdinando I, re delle due Sicilie. In tal modo, abroga definitivamente la Costituzione del 1812.

L’unificazione dei due Regni non è bene accolta dai siciliani, che si vedono privati dell’autonomia cui da sempre avevano aspirato e che, in un modo o in un altro, avevano gelosamente custodito.

La breve parentesi costituzionale e le riforme con essa intervenute, non hanno lasciato effetti concreti in Sicilia. Sebbene sia stato abolito il regime feudale e resa libera la commerciabilità della

⁷⁵ *Ibidem*

⁷⁶ Inghilterra, Russia, Prussia e Austria

proprietà, la ricchezza è pur sempre nelle mani di chi già possiede la terra e di pochi altri e il commercio continua ad essere accessibile solo ai nobili baroni, così che gli stessi scambi possono avvenire solo tra di essi. Il risultato è che la Sicilia dopo il 1815 subisce un'involuzione che la conduce ad una condizione economica e sociale anche peggiore di quella in cui versava prima del 1812⁷⁷.

La popolazione è divisa tra proprietari terrieri ricchi e facoltosi e contadini, comprendenti la maggioranza della popolazione, poveri e nullatenenti, tanto da dover dipendere dai signori locali per potersi sfamare.

Anche le riforme giuridiche che la Costituzione aveva previsto non avevano ottenuto i risultati sperati. L'abrogazione della Carta costituzionale causa in concreto un ritorno alle pratiche feudali, sebbene formalmente l'abolizione della feudalità sia stata confermata. I baroni continuano ad imporre tasse e servigi ai propri contadini, di fatto esercitando un potere illimitato che, se non dalla legge, è riconosciuto dalla necessità e dalle condizioni economiche del tutto sfavorevoli alle classi popolari. Di fatto, dunque, la feudalità continua ad esistere nelle relazioni sociali, tra ricchi e poveri, tra nobili e contadini.

Ne scaturisce che la conseguenza dell'abolizione della feudalità è stata solo una modifica delle modalità di esercizio del potere da parte dei baroni e della circolazione della ricchezza. Adesso i contadini possono vendere a chiunque i propri prodotti, ma i capitali sono concentrati in poche mani, così che alla fine il mercato

⁷⁷ L. Franchetti, *Condizioni politiche e amm. della Sicilia* cit., p. 74

e gli scambi di ricchezza restino sempre circoscritti alle classi sociali più ricche e potenti.

Né sono presenti le condizioni per poter modificare questo stato di cose: non vi è nessuna aspirazione politica, da parte dei siciliani, perché non esiste un'azione di Governo, anzi, non esiste proprio un Governo siciliano.

Se la Costituzione del 1812 aveva mosso le coscienze di pochi, con l'atto di Ferdinando di Borbone era stato soffocato del tutto. Di fatto, forse l'annessione del Regno di Sicilia a quello di Napoli non sarebbe stato un male se il sovrano avesse esercitato il proprio potere per sopprimere la preponderanza dei signori siciliani, dando un segno della presenza statale anche su quel territorio.

L'azione di governo del governo borbonico avrebbe dovuto mirare a rendere più efficace il sistema di amministrazione della giustizia⁷⁸, sostituendola a quella imposta da chi in quel momento la gestiva concretamente, cioè i baroni.

Il governo borbonico non è riuscito ad imporre la propria autorità, o forse non ha voluto: è vero che sono state realizzate riforme della giustizia e dell'amministrazione in chiave moderna, ma non hanno avuto un gran peso, evidentemente, in Sicilia.

In materia economica e finanziaria il governo borbonico ha emesso molti provvedimenti legislativi, che mirano a eliminare quei residui di feudalità che ancora esistono all'interno della gestione della proprietà. Dall'abolizione del fedecommesso, alla cessione degli immobili in luogo del pagamento dei debiti, dalla regolarizzazione

⁷⁸ L. Franchetti, *Condizioni politiche e amm. della Sicilia* cit., p.85

dei diritti di servitù, alla compensazione delle stesse in terra, anziché in denaro: questi provvedimenti emessi già dai tempi della Costituzione del 1812, fino agli anni successivi, non sono serviti a modificare le condizioni economiche nell'isola⁷⁹.

Il problema principale è causato dall'assenza di autorevolezza del governo borbonico, incapace di diffondere tra i siciliani il senso dell'autorità statale e della legge. Questa circostanza è dovuta all'intento specifico di impedire l'insorgere di una qualsiasi opinione politica che possa disturbare il governo sovrano, vista l'esperienza del triennio costituzionale, che lo aveva proscritto al ruolo di semplice spettatore nel teatro della politica siciliana.

Offrire alla Sicilia la possibilità di creare una classe politica capace di fare risorgere il senso nazionalista che aveva ispirato le azioni politiche e riformiste degli anni precedenti, e che ora si era assopito, avrebbe potuto mettere nuovamente in serio pericolo il potere monarchico. Questo, si ritiene, è uno dei principali motivi che spinge Ferdinando di Borbone a realizzare il progetto di un unico Regno.

L'unificazione dei due Regni, aveva comportato la violazione di una specifica disposizione della Costituzione del 1812⁸⁰, che proclamava la separazione della Sicilia da Napoli, formalizzando in tal modo la volontà del sovrano di eliminare quella carta

⁷⁹ Ivi, p. 83

⁸⁰ Si legge nel titolo I dedicato al potere legislativo,, nella sezione dedicata alla successione al trono del Regno di Sicilia, il § 17. VIII – *Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia. Placet per l'indipendenza; per tutto il dappiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.*

costituzionale che egli stesso, forzatamente, aveva dovuto sanzionare, sotto la spinta pressante degli Inglesi.

La politica perseguita dal governo borbonico nelle due Sicilie mira a proseguire il processo di rimodernamento statale.

Uno degli atti compiuti a tale scopo da Ferdinando I è quello di estendere alla Sicilia il codice murattiano⁸¹, introducendo nell'isola un altro elemento straniero, stavolta di matrice francese.

Se per il Re ciò rappresenta un'ulteriore modalità di affermazione del proprio potere sovrano, procurandogli prestigio e vantaggi, in realtà sull'isola, il mutamento repentino delle strutture statali ha scatenato una reazione che di lì a poco sarebbe sfociata in aspri conflitti, di cui già Lord Bentinck qualche anno prima aveva fiutato il pericolo.

In effetti, di fronte la proclamazione del Regno delle due Sicilie, i siciliani avevano mostrato un atteggiamento passivo, quasi di rassegnazione di fronte alla potenza acquisita dal Re, che l'anno precedente si era riavvicinato alla Chiesa e successivamente aveva firmato il trattato di alleanza con l'Austria: una potenza troppo grande da contrastare.

Ma nello stesso tempo, quel decreto aveva manomesso prepotentemente le libertà e i privilegi che l'essere un Regno autonomo aveva tradizionalmente garantito ai Siciliani.

⁸¹ Gioacchino Murat nel 1808, anno in cui fu incoronato re di Napoli da Napoleone, fece tradurre il Codice Napoleonico, adattandolo al contesto locale, che prese il nome di codice murattiano.

L'invasione straniera nella politica siciliana aveva spezzato degli equilibri secolari, indipendentemente dal fatto che essi trovassero le proprie radici in una struttura sociale basata sulla feudalità, con i privilegi e le prerogative che essa garantiva a "pochi"; a prescindere dalle Costituzioni concesse per permettere una maturazione politica e istituzionale della società siciliana. In ogni caso, la Sicilia aveva sempre goduto dell'autonomia e dell'indipendenza dagli altri Regni, mentre adesso assiste ad un'incresciosa e prepotente rottura di quella condizione.

E se il Re aveva decretato l'abrogazione della Costituzione, se aveva sancito la fine dell'indipendenza, è conseguenza logica il fatto che esse siano l'emblema della lotta alla monarchia borbonica, e quindi non possono che rappresentare il perno su cui impostare la l'opposizione ad essa.

Scriva in proposito L. Franchetti, in "Condizioni politiche e amministrative della Sicilia", che *"Allora la Costituzione non era altro che un grido di guerra, e molti Siciliani morirono per quello da eroi"*.

E così infatti è stato. L'unificazione dei due Regni che vede Palermo relegata al ruolo di "capovallo", provoca un tormentato sentimento di odio nei confronti dei partenopei, che in breve tempo si inasprisce fino ad assumere la portata di un vero e proprio movimento che caratterizzerà tutto il periodo che dalla restaurazione della monarchia borbonica, giunge fino al 1848, anno che segna la fine del Regno delle due Sicilie e che ha come scopo realizzare concretamente il progetto indipendentista siciliano.

Bisogna precisare che i moti del 1820-1821 non chiedono l'indipendenza. Essi mirano, invece, a costituire un governo federale, sebbene anche in questa occasione la Sicilia non mostra compattezza. Palermo chiede inizialmente che venga ripristinata la Costituzione del 1812, e solo successivamente accettano di aderire alla Costituzione spagnola, approvata anch'essa nel 1812, a condizione di riconoscere un governo e un Parlamento siciliani, mentre a Catania e Messina fin da subito si propende per la Costituzione di Cadice.

La mancanza di unità in Sicilia e la frammentazione politica scatenano una rivolta interna che costringe Napoli ad inviare le proprie truppe sull'isola per sedare il movimento.

La guerra civile che ne scaturisce è duplice: da un lato la guerra interna tra le città siciliane, dall'altro quella contro Napoli, il cui epilogo è segnato da una Convenzione firmata il 5 ottobre del 1820, che però non ottiene i risultati sperati.

Il sogno independentista ritrova il suo spazio solo nel 1848, quando la Sicilia nel gennaio di quell'anno insorge, per riprendere con la forza quell'indipendenza che il colpo di stato del 1815 aveva cancellato.

Nel luglio del 1848, dopo aver dichiarato la caduta del regno borbonico, viene decretato lo Statuto del Regno di Sicilia, il cui articolo due espressamente afferma la condizione di indipendenza della Sicilia da qualsiasi altro regno: un monito, la cui violazione avrebbe comportato la decadenza "ipso facto" del sovrano dal trono.

Ancora una volta, sebbene dopo diversi decenni di soprusi, oppressioni e umiliazioni, il sentimento nazionalista siciliano riemerge con tutta la sua forza prorompente, imponendo quel desiderio di indipendenza e autonomia che accompagnerà ancora per molto tempo il popolo siciliano.

Mai, come adesso, i Siciliani lottano uniti per lo stesso obiettivo

CONCLUSIONI

La Costituzione siciliana del 1812 si inserisce in un quadro storico – politico che copre decenni di storia delle tradizioni giuridiche e istituzionali siciliane.

Essa non è solo un testo legislativo posto alla base di un ordinamento giuridico, la cui vigenza inizia e finisce nel breve lasso di tempo di un triennio, ma rappresenta l’epilogo, non definitivo, di una vicenda molto più ampia e ricca di significato.

Al di là delle valutazioni di merito sulle singole ragioni estrinseche, dettate dall’intrecciarsi degli interessi politici che hanno avviato il processo di riforma in senso costituzionale della struttura politica e amministrativa della Sicilia del XIX secolo, è opportuno scendere più in profondità per comprendere la reale portata storica del testo costituzionale in questione.

La Sicilia nei secoli è sempre stata soggetta a dominazioni straniere, ciascuna delle quali ha apportato il proprio contributo, negativo o positivo che sia, senza, però, mai scalfirne l’essenza più profonda della storia.

Ritengo che sia proprio in ciò che risiede la coscienza popolare che si concreta nella volontà di essere “Nazione” e di affermazione della propria identità come popolo. Essa costituisce il cuore pulsante della lunga tradizione politica siciliana, guidandola verso la materializzazione del sentimento indipendentista che caratterizza il percorso politico da essa compiuto e giunge, in prima istanza, al

passaggio dal vecchio sistema feudale all'ordinamento costituzionale.

E' pur vero che il progetto costituzionale non decolla, in quanto l'impianto giuridico viene ideato e calato dall'alto, senza cioè le necessarie premesse a livello del contesto e della popolazione, che potessero tradurre talune rivendicazioni – finalizzate o meno – in realtà vissuta.

Si evidenzia, così, uno scollamento ancora più netto tra chi promuove la Carta, intesa come Legge fondamentale dell'ordinamento giuridico, e coloro ai quali essa dovrebbe essere applicata.

La morte annunciata, viste le premesse, della Costituzione rappresenta per la Sicilia la perdita dell'autonomia, per essere inglobata nel dispotismo borbonico delle Due Sicilie, male amministrata e consigliata, ma, con la dignità che caratterizza i grandi eroi, combattiva da generazioni per riconquistare l'agognata autonomia, pur strumentalizzata dagli interessi politici altrui.

Tant'è che quando nel 1848 è dichiarata la fine del Regno delle Due Sicilie e contemporaneamente è decretato lo Statuto del Regno di Sicilia, in esso, che ancora una volta torna ad imporre il forte desiderio di indipendenza connotante la volontà nazionale, vengono trasmessi molti dei principi contenuti nella precedente carta costituzionale, come a voler affermare a tutti i costi la propria autonomia come necessità irrinunciabile.

Nonostante la brevissima vigenza dell'ordinamento costituzionale, tuttavia la Sicilia, con la sua esperienza costituzionale, si eleva ad

esempio per la creazione di altri modelli costituzionali, che “come fiori inizieranno a sbocciare”, sia in Italia che fuori, dando ancora una volta prova del fatto che essa è emblema di sapere e di storia per la cultura giuridica in Europa.

E, in quanto Costituzione “moderna” per i principi che introduce, dall’eliminazione degli antichi retaggi dei sistemi giuridici basati sulla feudalità, al riconoscimento di importanti libertà, alla centralità riconosciuta all’organo rappresentativo dello Stato, essa è emblema di civiltà giuridica ed esempio per quella degli altri Paesi.

E se è indiscusso che la Sicilia sia un “laboratorio politico” per il forte impatto che le manifestazioni dell’acceso desiderio d’autonomia e indipendenza, concretizzate negli Statuti che con la lotta e con il sangue i siciliani sono riusciti ad imporre ogni volta che della stessa sono stati violentemente privati, essa può sì considerarsi come esempio “in positivo”, da tenere a mente per l’eredità politica che lascia, ma è da intendersi anche in negativo, ove si consideri che non poche ancora oggi sono le rivendicazioni di autonomia, e quasi sempre esse vengono soffocate, per lasciare spazio ad ampie strumentalizzazioni politiche.

E così come l’esigenza independentista era stata a suo tempo sfruttata dagli Inglesi per la strategicità dell’isola nello scacchiere del Mediterraneo, così è stato con la piemontesizzazione italiana, Sicilia compresa, in epoca post – unitaria, sulla base dell’assunto per cui l’unità d’Italia è fonte di progresso giuridico.

E analogamente, anche 80 anni dopo, con lo Statuto per l’Autonomia Siciliana del 1943, che avrebbe dovuto rappresentare

il coronamento di quell'indipendenza tanto agognata, ma mai effettivamente e pienamente raggiunta.

BIBLIOGRAFIA

Cocchiara, M. A., *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia Borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXVIII (1913), Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XXXIX (1914), Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XL (1915), Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XLI, (1916), Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XLIV, (1922) Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XLV, (1924), Palermo

Del Cerro, E. – Niceforo N., *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. Anno XLVI, (1925), Palermo

Franchetti, L., *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Roma, Universale Donzelli, 2003

Ghisaberti, C., *Recensione su Ricotti C.R., il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794 – 1818)* Milano, Giuffrè, Luiss University Press, 2005, pp. LIII - 581

New Else, English for Law Students

Novarese, D., *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14 – 16 novembre 1996)*, a cura di Andrea Romano, Milano, 1998.

Palmeri, N., *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia fino al 1816 con un'appendice sulla rivoluzione del 1820 : opera postuma di Nicolò Palmeri; con una introduzione e annotazioni di Michele Amari*, Losanna, S. Bonamici e compagni, 1847

Pene Vidari, G. S., *Lezioni e documenti su costituzioni e codici*, a cura di Claudia De Benedetti, Torino, Giappichelli, 2007

Pontieri, E., *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, 1943

Renda, F., *Storia della Sicilia – Dalle riforme al periodo costituzionale*, Palermo, Sellerio, 2003

Ricotti, C. R. *Il Costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794 – 1818). III. Alle origini del “modello siciliano”*, in *Clio* XXXI.1 (1995) pp. 5 – 63

Romano, A., *Introduzione ai lavori*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi*

in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14 – 16 novembre 1996), a cura di Andrea Romano, Milano, 1998

Rossi, E., *Manoscritti*, I fasc.

Sciacca, E., *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812 – 1815)*, Catania, Bonanno, 1966

Sciacca, E., *Il modello Costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 14 – 16 novembre 1996), a cura di Andrea Romano, Milano, 1998*

SITOGRAFIA

http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaco_nstitucional/article/view/177/157, Novarese, D., *Fra Common Law e Civil Law. Il Jury nell'esperienza costituzionale Siciliana (1810 – 1815)*.